



Assemblea

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

**ALLEGATI**

**ASSEMBLEA**

109<sup>a</sup> seduta pubblica  
mercoledì 17 aprile 2019

Presidenza del vice presidente Calderoli,  
indi del vice presidente Rossomando

**INDICE GENERALE**

<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i> .....	5
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) ....</i>	69
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) .....</i>	127

## INDICE

## RESOCONTO STENOGRAFICO

## SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE.....5

## SULLA SCOMPARSA DI MASSIMO BORDIN

PRESIDENTE..... 5

BONINO (Misto-PEcEB).....5

CANGINI (FI-BP).....6

PARRINI (PD).....6

GRASSO (Misto-LeU).....7

## DISEGNI DI LEGGE

## Discussione:

**(1165) Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea (Relazione orale):**

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea**

PRESIDENTE.....8

DI PIAZZA, relatore.....8

TIRABOSCHI (FI-BP).....13

MODENA (FI-BP).....15

COMINCINI (PD).....17

## SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE.....19

## DISEGNI DI LEGGE

## Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1165:

PRESIDENTE.....19

MALLEGN (FI-BP).....19

LANZI (M5S).....21

FANTETTI (FI-BP).....23

DE BERTOLDI (FdI).....26

## SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE.....28

## DISEGNI DI LEGGE

## Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1165:

PRESIDENTE.....28

ALFIERI (PD).....28

SAVIANE (L-SP-PSd'Az).....30

CONZATTI (FI-BP).....32

LANNUTTI (M5S).....35

DI PIAZZA, relatore.....37

VILLAROSA, sottosegretario di Stato per l'economia e le

finanze.....38

PESCO (M5S).....44

COMINCINI (PD).....45

FERRO (FI-BP).....46

PERGREFFI (L-SP-PSd'Az).....46

MARCUCCI (PD).....50

CIRIANI (FdI).....50

STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)).....51

DE PETRIS (Misto-LeU).....52

URSO (FdI).....54

D'ALFONSO (PD).....56

BAGNAI (L-SP-PSd'Az).....58

SCIASCIA (FI-BP).....60

LICHERI (M5S).....61

## SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE.....64

## INTERVENTI SU ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

PRESIDENTE..... 64

LEONE (M5S).....64

PARAGONE (M5S).....64

CIRIANI (FdI).....65

DI NICOLA (M5S).....66

BOSSI SIMONE (L-SP-PSd'Az).....67

## ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 APRILE 2019.....68

## ALLEGATO A

## DISEGNO DI LEGGE N. 1165

Articolo 1 del disegno di legge di conversione..... 69

Articolo 1 del decreto-legge..... 69

Emendamenti..... 71

Articolo 2 del decreto-legge..... 73

Emendamento..... 75

Articolo 3 del decreto-legge..... 75

Emendamenti..... 77

Articolo 4 del decreto-legge..... 77

Emendamenti..... 78

Articolo 5 del decreto-legge..... 79

Emendamento..... 79

Articolo 6 del decreto-legge..... 80

Emendamenti..... 80

Articoli 7 e 8 del decreto-legge..... 81

Emendamento..... 83

Articoli 9 e 10 del decreto-legge .....	83	Articolo 24 del decreto-legge .....	124
Emendamento .....	85	<i>ALLEGATO B</i>	
Articoli da 11 a 13 del decreto-legge.....	85	<b>PARERI</b>	
Emendamenti.....	86	Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione perma-	
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi		nente sul testo del disegno di legge n. 1165 e sui relativi	
dopo l'articolo 13 .....	87	emendamenti .....	127
Articolo 14 del decreto-legge .....	91	<b>VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL</b>	
Emendamenti e ordini del giorno.....	92	<b>CORSO DELLA SEDUTA.....</b>	129
Articoli 15 e 16 del decreto-legge .....	98	<b>SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI</b>	
Emendamenti e ordine del giorno.....	99	<b>EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA ..</b>	151
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiun-		<b>CONGEDI E MISSIONI .....</b>	151
tivo dopo l'articolo 16.....	101	<b>COMMISSIONI PERMANENTI</b>	
Articolo 17 del decreto-legge .....	102	Presentazione di relazioni.....	151
Emendamenti e ordine del giorno.....	102	<b>DISEGNI DI LEGGE</b>	
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi		Annunzio di presentazione .....	151
dopo l'articolo 17 .....	104	Assegnazione.....	152
Articoli 18 e 19 del decreto-legge .....	108	<b>AFFARI ASSEGNATI .....</b>	154
Emendamenti.....	109	<b>CAMERA DEI DEPUTATI</b>	
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi		Variazioni nella composizione della Giunta per le auto-	
dopo l'articolo 19.....	110	rizzazioni.....	155
Articolo 20 del decreto-legge .....	113	<b>GOVERNO</b>	
Emendamenti.....	113	Trasmissione di atti per il parere. Deferimento .....	155
Articolo 21 del decreto-legge .....	114	<b>ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO</b>	
Emendamenti e ordine del giorno.....	117	<b>D'EUROPA</b>	
Articolo 22 del decreto-legge .....	121	Trasmissione di documenti. Deferimento.....	155
Emendamenti e ordine del giorno.....	121	<b>INTERROGAZIONI</b>	
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi		Apposizione di nuove firme .....	156
dopo l'articolo 22 .....	122	Interrogazioni .....	157
Articolo 23 del decreto-legge .....	124	Con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Re-	
Emendamento .....	124	golamento.....	161
		Da svolgere in Commissione.....	176
		<i>AVVISO DI RETTIFICA .....</i>	177

## RESOCONTO STENOGRAFICO

### Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,03*).

Si dia lettura del processo verbale.

MONTEVECCHI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

### Sulla scomparsa di Massimo Bordin

BONINO (*Misto-PEcEB*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (*Brusio*).

Colleghi, visto l'argomento, vi pregherei di osservare un attimo di silenzio.

BONINO (*Misto-PEcEB*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, signori del Governo, è morto poche ore fa Massimo Bordin, la voce di Radio Radicale, così familiare a tutti noi e a tanti italiani ascoltatori che lo hanno seguito ogni mattina, con la sua imperdibile rassegna stampa, e che l'hanno seguito sugli speciali giustizia, su corrispondenze di vario tipo, dagli Stati Uniti, da Israele; Massimo Bordin, la voce della radio che ha anche e a lungo autorevolmente diretto. La sua scomparsa ci ricorda quanto Radio Radicale ha rappresentato per l'intera informazione politica italiana, e non solo per

quella audiovisiva, dalla seconda metà degli anni Settanta del secolo scorso fino ad oggi.

A Massimo Bordin vada quindi il ricordo - grato, credo - di tutti noi. (*Applausi*). A noi resta il rimpianto per la sua malattia e la sua morte, dunque un cordoglio sentito ai familiari e alla redazione tutta. Sono convinta che questo Senato troverà modo di ricordarlo in maniera più adeguata di quanto possa fare io in modo così sommario in questo momento.

Se ne va Massimo Bordin, se n'è andato: che la terra gli sia lieve; ma se ne va anche una parte di tutti noi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. A titolo personale e come Presidente mi associo al suo ricordo e, come lei ha giustamente richiesto, senatrice Bonino, ci sarà un momento per poterlo ricordare.

CANGINI (*FI-BP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANGINI (*FI-BP*). Signor Presidente, tenevo ad associarmi al ricordo di Massimo Bordin. Lo dico con il massimo rispetto umano e professionale per l'attuale direttore Alessio Falconio, ma per me Massimo era Radio Radicale ed era la politica.

Cominciare tutte le giornate, da quando la politica per me è diventata un interesse, ascoltando la rassegna stampa condotta da Massimo Bordin, era il modo per cominciare con la politica. Non era solo una rassegna stampa, era un'occasione di analisi, idee e approfondimenti. Massimo era un vecchio del mestiere e, come pochi, aveva cultura politica. È il caso di dire che si tratta di uno di quei vuoti che difficilmente possono essere colmati.

Ritengo simbolicamente emblematico il fatto che abbia voluto lasciare il suo microfono in un momento come questo, nel quale la politica, per tante ragioni e per colpa di tutti noi, sta toccando i suoi livelli più bassi e Radio Radicale rischia di essere chiusa.

Mi associo davvero con il cuore, oltre che con la ragione, al ricordo espresso da Emma Bonino e spero che qualcosa cambi almeno per Radio Radicale. (*Applausi*).

PARRINI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARRINI (*PD*). Signor Presidente, il Gruppo Partito Democratico si riconosce pienamente nelle parole che con grande emozione ha pronunciato la senatrice Bonino.

Credo che sia davvero opportuno programmare un'iniziativa che ci permetta di raccontare bene e in profondità quanto grande sia stato il contributo che Massimo Bordin ha dato al giornalismo civile in Italia. Vorrei sottolineare, in questo pochissimo tempo che mi è concesso, che la rassegna

stampa mattutina di Massimo Bordin è stata, per non pochi italiani, un'occasione e un esercizio di educazione intelligente ai doveri e ai diritti di cittadinanza: non è stata solo il racconto di ciò che era scritto sui giornali, ma un modo per avere ragioni per non seguire un approccio semplicistico e demagogico al dibattito politico. A ispirarla era il principio che per ben orientarsi politicamente e ben decidere è necessario conoscere; e si conosce bene soltanto se si fa un confronto non fazioso tra le tante opinioni che naturalmente sono in campo, in una democrazia pluralistica come la nostra. Da questo punto di vista, è stato davvero un giornalista eccellente e a me fa particolarmente piacere ricordare anche non solo il Massimo Bordin autore della rassegna stampa mattutina, ma il corsivista che per anni e anni, con grande coerenza ha difeso, anche quando era più difficile farlo, le ragioni del garantismo contro quelle false di un giustizialismo illiberale, culturalmente subalterno e demagogico, che a mio avviso ha fatto tanto male alla democrazia di questo Paese. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Bordin questa battaglia l'ha fatta con sobrietà, convinzione, grande vigore ed energia e dando davvero un contributo significativo. Ritengo che per queste ragioni si debba prevedere un'iniziativa che lo ricordi adeguatamente, anche a distanza di tempo da un evento che ci turba tutti in questo modo. Ritengo giusto e condivisibile, soprattutto in questo momento l'auspicio espresso dalla senatrice Bonino e dal senatore Cangini che anche questo evento costituisca un motivo per riflettere sull'opportunità di bloccare un'operazione che avrebbe come conseguenza la fine di una grande esperienza di democrazia qual è quella di Radio Radicale. Lo considero un impegno da assumere tutti con grande forza in memoria di Massimo Bordin. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

GRASSO *(Misto-LeU)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSO *(Misto-LeU)*. Signor Presidente, mi unisco alle parole di cordoglio e affetto verso la famiglia e le persone che erano vicine a Massimo Bordin.

La sua rassegna stampa mi ha fatto compagnia la mattina per tanti anni, anche quando espletavo altre funzioni, quelle di magistrato, perché non era una mera lettura dei giornali, ma un modo di trattare le notizie della politica e della cronaca con ironia, con commenti che davano risalto alle notizie e con una passione politica che ho avuto modo di apprezzare anche personalmente, da Presidente del Senato, in occasione di incontri che ho avuto con lui recentemente.

Il 1° aprile è stato l'ultimo giorno in cui ho potuto sentire la sua voce e ancora mi rimangono cari quel tentativo di ricerca delle pagine dei giornali, quel dare valore alla notizia in relazione alla pagina in cui era stata collocata dalle redazioni e una serie di particolari della sua attività che lo rendevano unico ai miei occhi.

A nome del Gruppo di Liberi e Uguali, mi unisco quindi al cordoglio nei confronti dei familiari e di tutta Radio Radicale, che spero dalla sua morte

possa non dico rinascere - perché è ancora viva - ma sopravvivere: che la sua morte possa servire a far rimanere in vita Radio Radicale: è questo che tutti auspichiamo. *(Applausi dal Gruppo Misto-LeU).*

PRESIDENTE. Invito l'Assemblea ad osservare un minuto di silenzio. *(Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi e osservano un minuto di silenzio). (Applausi).*

Senatore Di Nicola, ho visto solo dopo l'inizio del minuto di raccoglimento che intendeva intervenire: potrà farlo un'altra volta.

#### **Discussione del disegno di legge:**

**(1165) Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea (Relazione orale) (ore 16,18)**

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1165.

Il relatore, senatore Di Piazza, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

DI PIAZZA, *relatore*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghe senatrici e colleghi senatori, la Commissione finanze ha concluso l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 22 del 2019, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito in caso di un recesso di quest'ultimo dall'Unione europea. Il lavoro in Commissione è stato positivo, equilibrato e spesso condiviso. Ringrazio i senatori, per il loro contributo e per l'andamento scorrevole e celere dei lavori, nonché i funzionari della Commissione per il loro fondamentale ruolo tecnico.

Il decreto-legge è stato emanato in un momento in cui vi è ancora incertezza sui tempi e sulle modalità di uscita dall'Unione europea del Regno Unito, che ha raggiunto un accordo di recesso il 22 novembre 2018, il quale tuttavia è stato respinto dal Parlamento del Regno lo scorso 29 marzo 2019, data coincidente con la scadenza del biennio dalla notifica della determinazione di recedere.



Nel Consiglio europeo straordinario svoltosi il 10 aprile 2019, dedicato a valutare le modalità con le quali il Regno Unito intende procedere in seguito alla mancata approvazione dell'accordo di recesso, ha adottato conclusioni nelle quali, in particolare, sulla base delle richieste del Regno Unito ha concordato di concedere un'ulteriore proroga del termine *ex* articolo 50 del Trattato dell'Unione europea per consentire la ratifica dell'accordo di recesso.

Tale proroga, in ogni caso, non potrà andare oltre il 31 ottobre 2019, né dovrà consentire di minare il regolare funzionamento delle istituzioni dell'Unione europea. È stato stabilito, inoltre, che durante il periodo di proroga il Regno Unito rimanga stato membro dell'Unione europea con pieni diritti ed obbligazioni e possa revocare la notifica del recesso in qualsiasi momento.

Le disposizioni in esame affrontano principalmente l'esigenza di fornire un quadro giuridico chiaro ai rapporti finanziari tra Italia e Regno Unito. A queste se ne aggiungono alcune che, pur non essendo direttamente connesse alla Brexit, sono volte a garantire la sicurezza dei cittadini e la stabilità finanziaria.

Il capo I, all'articolo 1, novella il decreto-legge n. 21 del 2012, recante «norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni». In particolare, la norma è volta ad aggiornare la disciplina in materia di poteri speciali, in conseguenza dell'evoluzione tecnologica intercorsa, con particolare riferimento alla tecnologia 5G e ai connessi rischi di un uso improprio dei dati con implicazioni sulla sicurezza nazionale. Tali poteri sono assistiti da un obbligo di notifica applicabile alle parti contraenti di contratti o accordi che consenta all'Esecutivo il tempestivo esercizio del veto.

Nel capo II il decreto-legge realizza uno scenario in cui ai soggetti italiani che operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo, viene consentito, salvo diversa previsione del Regno Unito, di proseguire l'operatività, mentre agli operatori del Regno Unito viene imposto un restringimento del campo d'azione parziale (banche, imprese d'investimento e istituti di moneta elettronica) o totale (istituti di pagamento, fondi e relativi gestori e imprese di assicurazione).

In particolare, infatti, l'articolo 2 reca la disciplina transitoria applicabile per garantire la stabilità finanziaria in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di accordo e fornisce le definizioni di alcune espressioni utilizzate nel testo del decreto-legge, come quella delle imprese bancarie, finanziarie e assicurative destinatarie delle norme.

L'articolo 3 disciplina la continuazione, durante il periodo transitorio, dell'attività da parte di banche, imprese d'investimento e istituti di moneta elettronica già autorizzati alla prestazione dei relativi servizi. La possibilità di continuare ad operare è condizionata alla notifica alle autorità competenti e alla presentazione di un'istanza di autorizzazione allo svolgimento dell'attività entro sei mesi dalla data di recesso. La disciplina distingue i soggetti che operano su base stabile, avvalendosi del diritto di stabilimento, da quelli che operano in regime di libera prestazione. In questo secondo caso, ferma restando

la necessità di notifica, sono escluse le seguenti attività: per le banche, la possibilità di effettuare la raccolta del risparmio; per le imprese d'investimento, la possibilità di operare nei confronti dei clienti al dettaglio. Per l'istituto di moneta elettronica, invece, è esclusa *in toto* l'operatività in regime di libera prestazione dei servizi.

L'articolo prevede, poi, due regimi speciali di prosecuzione dell'attività: uno per le banche e le imprese d'investimento del Regno Unito abilitate alla partecipazione all'asta dei titoli di Stato alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, che possono continuare a svolgere i servizi e le attività bancarie, ad eccezione dell'attività di raccolta del risparmio, nonché i servizi e le attività d'investimento senza necessità di notifica; uno per la gestione degli eventi del ciclo di vita di particolari categorie di contratti derivati *over the counter* in essere alla data del recesso.

Durante l'esame, è stato approvato l'emendamento 3.2, volto a chiarire che le banche e le imprese d'investimento operano secondo quanto previsto dal TUB e dal TUF fino al giorno antecedente al recesso.

L'articolo 4 elenca invece i soggetti del Regno Unito operanti in Italia che sono tenuti a cessare l'attività entro la data di recesso: istituti di pagamento, gestori di fondi, organismi d'investimento collettivo del risparmio, istituti di moneta elettronica che operano in regime di libera prestazione dei servizi o tramite agenti o soggetti convenzionati. Devono altresì cessare la raccolta del risparmio e la prestazione dei servizi di investimento, qualora effettuati in regime di libera prestazione dei servizi, senza una stabile organizzazione sul territorio della Repubblica.

Nell'elenco rientrano inoltre i soggetti autorizzati a proseguire l'attività che non abbiamo notificato l'intenzione di farlo all'autorità e che non prestino un'istanza di autorizzazione trascorsi sei mesi dall'inizio del periodo transitorio. Al fine di garantire maggiore trasparenza e tutelare la clientela, è stato previsto un obbligo di comunicazione in capo ai soggetti che cessano le suddette attività, volto a garantire la cessazione delle stesse.

L'articolo 5 indica i soggetti italiani per i quali, nel rispetto delle disposizioni previste nel Regno Unito, viene consentita la prosecuzione dell'attività nel periodo transitorio. La prosecuzione viene condizionata ad obblighi di notifica alle autorità competenti e alla presentazione dell'istanza di autorizzazione allo svolgimento delle relative attività entro i dodici mesi anteriori alla fine del periodo transitorio. Tali adempimenti, comunque, non sono necessari se i soggetti hanno presentato istanza di autorizzazione alle autorità competenti entro la data del recesso, come previsto dall'emendamento 5.1.

L'articolo 6 disciplina la possibilità che i gestori di sedi di negoziazione italiana (ad esempio, Borsa Italiana SpA) possano continuare a svolgere la propria attività nel Regno Unito e che, viceversa, i gestori di sedi di negoziazione del Regno Unito possano continuare a svolgere la propria attività sul territorio della Repubblica. Tale facoltà viene riconosciuta subordinatamente alla presentazione, entro la data del recesso, di un'istanza per l'estensione dell'operatività nel Regno Unito da parte dei gestori italiani e, viceversa, di una in Italia da parte dei gestori del Regno Unito.

L'articolo 7 stabilisce l'obbligo per le banche, le imprese d'investimento e gli istituti di pagamento e di moneta elettronica di mantenere l'adesione ai

sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con le clientele disciplinati, per quanto riguarda i servizi bancari, dall'articolo 128-*bis* del TUB e, per quanto riguarda quelli d'investimento, dall'articolo 32-*ter* del TUF.

L'articolo 8 stabilisce, per le banche e le imprese di investimento che possono continuare a svolgere le attività e i servizi bancari e d'investimento nel periodo transitorio, l'adesione di diritto ai sistemi italiani di garanzia dei depositanti aderenti e d'indennizzo degli investitori. L'adesione di diritto si applica anche ai soggetti che operano nel regime di libera prestazione di servizi, ai gestori di fondi, alle banche e alle imprese d'investimento che cessino i servizi e le attività secondo quanto previsto all'articolo 4, fatto salvo il caso in cui tali soggetti presentino al sistema italiano (di garanzia o indennizzo) una dichiarazione di quello del Regno Unito, attestante che i relativi investitori continueranno ad essere protetti per il periodo successivo alla data del recesso.

Vengono, inoltre, stabiliti obblighi informativi nei confronti dei depositanti e degli investitori, che consentono loro di essere correttamente informati sulle tutele loro applicabili.

L'articolo 9 è relativo al settore assicurativo e dispone la cancellazione delle imprese di assicurazione del Regno Unito operanti nel territorio della Repubblica, in regime sia di stabilimento sia di libera prestazione dei servizi, dall'elenco delle imprese dell'Unione europea dopo la data di recesso. Nel periodo transitorio le imprese di assicurazione del Regno Unito proseguono l'attività nei limiti della gestione dei contratti in essere e delle coperture in corso alla data di recesso senza assumere nuovi contratti, né rinnovare, anche tacitamente, contratti esistenti.

Ai sensi del successivo articolo 10, anche gli intermediari assicurativi o riassicurativi del Regno Unito, ossia i soggetti attivi nella distribuzione di polizze assicurative operanti in Italia, cessano la loro attività entro la data di recesso e sono cancellati dal relativo registro. Per tutelare i clienti, sono fatte salve le operazioni necessarie all'ordinata chiusura dei rapporti di distribuzione già in essere, non oltre il termine massimo di sei mesi dalla data di recesso.

L'articolo 11 dispone invece la prosecuzione dell'attività delle imprese italiane di assicurazione o riassicurazione operanti nel territorio del Regno Unito in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi.

L'articolo 12 prevede che i fondi d'investimento del Regno Unito siano assimilati a quelli europei per tutto il corso del periodo transitorio. Si consente pertanto ai fondi pensione italiani di continuare ad investire in fondi del Regno Unito.

L'articolo 13 reca una disposizione di carattere generale e dispone il mantenimento della legislazione vigente in materia fiscale durante il periodo transitorio previsto dall'accordo di recesso raggiunto il 22 novembre 2018. In particolare, è previsto che fino al 31 dicembre 2020 si continuino ad applicare ai soggetti del Regno Unito che operano in Italia le disposizioni fiscali nazionali previste in funzione dell'appartenenza del Regno Unito all'Unione europea.

Gli articoli 14, 15, 16 e 17 contengono norme nelle seguenti materie: soggiorno in Italia dei cittadini del Regno Unito e dei loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea; concessione della

cittadinanza italiana ai cittadini del Regno Unito; potenziamento dei servizi consolari italiani nel Regno Unito; prestazioni sanitarie e di sicurezza sociale nell'ambito dei sistemi di sicurezza sociale.

In materia aeroportuale è stato approvato l'emendamento 17.0.1, volto a conservare l'esistente sistema tariffario aereo tra l'Italia e il Regno Unito, in attesa dell'eventuale Brexit, al fine di scongiurare l'aumento delle tariffe che deriverebbe dalla perdita dello *status* comunitario al secondo Paese. È stata inoltre introdotta una disposizione che, a condizione di reciprocità, salva-guarda la posizione giuridica degli studenti e dei ricercatori del Regno Unito presenti in Italia alla data del recesso o che lo saranno entro l'anno accademico 2019-2020.

L'articolo 18 autorizza la sottoscrizione di quote di capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI) da parte dell'Italia, per un ammontare pari a circa 6,9 miliardi di euro. La sottoscrizione dell'Italia è resa necessaria per sostituire il capitale sottoscritto dal Regno Unito e garantire in tal modo l'operatività, la solvibilità e il merito di credito della Banca.

L'articolo 19 reca disposizioni per il sostegno all'attività internazionale del Governo. È prevista la facoltà di assunzione di personale da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, connessa alla presidenza italiana del G20 nel 2021 e ai negoziati europei e internazionali in materia economico-finanziaria.

Durante i lavori sono state introdotte due disposizioni riguardati i principi contabili internazionali, in particolare l'emendamento 19.0.3 e l'emendamento 19.0.4. Un'altra importante novità riguarda la possibilità, per la Cassa depositi e prestiti e le equivalenti strutture europee, di svolgere attività di negoziazione in conto proprio nelle sedi di negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato.

In conclusione, al capo III, gli articoli da 20 a 23 del decreto-legge consentono la prosecuzione delle misure di supporto allo smaltimento dei crediti in sofferenza presenti nei bilanci bancari, tramite la concessione di garanzie dello Stato nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione che abbiano come sottostante crediti in sofferenza. A tal fine, si utilizzano i meccanismi disciplinati dal decreto-legge n. 18 del 2016, cui sono apportate alcune modifiche. Viene confermata la disciplina secondo la quale possono usufruire della garanzia dello Stato solo le cartolarizzazioni cosiddette *senior*, ossia quelle considerate meno rischiose, e non si può invece procedere al rimborso dei titoli più rischiosi, se prima non sono integralmente rimborsate le *tranche* di titoli coperti dalla garanzia di Stato. Le garanzie possono essere chieste dalle banche a fronte del pagamento di una commissione periodica al Tesoro, calcolata come percentuale annua sull'ammontare garantito. Si prevede che il prezzo della garanzia sia di mercato, al fine di non dar vita ad aiuti di Stato, e crescente nel tempo, allo scopo di tener conto dei più elevati rischi connessi a una maggiore durata dei titoli e d'introdurre nel meccanismo un incentivo a recuperare velocemente i crediti.

Al fine del rilascio della garanzia, i titoli emessi a fronte della cartolarizzazione devono avere preventivamente ottenuto un *rating* uguale o superiore al *rating* BBB da un'agenzia di *rating* indipendente e inclusa nella lista

di quelle accettate dalla BCE, secondo i criteri che le stesse sono tenute ad osservare. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.  
È iscritta a parlare la senatrice Tiraboschi. Ne ha facoltà.

TIRABOSCHI (*FI-BP*). Signor Presidente, colleghi senatori, il fatto che il provvedimento sia più noto come decreto Brexit sembra far passare in secondo piano il contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge, che tratta delle tecnologie di quinta generazione, più note come 5G. Certamente sono importanti anche i temi della Brexit e delle banche, ampiamente trattati dal relatore, il quale però non si è soffermato in maniera a mio avviso sufficiente sull'articolo 1. Ritengo infatti che occorra soffermarsi sulle tecnologie di quinta generazione, le quali fanno parte dell'area della cosiddetta digitalizzazione, che oggi va oltre Internet e vede la centralità dell'intelligenza artificiale, non solo per migliorare la produttività del nostro Paese, ma proprio per riposizionarne il modello industriale su un nuovo paradigma. Credo dunque che su questo tema si debba fare una riflessione approfondita, cosa che sia l'Italia sia l'Europa non stanno facendo in maniera adeguata, e soprattutto con una visione, pensando cioè ad una politica industriale europea, che veda come centrali le tecnologie digitali, oltre all'industria.

Voglio citare un dato: il World economic forum sostiene che il valore combinato di industria e digitale sia superiore ai 100.000 miliardi di dollari - si tratta di numeri impressionanti - nel periodo tra il 2016 e il 2025. Stiamo discutendo tanto di come far crescere il PIL nel Paese e i dati non sono confortanti: perché non fare un ragionamento approfondito su questi temi a livello di Unione europea? Penso soprattutto ai Vice Presidenti del Consiglio dei ministri. Proprio ieri il vice presidente Salvini, ad esempio, ospite della trasmissione televisiva condotta da Giovanni Floris, ha detto di volere al Parlamento europeo rappresentanti del popolo italiano, che sappiano portare in quella sede gli interessi dei nostri agricoltori e di chi si occupa della pesca. Certamente si tratta di settori importanti, ma penso si debba mandare in Europa anche qualcuno che si occupi delle materie in oggetto, che sono davvero quelle del futuro. A tal proposito, i dati che ho citato in precedenza devono veramente far riflettere.

Sul programma Horizon Europe per il periodo 2021-2027, per cui pare che l'Europa abbia stanziato 7 miliardi di euro - si tratta di nuovo di cifre estremamente rilevanti - credo che l'Italia debba giocare una partita importante. Credo sia noto a tutti che i tre macrofenomeni della globalizzazione, dell'immigrazione e della digitalizzazione, che hanno una portata internazionale, non siano stati ben governati a livello europeo e non possano essere governati da un singolo Paese. Tornando alle tecnologie digitali, ricordo che il presidente di Asstel, l'associazione delle aziende che si occupano di telecomunicazioni, Guindani, ha detto che dobbiamo ragionare su ecosistemi digitali, aperti e permeabili, che non possiamo bloccare, né normare troppo. Oggi invece qui ci preoccupiamo di questo (e ciò accade non solo in Italia, bensì a livello europeo), senza fare niente per arrestare la preoccupazione, la normativa e i vari regolamenti in materia di protezione delle reti e dei dati. Cari

colleghi, non si può fare niente in tal senso: il digitale e il reale sono talmente permeati tra loro che, se pensiamo a cosa hanno fatto le telecomunicazioni, capiamo perfettamente che il fenomeno è inarrestabile, compreso ciò che vogliamo fermare. Si è parlato di moratoria per la tecnologia *wireless* di quinta generazione, sulla base dei pareri del comitato scientifico sui rischi sanitari ambientali ed emergenti. Ciò deve farci riflettere ancora una volta sul tempo che stiamo perdendo senza pensare a un *player* europeo.

Stati Uniti e Cina invece stanno pensando a queste materie: è ben nota la guerra tra questi due grandi Paesi su questi temi, proprio perché entrambi hanno capito che è oggi il dato centrale nell'economia reale. Abbiamo sempre parlato di capitale e lavoro, cui poi si è unita la finanza come fattore di sviluppo di un Paese. Oggi dobbiamo iniziare a parlare anche di dato centrale nell'economia reale, dato generatore di nuova ricchezza, intorno al quale andiamo a costruire un pezzo importante del nostro PIL. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Mentre gli Stati Uniti agiscono molto sui *player* e sui grandi gruppi (pensate a Google, Amazon, Facebook e Apple), ma si occupano poco del potere regolatorio, la Cina si occupa sia dei grandi *player*, sia del potere regolatorio (pensate a *player* come Alibaba e Huawei e al potere regolatorio che gira intorno ai dati di dominio del Governo).

Si tratta di un mio pensiero personale: il modello cinese va studiato. Non sto dicendo che il dato debba essere pubblico anziché privato, ma che debba essere di proprietà di chi lo produce e non di chi lo gestisce o lo archivia. Il proprietario dev'essere chi, nella produzione del dato, è in grado di creare ricchezza.

È chiaro che dobbiamo fissare regole e norme per proteggere i cittadini (dobbiamo fare sempre tutto nell'interesse del popolo) e i dati. Non possiamo certamente pensare di non regolare questa materia, tuttavia non dobbiamo perdere troppo tempo in regolazioni sofisticate, in ragionamenti sulla sicurezza dei dati e delle reti e in complessissime valutazioni coordinate dei rischi, su cui - lo ribadisco - stiamo facendo un gran *caos* sia per mancanza di competenze, sia perché stiamo trascurando l'importanza del dato, che è centrale nell'economia. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

CALIENDO (*FI-BP*). Brava!

TIRABOSCHI (*FI-BP*). Colleghi, vorrei dirvi ancora una cosa. Negli ultimi due o tre anni abbiamo generato l'80-90 per cento dei dati rispetto al totale di quelli generati dall'inizio dell'umanità fino a un biennio, triennio fa (vale a dire, solo il 10-20 per cento). È su questo che dobbiamo ragionare con l'Europa, ma l'Europa, attraverso i commissari che la guideranno, dovrà assolutamente ridefinire meglio la politica industriale, cosa che non ha fatto negli ultimi venti o trent'anni.

Fatemi aggiungere ancora una riflessione. L'Italia può giocare una partita importante in questo momento; non lasciamola giocare né alla Francia, né alla Germania. Dobbiamo avere il coraggio, la visione, la forza e la determinazione per smontare questo asse. Mettiamoci dentro, incuneiamoci lì.

Noi abbiamo un *player* che è stato molto importante, il cui *brand* è ancora oggi mondiale; lo dico veramente, non solo per appartenenza al territorio, ma perché ci credo davvero. (*Richiami del Presidente*). Termino. Questo *brand* è Olivetti. Gli stabilimenti industriali Olivetti possono diventare veramente la sede di una piattaforma digitale europea, dove possiamo costruire tutto ciò che ruota attorno ai *big data*, agli *smart data*, alle tecnologie digitali, tutto quel mondo innovativo che serve a dare una risposta alle future generazioni. Vi invito veramente a riflettere con maggiore profondità su questi argomenti. (*Applausi dal Gruppo FI-BP. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Modena. Ne ha facoltà.

MODENA (*FI-BP*). Signor Presidente, saluto il Governo e i colleghi e auguro buon pomeriggio. Ringrazio molto la senatrice Tiraboschi, perché ha toccato uno dei due argomenti che volevo affrontare in sede di discussione generale, che riguardano il disegno di legge in esame, di conversione di un decreto-legge noto solo - non so perché - come decreto Brexit, mentre in realtà tocca altre due questioni che sono vitali.

Sulla questione della Brexit non interverrò. Ascolterò ovviamente i colleghi della Commissione e il senatore Fantetti, che per noi è il massimo esperto in materia, anche per le relazioni che intrattiene con l'Inghilterra e mi soffermerò su altre due questioni.

Giustamente la senatrice Tiraboschi ha introdotto la questione relativa alla tecnologia. Ricordiamo che a dicembre è sorto il problema relativo alla questione della tecnologia 5G, detenuta sostanzialmente, come sappiamo, da una delle più grandi società cinesi, che domina completamente il mercato. In particolare, era sorto un problema con riferimento a Infratel, che è una società *partner* del Ministero e quindi dello Stato, in merito alla fornitura di apparati tecnologici. In pratica, il Paese ha scoperto all'improvviso che si poteva trovare di fronte a una gestione cinese dei propri dati sensibili. Se non ricordo male, avvenne più o meno nel periodo in cui Di Maio gironzolava - nel senso che era - negli Stati Uniti d'America e venne anche avvertito da questo punto di vista. Per questo immagino che sia stata, poi, introdotta in questo decreto-legge - e non a caso all'articolo 1 - la partita relativa alla possibilità di esercitare quella che viene chiamata la *golden share* sulla tecnologia 5G.

Credo tuttavia che sia il caso di aggiungere, perché è una questione rilevante, visto che si vuole parlare anche di sicurezza, che la problematica connessa alla presenza di questo colosso cinese in tutti i punti sensibili della nostra economia non è certamente sorta adesso - anzi, di fatto, il via libera è stato dato dai Governi di centrosinistra - e vede una presenza rilevante in società del calibro di Enel, Terna, Fastweb, Ferrovie dello Stato e Poste italiane.

Credo che, oltre alle previsioni che sono state fatte - presumo sull'onda degli avvertimenti che gli Stati Uniti hanno dato al vice *premier* Di Maio - forse andrebbero lette con maggiore attenzione le indicazioni che vengono date nei documenti di sicurezza nazionale, che ogni parlamentare ha avuto in allegato alla relazione annuale (è scritto anche nella relazione del 2018) e si riferiscono alle problematiche relative a spionaggio e acquisizione che si possono fare di tutti i dati da parte delle potenze straniere. Poi, possiamo anche

decidere di stare con l'una o con l'altra - da questo punto di vista, la politica estera di questo Governo a me appare un po' misteriosa, quindi non mi pronuncio - però la consapevolezza del quadro che, a mio avviso, va oltre la possibilità di esercitare semplicemente la *golden share* con riferimento al 5G, dovrebbe essere quantomeno oggetto di una corretta informazione nei confronti del popolo italiano.

C'è poi un altro aspetto che vorrei toccare circa la questione della cartolarizzazione dei crediti. Si tratta di un tema sul quale i colleghi del MoViamento 5 Stelle dovrebbero darmi qualche spiegazione. Perché? Giustamente avete fatto una battaglia per la tutela dei risparmiatori; lo posso capire: effettivamente, da parte delle banche a volte viene messo in atto un comportamento un po' allegro. Mi dovete però spiegare per quale motivo, alla fine, la normativa che è stata richiamata, in modo sintetico ma puntuale, dal relatore, su come sistemare i crediti deteriorati delle banche, tanto per intendersi, si traduca nella sostanza in un rischio che è trasferito non tanto allo Stato e ai fondi a garanzia, quanto a coloro che andranno a sottoscrivere quei prodotti all'interno dei quali ci saranno crediti deteriorati con il bollino magari delle tre B. Questo credo sia assolutamente incomprensibile, tenendo conto del tipo di politiche che le forze della maggioranza vogliono portare avanti.

Il problema è che, di fatto, pur con la garanzia dello Stato - e anche su questo potremmo discutere - si va a fare una cartolarizzazione delle sofferenze. Ciò significa che una banca può fare un'operazione in base alla quale cartolarizza i famosi debiti in sofferenza (che pesano nei bilanci delle banche): si emettono titoli che avrebbero come garanzia dei mutui, ma il rischio viene trasferito ai sottoscrittori finali delle obbligazioni, che potranno non vedere il rimborso degli interessi o comunque del capitale a scadenza nel momento in cui non vi fosse una effettiva riscossione dei mutui.

Francamente, credo che una politica in base alla quale, da una parte, si va a raccontare che si difendono i risparmiatori e, dall'altra, si mette in piedi un sistema in cui invece il risparmiatore rischia di trovarsi il prodotto prefabbricato dalla propria banca, con la certificazione delle tre B (per quanto articolata, annessa e connessa) che alla fine ricasca sul vecchietto di turno che non sa bene dove andare a investire qualcosa, non sia in linea con quanto detto e proclamato in tutte le salse da questo Governo del cambiamento.

Non discuto il fatto che le banche siano piene di questa roba perché la gente non paga, ma discuto il fatto che non si può avere una testa bifronte: da un lato prevedere un fondo di garanzia e dire che i risparmiatori truffati devono essere ripagati e, dall'altro, mettere in circolazione strumenti che possono consentire il perpetuarsi di questa impostazione. Tenete conto che la società civile, quella che chiamereste semplicemente il popolo, avveduto e che un po' conosce i meccanismi, si rende perfettamente conto che questa roba entra in circolo con tutta una serie di conseguenze che possono essere negative per i singoli.

In conclusione, credo che ci voglia un po' più di chiarezza di idee, con riferimento alla questione del 5G, e un poco più di coerenza con riferimento alla tutela dei risparmiatori. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).*



PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Comincini. Ne ha facoltà.

COMINCINI (PD). Signor Presidente, il decreto-legge sulla Brexit, che disciplina servizi bancari, finanziari ed assicurativi in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di un accordo, vede il Partito Democratico sostanzialmente d'accordo con le misure di salvaguardia in relazione ad alcuni settori problematici conseguenti al possibile recesso del Regno Unito dall'Unione europea senza un *deal* predefinito.

Il decreto-legge interviene, tra le altre cose, con una serie di garanzie per le attività degli operatori del Regno Unito attivi in Italia e per quelli italiani attivi nel Regno Unito. Riteniamo che si tratti di una norma ordinamentale, che consente all'ordinamento giuridico italiano di funzionare, permettendo di continuare a lavorare, a studiare, a investire, a farsi curare, in sostanza ad operare, sia agli italiani presenti nel Regno Unito, sia ai sudditi di Sua Maestà britannica che si trovano nel nostro Paese: tutto ciò in conseguenza della rottura della concordia comunitaria scaturita dall'uscita del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dal sistema dell'Unione europea.

Le norme puntano sostanzialmente a permettere a banche britanniche, imprese di investimento e istituti di moneta elettronica, che operano mediante succursali del Regno Unito, di continuare la propria attività in Italia anche durante il periodo transitorio, che il decreto-legge prevede in diciotto mesi, previa notifica alle autorità competenti tre giorni prima della data della Brexit. Le banche britanniche, che svolgono attività di raccolta del risparmio, non possono concludere nuovi contratti o rinnovare quelli esistenti. Per le banche che partecipano alle aste dei titoli di Stato non è invece richiesta la notifica, ad eccezione dell'attività di raccolta del risparmio. Per poter continuare ad operare in Italia, anche dopo il periodo transitorio, o costituire un intermediario italiano, questi soggetti dovranno presentare un'apposita domanda entro sei mesi dall'avvio della transizione.

Nel decreto-legge si rafforza inoltre il *golden power* sulla tecnologia 5G, anche dopo le polemiche seguite agli accordi con la Cina sulla nuova Via della Seta. La rete 5G è una struttura portante delle nostre infrastrutture digitali ed era quindi fondamentale e importante intervenire in questo ambito. Soprattutto a seguito degli accordi che si sono sviluppati con la Cina, il Governo ha deciso di inserire queste norme accanto a quelle preponderanti sulla Brexit. Con questa scelta l'operatore o gli operatori di telecomunicazione che vorranno acquisire le reti 5G dovranno comunicarlo preventivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri con un certo anticipo, affinché poi il Governo possa decidere se esercitare il veto sull'operazione oppure imporre specifiche prescrizioni. Credo che sia quanto mai importante - ed era anche fondamentale farlo in maniera celere dopo l'accordo con la Cina - andare a normare questi delicati aspetti.

Il decreto-legge in discussione regola anche le prestazioni sanitarie in caso di *no deal* per i cittadini britannici. Il testo prevede che, a condizione di reciprocità con i cittadini italiani, per quei soggetti si deve applicare fino a

tutto il 2020 il regolamento europeo n. 883 del 2004 per le prestazioni sanitarie e sociali.

Il decreto-legge prevede che le banche del Regno Unito, le imprese di investimento e gli istituti di moneta elettronica britannici operino in conformità alle disposizioni in materia bancaria e finanziaria, e siano loro applicabili dal giorno antecedente la Brexit. Questa previsione vale fermo restando quanto previsto dal decreto per il periodo transitorio. Una volta rilasciata l'autorizzazione, gli operatori potranno operare in via definitiva secondo quanto previsto dalle disposizioni nazionali applicabili, fermo restando quanto previsto per le istanze autorizzative per le banche e le imprese di investimento aventi sede nel Regno Unito e abilitate alla partecipazione alle aste di titoli di Stato, per i quali non è richiesta la presentazione della notifica, salvo che per continuare ad esercitare l'attività di raccolta del risparmio.

Le banche e le imprese di investimento del Regno Unito che alla data del recesso prestano servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, sul territorio italiano in regime di libera prestazione di servizi, possono continuare a svolgere in Italia le stesse attività solamente nei confronti delle controparti qualificate e dei clienti professionali.

Il decreto-legge stabilisce anche che deve svolgersi entro quindici giorni dalla Brexit l'obbligo di comunicare ai clienti, nonché agli altri soggetti con cui intrattengono rapporti nella prestazione dei servizi alle autorità competenti, le iniziative adottate per garantire l'ordinata cessazione dell'attività da parte di quei soggetti del Regno Unito che operano nel territorio italiano e che per il decreto-legge dovranno appunto interrompere le proprie azioni in Italia entro la data della Brexit. Si tratta degli istituti di pagamento del Regno Unito, dei gestori dei fondi del Regno Unito, degli OICR, nonché degli istituti di moneta elettronica che operano sul territorio italiano in regime di libera prestazione dei servizi o tramite agenti o soggetti convenzionati, così come le banche e le imprese di investimento del Regno Unito che prestano servizi di investimento in regime di libera prestazione a favore dei clienti al dettaglio.

Sono ammesse dopo la Brexit le operazioni per la chiusura dei rapporti già in essere, ma nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi dalla data di recesso, con l'osservanza dei termini di preavviso per lo scioglimento dei contratti. Entro sei mesi tali soggetti proseguono l'attività svolta precedentemente alla data della Brexit solo per la gestione dei rapporti in essere alla data di recesso, senza possibilità di concludere nuovi contratti né di rinnovare, anche tacitamente, quelli esistenti.

Un'altra norma del decreto-legge prevede che i soggetti italiani che operano nel Regno Unito possano continuare le proprie attività dopo la Brexit nel periodo transitorio di diciotto mesi previa notifica alle autorità competenti nel rispetto delle disposizioni previste nel Regno Unito. Tale notifica va effettuata entro tre giorni lavorativi antecedenti alla Brexit. I soggetti italiani possono continuare ad operare nel territorio del Regno Unito oltre il periodo transitorio se entro dodici mesi anteriori alla fine dello stesso periodo transitorio presentino alle autorità competenti un'istanza apposita. I soggetti italiani che abbiano già operato l'istanza entro la data della Brexit non saranno tenuti alla notifica prevista per operare nel periodo transitorio.

Credo che l'azione che abbiamo svolto in Commissione di analisi degli emendamenti, anche con nostre proposte così come con il dibattito che abbiamo sviluppato su quelli presentati da altri colleghi, abbia permesso sicuramente di migliorare il provvedimento.

Siamo soddisfatti del fatto che le norme relative al Comitato interministeriale per l'economia digitale siano uscite da questo provvedimento. Abbiamo detto che anche per noi questo aspetto è importante, è da trattare e da sviluppare, anche in coerenza con quelle che oggi sono le competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica e di quello per il credito ed il risparmio e crediamo che ci debba essere un'altra sede nella quale poter discutere di queste specifiche ed importanti norme.

Riteniamo importante e rilevante che si sia proceduto a eliminare le norme che avevano un'attinenza con l'operatività bancaria e, in modo particolare, con alcune tipologie specifiche di banche: erano norme intrusive che siamo lieti siano state accantonate da questo provvedimento.

Resta, invece, aperta - mi auguro che anche nella discussione generale che stiamo sviluppando possano esserci elementi positivi di novità - la questione relativa all'aeroporto di Linate. Sono lombardo e milanese e, quindi, ritengo che una attenzione in questo decreto debba esserci e debba consentire a chi oggi gestisce il sistema aeroportuale lombardo di poter continuare a farlo nelle condizioni migliori possibili, tenuto conto di quanto sta accadendo con l'operazione della Brexit e di quanto potrebbe accadere senza un accordo.

Mi auguro che questa discussione possa portare a un accordo e al raggiungimento di una conclusione positiva anche su questi aspetti. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo classico «Cagnazzi» di Altamura, in provincia di Bari, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1165 (ore 17,06)**

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mallegni. Ne ha facoltà.

MALLEGNI *(FI-BP)*. Signor Presidente, porto via pochissimo tempo all'Assemblea, perché vorrei stigmatizzare un fatto che ho evidenziato anche in 8ª Commissione. Leggendo la scheda di lettura, che il Senato invia a tutti i senatori relativamente agli atti che sono all'attenzione delle Commissioni e dell'Aula, la prima cosa che mi è balzata agli occhi è stata questa: normalmente, all'interno della scheda di lettura, all'articolo 1 ci sono l'oggetto e l'ambito di applicazione, ma in questa scheda di lettura l'oggetto e l'ambito di applicazione sono stati inseriti all'articolo 2. Ho pensato che si trattasse di un errore e, invece, non è così, è che la questione del 5G è stata sparata con una

fionda, all'ultimo minuto, nel documento della Brexit, che non c'entra assolutamente nulla con il provvedimento che oggi quest'Assemblea si accinge a votare.

Non abbiamo posto questioni, se non quelle ricordate poco fa dai colleghi, sul provvedimento della Brexit. C'è qualche necessità di aggiustamento, ma l'elemento 5G, estremamente ben descritto poco fa dalla collega Tiraboschi, non c'entra assolutamente nulla con il provvedimento e voi fate finta di niente? Questo tema andava isolato per intensità, qualità e caratura: fra un anno e mezzo spegniamo il 700 Megahertz e andiamo a finire sul 5G. L'Europa chiude questo canale - che riguarda anche l'Italia e che per noi vale circa 2,5 miliardi di euro - e ripartiamo. Peraltro, entrando nel merito anche di quanto ho detto al Presidente dell'8ª Commissione, ricordo che siamo di fronte a una competenza specifica della Commissione lavori pubblici e comunicazioni, che è appunto l'8ª Commissione. Tale Commissione non ha espresso un parere in sede referente, dove avremmo potuto intervenire e svolgere un ragionamento serio sull'argomento, essendo l'argomento inserito all'ultimo minuto all'interno di un decreto-legge che non c'entra assolutamente nulla. Noi abbiamo tentato di porre rimedio a questo e non lo dico perché è un problema di Forza Italia (se fosse un problema di Forza Italia si risolverebbe tutto), ma perché è un problema di questo Parlamento. Di questo argomento avete parlato in Commissione finanze questa mattina (fra gli altri, la senatrice Conzatti). *(Il relatore parla con il rappresentante del Governo)*. Se volete, io smetto. Se vi disturba il fatto che un senatore di Forza Italia dica qualcosa su questi argomenti, io la smetto. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Dato che sono le 17,10, a quest'ora posso anche andare a prendere un tè, se volete. Volevo invece parlare proprio di lei, sottosegretario Villarosa (rivolgendomi alla Presidenza, altrimenti vengo redarguito, com'è giusto che sia).

Noi abbiamo presentato degli emendamenti, il primo dei quali di soppressione del punto 1, perché volevamo che venisse fatto un provvedimento *ad hoc* e voi, che siete quelli dei provvedimenti *ad hoc* - perché ogni volta che noi richiamiamo un argomento dite che se ne parlerà in un provvedimento *ad hoc* e l'avete fatto in tutte le Commissioni - questa volta che siamo noi a chiederlo infilate così in un decreto un provvedimento da 2,5 miliardi di euro, che riguarderà la vita di tutti i cittadini, nativi e non nativi digitali, come usa dire la mia collega senatrice Tiraboschi molto bene. Abbiamo proposto che nel comitato che andrà a verificare i requisiti delle aziende che potranno aggiudicarsi il servizio 5G vengano inseriti due rappresentanti dei rami del Parlamento e ci è stato chiesto un testo 2, dalla Commissione, e noi diligentemente abbiamo predisposto un nuovo testo, l'emendamento 1.11 (testo 2), in cui abbiamo scritto che il gruppo di coordinamento di cui al comma 4 trasmetta trimestralmente una relazione nientemeno che al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (che, è notorio, sono degli scalmanati che girano per il Parlamento). Ebbene, lei stamattina ha detto (è nel resoconto) che sì, è interessante, ma il comitato vuole avere le mani libere. Che vuol dire: il comitato vuole avere le mani libere? Lo dico a voi senatori: il comitato - e non quello parlamentare, ma il comitato che siede a Palazzo Chigi, che non è composto da rappresentanti della politica ma da funzionari, generali, ammiragli, scienziati - vuole avere le mani libere. Che vuol dire che vuole avere le

mani libere? È perché il Parlamento si permette di entrare nel merito di queste questioni? Guai a voi parlamentari se vi interessate delle sorti del Paese, perché il comitato vuole avere le mani libere! Onestà assoluta: mani libere. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Vi dovete vergognare, lei si deve vergognare a dire queste cose in Commissione e se stamattina ci fossi stato io forse non sarebbe finita bene. Lei non si può permettere di dire davanti al Parlamento che il comitato di Palazzo Chigi vuole avere le mani libere rispetto ad una richiesta del Senato della Repubblica, del Parlamento italiano, che vuole soltanto governare i processi.

ENDRIZZI (*M5S*). Li avete governati voi, i processi!

MALLEGNI (*FI-BP*). Questo è vergognoso ed è su questo che voi vi dovete soffermare, perché non è un problema di Forza Italia o del senatore Mallegni, ma è un problema dell'assetto democratico di un Paese. Questo è il sistema.

Per riassumere, concludendo prima di aver esaurito il tempo a me assegnato: un intervento così importante sulle sorti del futuro del Paese, dove transiterà tutta quella che sarà la nostra vita, perché la nostra vita è gestita dai nostri *smartphone*, che sono le nostre scatole nere, viene inserito con una fucilata all'interno di un provvedimento che non c'entra assolutamente nulla e parla di Brexit, che è un argomento altrettanto importante; viene esautorata la Commissione di merito; non ci viene consentito di discutere nel merito di questo argomento, soltanto la senatrice Tiraboschi ha sollevato con dovizia di particolari un argomento del genere e lei, a una nostra richiesta di inserire un controllo del Parlamento, dice: «Vogliamo le mani libere». Vi dovete vergognare! (*Applausi dai Gruppi FI-BP e FdI*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lanzi. Ne ha facoltà.

LANZI (*M5S*). Signor Presidente, gentili colleghi, questo decreto-legge pone soluzione ad un errore, un errore di presunzione o forse una sottovalutazione delle implicazioni che il voto sulla Brexit ha determinato.

Ad oggi, abbiamo poche certezze e tanti dubbi: questo testo di legge di cui discutiamo è stato elaborato per fornire uno strumento utile ai tanti lavoratori, italiani e britannici, e alle tante aziende per contrastare la situazione di incertezza che verrebbe generata da una uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea senza la ratifica di accordi che ne limitino l'impatto.

Parlo di sottovalutazione, potrei anche parlare di leggerezza per riferirmi al voto che i cittadini britannici hanno espresso nel giugno 2016, fomentati da forze politiche miopi che anche subodorando le difficoltà legate all'esito della vittoria di misura (appena quasi il 52 per cento per uscire, contro oltre il 48 per cento per rimanere) sono poi praticamente sparite nel giro di un paio d'anni.

Cosa resta, però, è il danno fatto alla Gran Bretagna e all'Europa tutta. Tra l'altro, un'uscita senza accordo è uno schiaffo molto forte a quasi la metà degli inglesi, il 48 per cento dei cittadini, come dicevo poc'anzi, che si erano

espressi in favore dell'Unione europea e che ora si vedono dimenticati totalmente dai loro rappresentanti politici. Rappresentanti che, ricordo, sono stati capaci in pochi giorni di votare contro un'uscita dall'Europa senza accordo, per tre volte contro l'accordo stesso, chiuso dalla *premier* May, e anche contro un nuovo *referendum* sulla Brexit. Praticamente è la resa delle armi di chi è stato chiamato a rappresentare gli elettori e deve prendere alcune decisioni, nel bene o nel male. Chi ne fa le spese? Ovviamente, tutti i cittadini, europei e britannici.

I legami che abbiamo con il Regno Unito sono stretti e molto importanti per centinaia di aziende e professionisti. Il ruolo che Londra ha svolto in questi anni, come centro economico e finanziario di tutta Europa, ci pone ora di fronte alla necessità di ridefinire e riorganizzare l'intero mercato finanziario intra e extra europeo.

In apertura del mio intervento parlavo di pochissime certezze che abbiamo in questa fase di transizione e purtroppo sono tutte certezze molto negative. Innanzitutto, parliamo del settore bancario e finanziario: già in questi ultimi due anni tutti i grandi gruppi bancari hanno dovuto ricollocare le loro sedi, spostare personale, spendere centinaia di milioni di euro per contrastare questa situazione. In secondo luogo, le persone: sono centinaia di migliaia gli europei che per lavoro si trovano nel Regno Unito e che vivono un periodo di estrema incertezza.

Infine, gli scambi commerciali: come Paese abbiamo un *export* verso il Regno Unito di oltre 23 miliardi di euro mentre importiamo merci per soli 11 miliardi. Un saldo commerciale di oltre 12 miliardi a nostro favore che purtroppo soffrirà di una contrazione per le nostre aziende, che patiranno sicuramente per questa situazione.

Prevenire è meglio che curare. Quante volte lo abbiamo sentito dire? Proprio per questo è stato proposto il testo che stiamo discutendo oggi: per prevenire le implicazioni di una *hard* Brexit, perché dopo sarebbe troppo tardi.

Se è pur vero che gli accordi principali sono coordinati a livello europeo, dotarci di strumenti flessibili per un periodo di transizione è quanto mai necessario. In particolare, verranno tutelati i gruppi bancari, gli intermediari e gli operatori, al fine di assicurare la stabilità finanziaria, l'integrità dei mercati e la tutela degli investitori e della clientela.

Per i cittadini britannici residenti da almeno cinque anni nel nostro Paese si prevede la possibilità di richiedere uno speciale permesso di soggiorno, che consentirà la loro permanenza sul territorio italiano, contestualmente alla salvaguardia dei diritti sanitari e sociali.

Giustamente vengono, dopo tanti anni di difficoltà organizzative, potenziati gli uffici consolari del Regno Unito, vista la mole di lavoro che li impegna ogni giorno. Onestamente, fatemi dire, è scandaloso che questo potenziamento forte degli uffici e del personale necessario a gestire le pratiche non sia stato fatto prima, dagli scorsi Governi. Gli italiani registrati in Gran Bretagna risultano essere oltre 330.000. Ma se contiamo quanti non sono registrati all'AIRE, il numero dei nostri connazionali arriva alle 700.000 unità. Un numero impressionante di persone a cui, fino ad oggi, non è corrisposto un egual impegno delle nostre istituzioni.

Ma tornando al testo del provvedimento, voglio lanciare un campanello d'allarme. Qui mancano due elementi fondamentali, ma sono sicuro che il Governo li integrerà in provvedimenti futuri: il primo, è un incentivo per il rientro di tanti cittadini italiani che sono emigrati nel Regno Unito e che costituiscono un patrimonio di esperienza e di capacità che il nostro Paese deve valorizzare. Oggi ragioniamo su cervelli e ricercatori, ma dobbiamo allargare i nostri orizzonti. Per coloro che hanno maturato importanti esperienze lavorative all'estero, anche in assenza di un titolo di laurea, è nostro interesse che tornino nel nostro Paese ad arricchire il nostro tessuto lavorativo e produttivo.

Il secondo elemento, non meno importante, è uno scudo per le tante aziende che esportano merci in Gran Bretagna. Il settore agroalimentare *in primis*, ma non solo. È necessario pensare preventivamente a norme fiscali per le tante realtà che certamente avranno sofferenze dalla Brexit, anche in presenza di accordi con l'UE.

Concludo con una speranza. La mia opinione personale è che gli inglesi, se andranno al voto nelle prossime elezioni europee il 26 maggio, lo faranno per dare un segnale molto forte al loro Governo, un segnale di unità, un segnale europeista. Andranno in massa ai seggi per attribuire simbolicamente al 26 maggio la data del secondo *referendum*, quel *referendum* non ancora concesso e più volte richiesto dalla piazza.

Ci sono molti modi per perdere la giusta via, ma solo uno per ritrovarla: tornare sui propri passi. Un anonimo scrisse: «Ci vuole coraggio per innamorarsi, ma ci vuole

ancora più coraggio per tornare indietro e riparare quello che si è rotto». Ecco, io vorrei parafrasare questo anonimo: ci vuole coraggio per andarsene ma ci vuole ancora più coraggio per tornare indietro e ricostruire insieme una nuova Europa, che veda in questa grande comunità anche i cittadini inglesi. Possono ancora tornare sui propri passi e io mi auguro possano trovare quel coraggio che non aspetta altro di essere palesato. (*Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fantetti. Ne ha facoltà.

FANTETTI (*FI-BP*). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, intervengo su un tema a me molto caro, come residente italiano nel Regno Unito da un paio di decenni, un tema sul quale abbiamo perso tutte le certezze che avevamo.

Pensavamo che gli inglesi fossero un popolo estremamente pratico, interessato a portare avanti l'interesse pubblico, con una programmazione chiara. Questi capisaldi del pensiero di noi italiani nel Regno Unito sono stati messi a dura prova dalla gestione della cosiddetta Brexit, della quale la storia ci dirà se è stato uno dei più grandi fallimenti del Dopoguerra da parte del Regno Unito o l'occasione per fare quel salto avanti che i proponenti della Brexit hanno venduto.

Faccio notare che è ancora aperta la possibilità per il Regno Unito di guadagnare un'indipendenza nella politica commerciale, che potrebbe consentirgli, per esempio, di entrare in una zona di libero scambio, come quella

nordamericana, estremamente efficiente, e di fungere da piattaforma per l'Europa in quel mercato. La presidenza Trump ha sempre sostenuto questa possibilità, che rimane uno degli argomenti forti della Brexit. Vedremo come andrà a finire. Certamente, nella situazione in cui il Governo May si trova adesso, con la necessità di raccogliere consensi all'interno del Parlamento di Westminster, *across the aisle*, dall'altra parte, quindi nell'opposizione laburista, il principio della *customs union*, dell'unione doganale, vale a negare questa possibilità.

Quindi, ad oggi, nessuno ha certezze. Non si sa ancora se sarà quel grandissimo fallimento che viene venduto nei *media* internazionali o la possibilità di fare un salto in avanti. Ricordo che il Regno Unito è entrato nell'Unione europea, nel Mercato unico europeo, nel 1974, perché ha ritenuto che fosse commercialmente utile alle proprie imprese fare da caposaldo per imprese extraeuropee, in particolare quelle giapponesi, per farle entrare nel mercato europeo, che, nel frattempo, era diventato un esempio di successo. Non per niente, tutte le fabbriche giapponesi che sono arrivate in Europa si sono insediate nel Regno Unito. Dietro al pensiero dei *brexiteer*, cioè della fazione più dura (il cosiddetto *European reform group* del partito conservatore, c'è soprattutto questo obiettivo che, bisogna essere oggettivi, potrebbe essere anche una grande opportunità commerciale. Vedremo, la storia ci dirà da che parte sono andati.

Quello che però è già nel presente e che dobbiamo valutare è che la Brexit, sinceramente, produce nel presente una serie di disastri. Il primo è a livello costituzionale; come sapete, colleghi, gli inglesi non hanno una Costituzione scritta, ma esiste e idealmente vede al centro l'azione del Parlamento inglese, della House of commons. Sulla base del principio di sovranità assoluta di quello che loro considerano un prestigioso e antico Parlamento nel mondo, quello di Westminster, i *brexiteer* hanno combattuto questa battaglia. Tuttavia, tutti noi abbiamo verificato che lo stesso Parlamento inglese, rispetto alla tradizione occidentale della divisione tripartita dei poteri da Montesquieu ad oggi, subisce una condizione di inferiorità funzionale rispetto all'azione di Governo. Una delle scoperte che abbiamo fatto tutti è che all'interno di Westminster esiste una regolamentazione in base alla quale il *business* del *Government*, cioè l'attività di Governo ha una primazia rispetto a qualsiasi altra attività del Parlamento e questo è qualcosa cui noi, che abbiamo una tradizione parlamentarista diversa, guardiamo con orrore. Tale circostanza stupisce quanti hanno sentito portare avanti la Brexit in base alla rivendicazione della centralità del Parlamento inglese, che solo adesso, dopo ben tre tentativi andati a vuoto del Governo di ottenere un'approvazione sull'accordo di uscita, viene scalfita; per cui adesso verificiamo che il Governo inglese ha iniziato a rispettare un po' di più il Parlamento.

Allo stesso modo verificiamo che c'è una crisi costituzionale all'interno del Regno Unito. In realtà, solo l'Inghilterra ha votato per uscire: la maggioranza dei residenti britannici della Scozia, dell'Irlanda del Nord e del Galles ha votato per rimanere. Si è determinato pertanto un problema di integrità del Regno Unito, con particolare gravità della situazione dell'Irlanda del



Nord. Questo è stato esemplificato più volte attraverso il cosiddetto *hard border*, cioè il confine che si verrebbe a creare tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord e che gli accordi di pace oramai trentennali avevano cancellato.

Quindi vedremo. Non siamo ancora in grado di decidere cosa succederà; verificiamo che tutta una serie di principi che noi davamo per assodati sono saltati. Tra questi c'è, ahimé, la libertà di movimento all'interno dell'Unione europea. Quattro sono le libertà che gli inglesi hanno cercato di scalfire a Bruxelles e che invece i 27 Paesi hanno difeso, dimostrando che l'Europa, quando è unita, può essere estremamente efficace. Gli inglesi avevano sottovalutato la capacità di reazione e l'unitarietà della reazione degli europei e continuano, in certo modo, ancora a sottovalutare. Su quelle quattro libertà si basano l'Unione europea e il mercato comune, tra cui quella di movimento delle persone, che riguarda tanti, tantissimi di noi italiani. Desidero sempre ricordare che il dato dei 700.000 italiani residenti nel Regno Unito non è una *fake news*, ma ci deriva dalle autorità inglesi sulla base delle partite IVA e dei codici fiscali aperti a cittadini italiani da parte dell'autorità inglese: sono *national insurance number* attribuiti a cittadini italiani. Quindi vi sono effettivamente 700.000 cittadini italiani che si sono spostati nell'Unione europea liberamente, come hanno fatto in altri Paesi dell'Unione - vivaddio - ed è questo il grande successo dell'Unione europea, del disegno europeo. Troppe volte sottovalutiamo gli effetti positivi di far parte dell'Unione europea, compresa la libertà di movimento delle persone. Ecco, questo è destinato a venire meno. Noi siamo stati molto generosi, con questo decreto-legge, nel riconoscere i diritti dei britannici in Italia. Abbiamo interesse a farlo, perché sono una frazione di quanti siamo noi nel Regno Unito, cioè sono meno di un decimo di quanti siamo noi; vogliamo vederci riconosciuti con reciprocità gli stessi diritti e quindi facciamo bene ad estenderli.

Tuttavia, nell'azione di questo decreto-legge (a parte la congruità di alcuni argomenti con la questione Brexit, sulla quale congruità non entro, perché ovviamente è tutt'altro), abbiamo sottovalutato i diritti e i bisogni dei cittadini italiani nel Regno Unito. Vi faccio notare che, su una ventina di articoli, ce n'è uno solo che riguarda i numerosissimi (700.000) cittadini italiani nel Regno Unito e concerne il fatto che c'è necessità di aumentare i servizi consolari a loro disposizione. Su questo punto abbiamo presentato una serie di emendamenti, che poi avremo modo di esporre e che tuttavia il Governo non ha ritenuto di accettare (e questo è grave), per specificare che queste risorse devono andare ai cittadini, quindi, se si assumono 50 funzionari consolari in più per la rete, questi funzionari devono andare nel Regno Unito. Nel Regno Unito c'è un funzionario consolare ogni 6.000 iscritti: 6.000 rispetto ai 330.000, quindi ce n'è uno ogni 12.000 effettivi, a fronte di uno ogni 90 in Italia, in un Comune, per l'erogazione degli stessi servizi. Se non scrivete che, dei 50 funzionari in più che verranno assunti, una quota che si spera consistente deve andare nel Regno Unito, vi state semplicemente scordando dei cittadini italiani nel Regno Unito. Se non scrivete che qualche soldo in più a favore dei consolati deve servire per la riapertura del consolato di Manchester, che copre un'enorme area del Paese, con circa 40.000 italiani che li convergono (consolato di Manchester che, ahimè, nella scorsa legislatura, i Governi precedenti hanno riaperto quattro o cinque volte, ma che se andate a

Manchester non c'è), ecco, se non lo scrivete, vi scordate un pezzo importante, vi scordate di adempiere al vostro dovere, come Governo, di fornire i servizi a questa grandissima comunità: gli italiani residenti nel Regno Unito. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Bertoldi. Ne ha facoltà.

DE BERTOLDI (*Fdi*). Signor Presidente, cercherò di non rubare troppo tempo, visto che questo è il secondo intervento che faccio sul tema dell'Europa, dopo quello di ieri. Cercherò magari anche di essere più buono, visto che siamo nella settimana santa. Però, signor Presidente, non mi può impedire di ritenere che questo decreto Brexit e questo argomento rappresentino davvero una pietra miliare nel fallimento di questa unità europea. La fuoriuscita di uno dei Paesi fondanti ed essenziali dell'Europa, di uno dei Paesi più importanti del nostro continente credo non possa non essere riconosciuta come, appunto, il fallimento dell'Europa degli eurocrati, il fallimento dell'Europa dei burocrati, il fallimento di un'Europa che non appartiene ai popoli europei, ma che appartiene piuttosto ad altre consorterie.

Brexit vuol dire quindi riflettere innanzitutto sul perché c'è stato questo *referendum*, che ha fatto uscire un'importante nazione europea, e magari anche riflettere nell'ottica che non avvengano altre fuoriuscite, nell'ottica, cioè, che l'Europa dal 26 maggio in avanti possa rinforzarsi e non avere più Brexit, Italexit, Germanexit, ma possa avere piuttosto una nuova vitalità, nella luce e nello spirito di quei Trattati che proprio qui da Roma diedero il "la" a un'Europa che ben poco aveva da spartire con quella che purtroppo oggi abbiamo di fronte.

Nel merito, Fratelli d'Italia - lo diciamo chiaramente - è solidale con il popolo inglese, è solidale con l'Inghilterra, è solidale con un popolo che ha deciso, assumendosene la responsabilità, il rischio e le conseguenze, di uscire dall'unità europea. Un popolo che non ha accettato, come abbiamo detto ieri, quell'Europa a trazione franco-tedesca, che non ha garantito la *par condicio* e non ha garantito ai popoli europei di competere con un costo del lavoro, con un costo del denaro e con un costo dell'energia assimilabili, quell'Europa che, in sostanza, è andata a incidere solamente su alcuni interessi, che favorivano alcuni Paesi piuttosto che altri e che non ha saputo dare pari opportunità ai Paesi membri dell'Unione europea. Ecco perché siamo solidali e comprendiamo il popolo inglese, anche se certamente non auspichiamo che altre nazioni siano costrette da questa Europa ad uscire. Perché ciò non accada, però, occorre - lo ribadiamo con forza e lo chiederemo nelle piazze e a tutti gli italiani - un'Europa diversa da quella a trazione di centrosinistra, che ha caratterizzato gli ultimi anni della nostra vita politica comunitaria.

Bruxelles, peraltro, sempre a proposito di Brexit, ha ostacolato l'accordo. Parliamoci chiaro: se il *deal* ad oggi non è stato concluso è perché qualcuno ha fatto di tutto affinché ciò non accadesse, perché si volevano ammonire i Paesi europei che dall'Europa, una volta entrati, non si può più uscire, magari come in certe consorterie più o meno legali, dalle quali, una volta che si è entrati, non è possibile uscire; quelle consorterie che tanto peso hanno in

certi ambienti vicini agli eurocrati e ai burocrati di Bruxelles. Ebbene, se questo era il messaggio che voleva dare l'Europa, se è per questo che il *deal*, l'accordo consensuale, non è stato ancora trovato, ecco che doppiamente siamo solidali con il popolo inglese. Doppiamente Fratelli d'Italia si adopererà perché l'accordo non sia punitivo, ma sia rispettoso di un popolo, che aveva buone ragioni per dire no a questa Europa. D'altra parte, ricordo a me *in primis* e a noi tutti, che quello inglese è un popolo che non si è fatto spaventare da Napoleone e neppure da Hitler e certamente non si è fatto spaventare e non si spaventa per il signor Juncker o per i suoi collaboratori di Bruxelles e dell'Unione europea. Quindi, solidarietà piena e totale ad un popolo e ad una nazione che dovranno trovare un accordo bonario e costruttivo con l'Italia e con il resto dell'Europa.

La Brexit significa anche dare delle risposte al tema dell'immigrazione e a quelle politiche immigrazioniste che il Regno Unito non accettava e che invece hanno caratterizzato, come ho ampiamente detto ieri, la politica dell'Unione europea, a trazione di centrosinistra. La Brexit vuol dire anche un maggior rispetto, da oggi in avanti, per le patrie, per i territori e per la sovranità nazionale. Se vogliamo costruire davvero un'Europa dei popoli, dovremmo partire dal rispetto per i popoli nazionali dell'Europa, dal rispetto per le tradizioni e per le necessità dei territori europei.

Quindi speriamo davvero che la Brexit significhi al più presto, possibilmente nei tempi autunnali previsti, un accordo non punitivo - lo ribadisco - che possa dare risposta alle emergenze che la Brexit comporta. Penso naturalmente alle emergenze per i nostri concittadini italiani residenti nel Regno Unito: sono oltre 300.000 quelli iscritti all'AIRE, ma si parla in realtà di oltre 600.000 italiani di fatto residenti nel Regno Unito. Dobbiamo preoccuparci che questi nostri concittadini vengano tutelati, nel momento in cui non ci fosse un accordo per la fuoriuscita della Gran Bretagna.

Dobbiamo tutelare le nostre esportazioni, il nostro *made in Italy*, i nostri prodotti ad indicazione geografica tutelata e protetta. Dobbiamo avere riguardo alle comunicazioni, alle vie stradali e ferroviarie e ai nostri giovani, che tanto si sono resi protagonisti con i programmi Erasmus. Tutti questi aspetti vanno considerati nei rapporti con uno Stato europeo che se ne va da questa Unione europea.

Nel merito, condividiamo l'impostazione che è stata data dalla maggioranza al decreto-legge in esame, che abbiamo discusso e approfondito in Commissione. Tuttavia - qui sono il nostro rammarico e la ragione per cui non potremo supportare con il nostro voto favorevole il disegno di legge in materia di Brexit - avremmo voluto da parte della maggioranza un atteggiamento più responsabile e attento anche ai consigli e ai suggerimenti che le opposizioni hanno avanzato, in modo costruttivo, nel corso dell'attività di Commissione.

Noi senatori del Gruppo Fratelli d'Italia abbiamo presentato alcuni emendamenti, che sono stati bocciati, addirittura per estendere il *golden power* al Governo, in sostanza per tutelare maggiormente la sicurezza nazionale. Non entro nel merito degli emendamenti, che esamineremo e voteremo nel prosieguo dei lavori, però credo che se la maggioranza avesse avuto un atteggiamento costruttivo e, come ha detto prima un collega di Forza Italia, avesse

saputo avere con le opposizioni un rapporto davvero vicino agli interessi del popolo e della nazione, si sarebbe potuta trovare una condivisione trasversale sul provvedimento, che avrebbe certamente fatto onore ai singoli parlamentari e all'intero Parlamento.

Signor Presidente, rispettando il tempo di dieci minuti a mia disposizione, così come avevo promesso, concludo con una considerazione finale. Occorre che tutti ci impegniamo, da oggi in avanti, affinché l'accordo tra Unione europea e Regno Unito venga trovato e, quindi non debba servire il decreto Brexit, ma soprattutto perché la prossima Europa - l'Europa sovranista che dal prossimo 26 maggio darà un cambio di passo - faccia sentire i popoli europei fieri di un'unità europea e non prigionieri di una gabbia a due velocità che privilegia alcuni figli rispetto ad altri. *(Applausi dal Gruppo FdI)*.

### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

PRESIDENTE. A nome dell'Assemblea, saluto studenti e docenti dell'Istituto tecnico economico «Macedonio Melloni» di Parma, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1165 (ore 17,43)**

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Alfieri. Ne ha facoltà.

ALFIERI *(PD)*. Signor Presidente, vorrei condividere una riflessione e una considerazione con l'Assemblea sul provvedimento in esame che, in maniera forse quasi ossessiva, si concentra sugli aspetti tecnici di un passaggio estremamente delicato, quasi dovuto - anzi, direi dovuto - perdendo però un'occasione per fare una riflessione seria su cosa vuol dire affrontare e guardare negli occhi la prima crisi vera nella costruzione europea.

Stiamo parlando di un Paese che, a un certo punto, si è aggiunto al nucleo originario degli Stati europei e ha condiviso poi le scelte fondamentali, tanto da incidere su uno dei passaggi più importanti della crescita della costruzione europea. Mi riferisco all'allargamento, alla fine degli anni Novanta, quando c'erano, da una parte, chi spingeva per approfondire la costruzione europea (quindi rafforzarne i poteri e aumentare le materie in cui si decide a maggioranza) e, dall'altra, chi - Regno Unito in testa - spingeva per avere una grande area di libero scambio, con i Paesi dell'Europa dell'Est, che si affrancavano dall'influenza sovietica e potevano diventare interessanti dal punto di vista dell'*export* e dei servizi finanziari. Il Regno Unito insistette molto perché si andasse verso quel modello, che allargò certamente l'Unione e rese più difficile rafforzare la costruzione europea. Si decise infatti, con un compromesso, che le materie per cui si decideva a maggioranza erano molte di meno.

Un Paese come il nostro, che invece è stato tra i fondatori e ha spinto per un organismo sovranazionale straordinario, unico nel suo genere, ha fatto uno sforzo di fantasia per affrontare le sfide del futuro, quelle che non si è in grado di affrontare con misure meramente nazionali; per sfide epocali come

l'uscita dalle crisi economiche, la gestione dei flussi migratori, la lotta ai cambiamenti climatici, la lotta alla criminalità organizzata ci vogliono spalle larghe e una dimensione più ampia.

Un Paese come il nostro, che è stato sempre nella prima fila degli Stati che hanno spinto per la costruzione europea, non può affrontare questo passaggio come se fosse meramente tecnico. È certamente giusto discutere su come mettere in sicurezza gli istituti assicurativi e bancari, le autorità di pagamento, su come rafforzare la presenza consolare e i servizi offerti agli italiani che risiedono nel Regno Unito, ma questa deve anche essere l'occasione per riflettere su cosa significhi questo passaggio per l'Europa. Vuol dire mettere in discussione i principi e i valori fondamentali che hanno fatto sì che questo fosse un esperimento straordinario: il tema dell'integrazione e della libera circolazione dei beni, dei servizi e delle persone, il fatto che ci si possa curare in tutti gli ospedali e le strutture sanitarie dei Paesi europei, l'utilizzazione di un sistema di pagamento collegato (è uno dei punti che effettivamente si affrontano), la possibilità di muoversi da un Paese all'altro in aereo. Si dà per scontato che sarà ancora così e invece ha fatto bene il senatore Comincini, collaborando con la Commissione, a porre ad esempio il tema di come, in assenza di norme chiare, si metteranno a rischio i voli con il Regno Unito, che uscirebbe dallo spazio comune, in cui ci sono regole condivise. Questo vale per tantissimi altri esempi che potremmo fare.

È una questione non solo economica, ma anche politica e simbolica: si rompe quel principio fondamentale per cui all'interno dell'Europa vi è uno spazio, che è sì economico, ma in cui vengono anche garantite le stesse libertà, gli stessi diritti e doveri. Questo è un punto fondamentale che dobbiamo aver presente quando parliamo di Brexit, altrimenti diventa una questione meramente tecnica, che è certamente giusta, su cui bisogna intervenire a salvaguardia, ma non dobbiamo rischiare di perdere un'occasione per riflettere su cosa significhi questo passaggio per noi. Io la penso diversamente rispetto ad alcuni colleghi che mi hanno preceduto: è un segnale estremamente preoccupante.

Accanto a questa riflessione, dobbiamo capire quali sono gli altri atti da affiancare a un provvedimento del genere; in caso di *no deal*, infatti, sarebbero notevoli le difficoltà che il nostro sistema imprenditoriale potrebbe incontrare.

Ricordo che l'*export* dell'Italia verso il Regno Unito vale 23 miliardi di euro, mentre l'*import* ne vale 11: è uno di quei Paesi in cui abbiamo la più ampia differenza nella bilancia commerciale. Cosa succederebbe il giorno dopo? Varrebbe la clausola della nazione più favorita? Varrebbero le regole dell'Organizzazione mondiale del commercio? Cosa facciamo noi per garantire e tutelare il sistema economico imprenditoriale? Se andiamo a vedere la media, si parla di un 5,7 per cento in più di dazi: le nostre merci in media costerebbero il 5,7 per cento in più. Ma se analizziamo il nostro *export* verso il Regno Unito, scopriamo che è composto dalla meccanica strumentale, dal chimico e dall'agroalimentare. Proprio sui prodotti non agricoli della meccanica non strumentale i dazi sono addirittura oltre il 10 per cento, per non parlare dell'agroalimentare, che è sopra il 12 per cento. Nell'ambito dei prodotti

caseari (molti dei prodotti che esportiamo), il prodotto principe, ad esempio, ha il 35 per cento dei dazi.

Se non si interviene anche da questo punto di vista, se non ci si muove in sede di Organizzazione mondiale del commercio, rischiamo di mettere in difficoltà una parte importante del nostro sistema economico e imprenditoriale.

Questo vale anche per le barriere non tariffarie: molto spesso noi sottovalutiamo cosa significhi, perché ormai è entrato nel nostro modo di essere e di muoverci, nel nostro modo di fare impresa all'interno dell'Unione europea. Verrebbero inserite le barriere non tariffarie e questo vorrebbe dire le dogane; comporterebbe grandi ostacoli dal punto di vista burocratico per il nostro sistema imprenditoriale; questioni che non ci ponevamo più e che oggi, invece, ci troveremmo ad affrontare nuovamente.

Tutto ciò vale anche per i cittadini italiani che si muovono per lavoro, per studio, che vanno a studiare all'estero o fanno una breve esperienza professionale. È chiaro che per molti non sarà più possibile perché per circa 700.000 persone - un numero enorme - quello è il principale punto d'approdo: per i nostri giovani che vogliono andare all'estero, e non solo per un'esperienza lavorativa. Solo la metà si registra all'AIRE perché molti vanno per un breve periodo, per un'esperienza formativa oltre che professionale: imparano una lingua, e in questa flessibilità, nella capacità di muoversi dentro uno spazio unico europeo che garantisce queste libertà, lo possono fare. In futuro non sarà così perché ci vorranno regole molto più complicate per poter lavorare, per studiare, per andare a formarsi, e questo - se non c'è un'azione importante da parte del nostro Governo - sarà difficile.

Vedo in maniera anche positiva il fatto che siamo riusciti ad allargare in parte le maglie sui permessi di soggiorno e sul tema delle assenze, perché se siamo più aperti costringiamo, dentro un sistema di reciprocità, anche il *partner* del Regno Unito - in caso di non accordo - a dare questo tipo di garanzie.

Concludo con un appello: questo non sia solo un provvedimento tecnico, ma sia affiancato da un dibattito e da una discussione seria perché la Brexit rischia di essere un *boomerang* per quei partiti e soggetti populistici che parlano di «prima i nostri». Alla fine, con questi tipi di politica, le promesse che fanno all'elettorato nel momento della campagna elettorale rischiano di ritorcersi proprio su coloro che sono maggiormente in difficoltà e più esposti. «Prima i nostri» rischia di significare che saranno i nostri i primi a pagare le scelte scellerate dei partiti populistici. (*Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Conzatti*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Saviane. Ne ha facoltà.

SAVIANE (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, rappresentante del Governo, onorevoli colleghe e colleghi, siamo qui a discutere del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 22 del 25 marzo 2019, che reca misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani

e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea.

Lo abbiamo detto a più riprese sia come maggioranza parlamentare che di Governo: l'Italia si farà trovare pronta in caso di uscita del Regno Unito dall'Unione europea. Abbiamo mantenuto la promessa, e ringrazio per questo i membri del Governo coinvolti e i miei colleghi in Commissione per il prezioso lavoro svolto. La ricerca della stabilità, della tutela e della sicurezza degli interessi italiani rimangono per noi l'obiettivo centrale della nostra azione politica. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Vado brevemente a illustrare i contenuti del provvedimento in esame, che introduce, come detto, misure urgenti per garantire la stabilità finanziaria e l'integrità dei mercati e ha l'obiettivo di rafforzare la tutela dei depositanti, degli investitori e degli assicurati, alla luce della rapida evoluzione del contesto internazionale e della situazione relativa al Regno Unito. Il decreto-legge, in particolare, reca disposizioni che disciplinano diversi ambiti specifici, come ad esempio l'esercizio dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, misure dirette a disciplinare le conseguenze del possibile recesso del Regno Unito dall'Unione europea e da ultimo, il mantenimento, con alcune necessarie modifiche, dello schema di concessione della garanzia dello Stato sulla cartolarizzazione di sofferenze. Il provvedimento si componeva originariamente di 24 articoli, poi integrati da alcune modifiche inserite durante il lavoro di Commissione, che hanno apportato miglioramenti al testo in esame.

Nella prima parte del provvedimento si trovano le disposizioni in materia di quei poteri speciali relativi ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G. Vengono inseriti tra le attività di rilevanza strategica, e quindi soggette al *golden power* del Governo, i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati su tecnologia 5G. Una modifica importante, che tiene conto dell'evoluzione del contesto internazionale (ed ecco il perché dell'inserimento in questo decreto-legge) che tutela l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano, riconoscendo l'importanza strategica di tale settore.

Nella seconda parte del provvedimento vengono trattate una serie di misure volte a garantire la stabilità finanziaria. A riprova della lungimiranza del Governo, che ha scelto di arrivare preparato a un'ipotesi di *no deal*, un'intera sezione riguarda esclusivamente misure in caso di uscita del Regno Unito dall'Unione europea senza un accordo. In particolare, tale sezione, reca norme in tema di prestazione dei servizi e delle attività in Italia da parte di soggetti del settore bancario del Regno Unito dopo la data di recesso, con particolare riguardo al periodo transitorio. Reca, inoltre, norme volte a garantire l'operatività dei gestori italiani di sedi di negoziazione del Regno Unito durante il periodo transitorio. Prevede inoltre disposizioni per la tutela dei depositanti e degli investitori, stabilendo che le banche del Regno Unito che alla data di recesso svolgono in Italia attività ammesse al mutuo riconoscimento si considerano di diritto aderenti ai sistemi di garanzia dei depositanti italiani.

All'interno del provvedimento vengono previste, inoltre, disposizioni per la tutela dei cittadini italiani. Viene disposta l'equiparazione dei cittadini del Regno Unito ai cittadini dell'Unione europea ai fini della concessione della cittadinanza, in caso risiedano da almeno quattro anni in Italia. Vengono

previsti, inoltre, diversi stanziamenti per il potenziamento dei servizi consolari nel Regno Unito, nonché ulteriori disposizioni per la tutela dei cittadini italiani ivi residenti.

Nella terza parte il provvedimento mira a perseguire gli obiettivi del Governo sul tema della tutela e della protezione del sistema bancario, disciplinando l'estensione della garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze.

Nell'avviarmi alla conclusione, vorrei effettuare un passaggio politico sulla vicenda Brexit. Il 23 giugno del 2016, tramite un *referendum* consultivo, i cittadini del Regno Unito hanno votato in maggioranza per l'uscita dall'Unione europea. Abbiamo assistito sin da subito a schiere di intellettuali che, insieme al sistema mediatico internazionale, hanno gridato allo scandalo, al popolo ignorante e privo dei mezzi necessari per comprendere dinamiche politiche così complicate, e hanno criticato la legittimità del voto. Nelle ultime settimane, si legge sempre più spesso, che queste future elezioni europee, alle quali parteciperà anche il Regno Unito, saranno un vero e proprio secondo *referendum*. In caso di sconfitta dei conservatori sarebbe chiaro e lampante il cambio di idea del popolo del Regno Unito sulla questione Brexit. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). A riprova di queste tesi che vogliono screditare il risultato del *referendum*, viene citato il mancato accordo tra i membri del Parlamento del Regno Unito sulle modalità di uscita dall'Unione. Lo voglio dire forte e chiaro: non è possibile dare adito a tali assurdità. Va chiarito, senza timore di smentita, l'incapacità manifesta della politica di tradurre in atti concreti le voci e i desideri dei cittadini, legittimamente espressi tramite un *referendum*. Non può diventare una scusa o un alibi per chi vuole a tutti i costi ribaltare il voto del giugno del 2016.

La democrazia e la volontà popolare sono concetti sacri. Sono concetti che devono essere difesi sempre, non solo quando fanno comodo a qualcuno in particolare. Sono la base su cui si fondano le nostre democrazie ed è nostro dovere rispettarli.

Con questo provvedimento noi dimostriamo di rispettare il popolo inglese e il processo della Brexit e adeguiamo il nostro ordinamento per tutelare e garantire la sicurezza economica dei nostri cittadini e delle nostre imprese. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Conzatti. Ne ha facoltà.

CONZATTI (*FI-BP*). Signor Presidente, forse si è notato poco, ma questo decreto-legge è davvero un capolavoro di originalità. È kafkiano tanto da essere quasi autolesionista: è scritto per un'ipotesi che non si realizzerà e riesce invece a realizzare benissimo alcune cose, cioè smascherare e rendere inefficaci alcuni presupposti politici sui quali si basava l'azione politica di questa maggioranza; parlo del fastidio enorme verso l'Unione europea, del fastidio verso i tecnici competenti e del fastidio verso il mondo della finanza.

Questa maggioranza, molto infastidita dall'Unione europea, in questo caso cosa fa? Prende una comanda dall'Unione europea e scrive un decreto-legge in tre atti: nella prima parte, come hanno elencato benissimo le colleghe Tiraboschi e Modena che mi hanno preceduto, recepisce gli aggiustamenti



previsti dall'Unione europea sulle Gacs, cioè sulle garanzie e sulla cartolarizzazione dei crediti; nella seconda parte mette un cappio al collo sul mercato libero del 5G, creando addirittura questo gruppo di coordinamento che rallenterà moltissimo i rapporti commerciali e tutto quello che dovrebbe essere fluido, negando anche la possibilità del Parlamento di essere informato (quindi, davvero un capolavoro); infine scrive, facendosi aiutare dai tecnici, un provvedimento che non si realizzerà mai, perché sappiamo che il decreto Brexit si applicherà solo nel caso di *no deal*. Adesso c'è stata una proroga fino ad ottobre, e un *deal* in qualche maniera ci sarà sicuramente.

La seconda questione politica è che questa maggioranza, talmente incattivita con i tecnici, si è fatta proprio scrivere tutti gli articoli del decreto Brexit dai tecnici. Noi li abbiamo auditati in Commissione finanze: abbiamo auditato il MEF, la Banca d'Italia, la Consob, l'Ivass, la Consap. La maggioranza, interrogata da una minoranza incalzante che voleva essere sicura che dal punto di vista economico-finanziario ci fosse tutto quello che dovesse eserci per scongiurare ogni tipo di buco normativo, ha detto: «sì, sì, certamente: se n'è occupato il tavolo tecnico del MEF». Fantastico, questa è una notizia politica: ora noi tutti sappiamo che la maggioranza ha stima e si fida dei tecnici.

Noi che, da meritocratici, dei tecnici competenti ci siamo sempre fidati e abbiamo sempre collaborato in maniera proficua, ai tecnici però chiediamo una cosa, visto che gli interlocutori di questo decreto-legge sono loro: come mai non hanno modificato gli articoli 3 e 4 del decreto-legge? Faccio riferimento in questo caso ai servizi di investimento, perché forse si sono un po' confusi ed è rimasta una lacuna nella norma. Qui è previsto solo che i servizi di investimento vengano svolti dalle banche. In realtà non sono svolti solo dalle banche, ma anche dagli intermediari finanziari, dalle SGR, dagli OICR, dai gestori dei mercati regolamentati. Se quindi, nel frattempo che scrivono gli ultimi emendamenti, correggono e recepiscono anche questo utile suggerimento, magari dal punto di vista tecnico il decreto-legge risulterà perfetto, come naturalmente i tecnici l'hanno scritto.

Ma la cosa veramente incredibile è che questa maggioranza, che ha fatto una campagna elettorale per i precedenti cinque anni contro le banche e contro il mercato della finanza, ha scritto, approvato ed è solidamente soddisfatta di un decreto-legge che tutela gli interessi di base - giustamente dal nostro punto di vista - di banche, mercati, borsa. Ma, come diceva prima bene il collega Fantetti, si è completamente dimenticata di regolare tutta la parte di servizi, di libertà fondamentali, di libera circolazione, di *welfare*, di assistenza sanitaria, di mobilità aerea, di riconoscimento di titoli e qualifiche, che invece hanno una ricaduta reale sui popoli, sulla vivibilità di questa Unione europea. Si tratta di una lacuna talmente grave che si è meritata un richiamo scritto e formale, che abbiamo letto in 6ª Commissione questa mattina, da parte della Presidente del Senato, che giustamente ha fatto notare che il decreto-legge, dal punto di vista della normativa dei casi, avrebbe dovuto essere complessivo ed esaustivo rispetto alle fattispecie che potevano verificarsi. È stata inoltre presentata una serie di ordini del giorno solo perché si sono accorti di essersi completamente dimenticati dell'unica cosa importante dell'Europa e, cioè, i popoli.

Da questo punto di vista, credo che quanto accaduto sia davvero kafkiano perché questa maggioranza con questo decreto-legge di fatto non ha compiuto passi avanti perché non si applicherà mai. Ha però fatto un'enorme operazione di verità dicendo che sta rinnegando tutti i presupposti politici per i quali i cittadini li hanno votati. Ebbene questa è una notizia.

Vengo a una seconda notizia altrettanto importante: questo decreto-legge è autolesionista. È pur vero che è stato scritto dai tecnici parlando di banche, di mercati e di finanza, però di fatto giustamente - perché i tecnici lo scrivono così - non si occupa degli interessi reali della finanza e dei mercati. Non se ne occupa perché questo è un decreto-legge di "divorzio"; è un decreto-legge che regola le fattispecie di divorzio tra il Regno Unito e i Paesi dell'Unione europea e, in questo caso, l'Italia. Dal punto di vista strategico-politico, forse l'unico suggerimento che la maggioranza avrebbe dovuto dare è come regolare le fattispecie affinché gli operatori che operano in Italia possano continuare a farlo in ogni caso. Non stiamo parlando proprio di nulla: stiamo parlando di 70 banche britanniche, 223 istituti di pagamento, 100 emittenti di moneta elettronica, 21 fondi (che assicurano poi il 12 per cento delle prestazioni previdenziali) e 58 compagnie assicurative. Stiamo parlando dei cardini dei rapporti economico-finanziari bilaterali tra Italia e Regno Unito. Da questo punto di vista, c'era da fare una cosa seria, una volta tanto: invece di criticare la Francia la Germania, bisognava andare a vedere cosa facevano. Memori del fatto che la MIFID regola i rapporti *cross-border* e, cioè, tra operatori UE ma che nulla vieta agli Stati di avere rapporti bilaterali, loro hanno giustamente fatto sì che gli operatori UK che operavano in Francia e in Germania potessero continuare a farlo non demolendo un modello operativo esistente. L'Italia invece cosa ha fatto? Ha scritto un'ipotesi di divorzio; dopo il DEF e tutto il resto che ha fatto, ha messo ulteriormente in difficoltà consumatori e imprese negando loro in prospettiva liquidità, servizi e così via. È riuscita a fare veramente un disastro. È un approccio molto miope. Non dobbiamo però allarmarci perché, per fortuna, questo decreto-legge non opera e, quindi, non è particolarmente grave.

Tutti sappiamo che a ottobre l'accordo ci sarà e che, se si votasse ora, il popolo del Regno Unito saprebbe come votare bene e saprebbe di dover votare: «*Remain*». Da questa esperienza possiamo trarre due insegnamenti, di cui uno è politico: i *referendum* popolari su materie tecniche che riguardano la stabilità dello Stato e dell'Unione europea non si fanno; non si ascoltano gli uomini del *marketing* e non si seguono su queste sciocchezze. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Il secondo insegnamento è che è stata un'esercitazione che però vi è riuscita male e anche in termini pericolosi. Noi, infatti, in Commissione finanze abbiamo visto emendamenti a prima firma del Presidente della Commissione bilancio, su cui era stato espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81, che erano stati bocciati o su cui era stato rivolto un invito al ritiro. Signori, è stata un'esercitazione che vi è riuscita davvero male, ma per fortuna per l'Italia non si applicherà mai.

Noi al Regno Unito auguriamo una cosa: «*Remain*». (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lannutti. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (*M5S*). Signor Presidente, colleghi, tra i grandi Paesi europei, l'Italia è tra i meno esposti con l'Inghilterra, sia sul piano commerciale che sugli investimenti, pesando il Regno Unito sugli scambi di beni poco più del 5 per cento sull'*export* italiano, contro il 7 per cento di Francia e Germania, e oltre il 10 per cento di Paesi Bassi e Irlanda. Tuttavia l'Italia, avendo un consistente *surplus* commerciale con il Regno Unito - oltre 10 miliardi di euro l'anno - in costante aumento, con la Brexit subirebbe un impatto importante sull'economia, in particolare su alcuni settori di punta del nostro *export*, come la meccanica strumentale, il tessile, il chimico e l'agroalimentare. Per garantire stabilità finanziaria e integrità dei mercati, tutelare investitori e clientela, il decreto-legge prevede un regime transitorio differenziato in base alla natura dei soggetti e del tipo di attività. Alle banche, alle imprese di investimento e alle succursali italiane degli istituti di moneta elettronica con sede nel Regno Unito viene concessa la possibilità di continuare a operare per altri diciotto mesi, purché notifichino alle autorità competenti entro tre giorni lavorativi antecedenti la data di recesso la loro volontà di continuare a operare (presentando la relativa istanza entro sei mesi dalla data di recesso). A queste banche ed imprese di investimento abilitate a partecipare alle aste di titoli di Stato non è richiesta la presentazione della notifica, salvo che per continuare a esercitare la raccolta del risparmio. In tal caso, dopo aver presentato l'istanza di autorizzazione, gli intermediari potranno continuare a esercitare l'attività per diciotto mesi dalla data di recesso. Per le banche che operano in modalità di prestazione di servizi senza stabilimento viene prevista una limitazione alla raccolta del risparmio - consentita solo per i rapporti esistenti - in attesa dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione a operare come banche di Paese terzo. Le attività svolte da tali soggetti sono sottoposte alla normativa bancaria e finanziaria europea e nazionale, inclusa quella in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, di sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, usura, trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela. Il riconoscimento per banche e imprese di investimento del Regno Unito a proseguire la propria operatività vale anche per l'abilitazione alle aste di titoli di Stato e per la qualifica di specialista in titoli di Stato e dei profili di partecipazione alle infrastrutture di *post-trading*. La possibilità di continuare a prestare servizi di investimento - nei limiti previsti dalle disposizioni transitorie - consente di gestire le potenziali ricadute connesse a un *no deal* per il servizio dei contratti derivati *over the counter* (OTC) conclusi da intermediari del Regno Unito con soggetti italiani. Tali intermediari, ai quali non è consentito di assumere lo *status* di intermediario di Paese extra-UE e quindi di poter operare in Italia con succursale o in regime di prestazione senza stabilimento, dovranno procedere in sei mesi alla cessazione delle attività o alla cessione dei rapporti a soggetti autorizzati. A tutela dei risparmiatori, per i finanziamenti concessi la cessazione del rapporto non modifica i termini e le modalità di pagamento degli interessi e del rimborso del capitale. Si introduce un regime speciale per la gestione dei contratti derivati OTC in essere tra controparti italiane e imprese di investimento del Regno Unito che non intendano

richiedere l'autorizzazione ad operare in Italia o a cedere i rapporti instaurati a un intermediario italiano.

In tema di continuità contrattuale, la Commissione europea ha approvato modifiche ai regolamenti delegati relativi all'obbligo di *clearing* e allo scambio di garanzie su base bilaterale per i derivati OTC, che incoraggiano la sostituzione - tramite la novazione - delle controparti dei contratti OTC del Regno Unito con controparti stabilite nell'Unione, prevedendo una finestra di dodici mesi, a decorrere dalla data della Brexit.

Il decreto-legge prevede specifiche disposizioni anche per il settore assicurativo a tutela degli assicurati, per consentire alle imprese del Regno Unito, che alla data di entrata in vigore del decreto-legge siano già abilitate ad operare nel territorio della Repubblica, di proseguire l'attività limitatamente alla sola gestione dei contratti e delle coperture in essere, fino al diciottesimo mese successivo all'inizio della Brexit. Per garantire la continuità dei servizi e prevenire ricadute sfavorevoli agli assicurati nel periodo di transizione le imprese dovranno procedere alla sola gestione dei contratti: non potranno stipulare nuovi contratti, né rinnovare, anche tacitamente, i contratti esistenti, poiché mancano i requisiti di accesso ed esercizio nel mercato italiano richiesti dalla normativa a causa del mutato quadro giuridico di riferimento.

Con il decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18 è stato autorizzato, a seguito della decisione della Commissione europea, uno schema per la concessione della garanzia di Stato sulla cartolarizzazione dei crediti in sofferenza, non qualificata come aiuto di Stato, con l'obiettivo di consentire l'avvio di un mercato secondario concorrenziale per la cessione di tali crediti deteriorati. Si tratta di un capitolo doloroso per le banche italiane e per i cittadini, con la valutazione data a seguito della direttiva BRRD e del *bail-in* che ha portato alle risoluzioni bancarie del 21 novembre 2015, mettendo in mezzo ad una strada 130.000 famiglie, pari al 17,6 per cento (questa è la valutazione). L'affare del secolo per fondi avvoltoi ed altri intermediari che lucrano fiorenti profitti sulla pelle dei cittadini, i quali, se espropriati, non possono neppure concorrere a riacquistare i beni cartolarizzati, il cui tasso di recupero per le banche è superiore al 45 per cento, contro un 26 per cento delle società veicolo.

In conclusione, signor Presidente e colleghi, da questa gabbia europea fondata sull'euro, una moneta senza popolo costata 73.605 euro ad ogni italiano e 4.325 miliardi di euro di mancata crescita negli ultimi venti anni (non lo diciamo noi ma il rapporto di una fondazione tedesca), è difficile uscire persino per chi aveva mantenuto la sterlina come segno monetario identitario. Ma, come già accaduto con il *referendum* in Grecia, la sovranità non appartiene più ai popoli ma alle consorterie finanziarie che decidono e continuano a decidere sui destini del mondo alla cui asfissiante egemonia cerchiamo di resistere evocando l'articolo 1 della Costituzione. La sovranità appartiene al popolo, non alle oligarchie. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.  
Ha facoltà di parlare il relatore.

DI PIAZZA, *relatore*. Signor Presidente, svolgo una breve replica per rispondere ad alcuni interventi.

La senatrice Modena ha espresso alcune preoccupazioni in merito al capo III, relativo alla cartolarizzazione delle sofferenze. È chiaro che il capo III è stato inserito nel decreto-legge per aiutare le aziende di credito a liberarsi dalle sofferenze dei cosiddetti NPL e per creare le condizioni affinché queste obbligazioni strutturate potessero essere inserite nel mercato. Quindi, quando la senatrice si riferisce ai risparmiatori, vorrei dirle che questi prodotti che verranno fuori e che verranno costruiti dalle società veicolo di fatto non sono prodotti per risparmiatori ma per gli investitori, cioè per una figura diversa da quella del risparmiatore. Sono prodotti che saranno appetibili per le società di gestione del risparmio, per gli OICR, per i gestori dei fondi, cioè per una serie di figure che utilizzeranno questi prodotti al fine di aiutare gli investitori che vorranno trarre da questo un maggiore rendimento.

Per lo stesso principio, vorrei rispondere alla senatrice Conzatti quando fa riferimento all'articolo 3 del decreto-legge, lamentandosi del fatto che tale articolo preveda la possibilità, per le banche che ne fanno richiesta alla Banca d'Italia, di poter continuare ad operare con la clientela mentre la stessa previsione non è fatta nei confronti dei gestori di fondi e degli OICR. Ciò avviene per un motivo ben preciso, perché il decreto-legge si riferisce alla clientela al dettaglio. Noi sappiamo che la clientela si suddivide in tre tipologie: la clientela istituzionale, la clientela professionale (privata e pubblica) e la clientela al dettaglio. Gli OICR, così come le società di gestione del risparmio, possono direttamente collocare i prodotti e avere rapporti con la clientela professionale, ma non con la clientela al dettaglio: con la clientela al dettaglio, possono farlo solo ed esclusivamente tramite le banche. Quindi, colui il quale abbia, per esempio, 500.000 euro di risparmi può direttamente avere rapporti con l'OICR o con la società di gestione del risparmio, ma anche fuori dell'Unione europea. Quindi, nel caso in cui il Regno Unito dovesse uscire, le società di gestione di risparmio e gli OICR del Regno Unito comunque potranno continuare ad avere rapporti con la clientela italiana, ma non con la clientela al dettaglio, perché della clientela al dettaglio se ne occupano esclusivamente le banche.

Un'ultima osservazione vorrei poi farla nei confronti di coloro che esprimevano grande preoccupazione per l'eventualità che non fosse rispettato, nel decreto Brexit, il principio di reciprocità. Intanto, il Governo dovrà preoccuparsi maggiormente, nel caso in cui il Regno Unito dovesse uscire dall'Unione europea, di tutelare le nostre imprese per quanto riguarda, per esempio, le esportazioni. Quindi, una tutela negli accordi bilaterali. Per quanto riguarda, invece, gli accordi in essere, non dimentichiamo che il popolo inglese è, probabilmente, per storia, tra i più democratici del mondo. Senatore Fantetti, lei su questo mi può dare conforto. Non dimentichiamo che il popolo inglese è quello che ha avuto la Magna Charta nel 1215 ed è stato l'unico popolo che ha avuto la capacità, il 30 giugno del 1688, di fare una rivoluzione parlamentare in un periodo in cui c'erano le rivoluzioni popolari.

FERRO (*FI-BP*). Concludi!

DI PIAZZA, *relatore*. Credo che di queste preoccupazioni ne possiamo fare a meno.

Ricevo l'invito a concludere da parte di amici insofferenti. Io non sono stato particolarmente insofferente, ma concludo, ringraziando il Governo al quale do fiducia. Sono convinto che riuscirà a gestire bene i rapporti bilaterali con il Regno Unito, nel caso in cui dovesse uscire senza accordo dall'Unione europea.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VILLAROSA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, rinuncio ad intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

DI PIAZZA, *relatore*. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti.

VILLAROSA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore Mallegni.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.2, presentato dai senatori Urso e De Bertoldi.

Senatore Puglia, la invito ad affrettarsi a raggiungere il suo posto.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.3,

presentato dai senatori Urso e De Bertoldi.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.4, presentato dai senatori Urso e De Bertoldi.  
(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.5, presentato dai senatori Urso e De Bertoldi.  
(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.6, presentato dai senatori Urso e De Bertoldi.  
(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.7, presentato dal senatore Margiotta.  
(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

L'emendamento 1.8 è stato ritirato.  
Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.9, presentato dal senatore Margiotta.  
(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.10, presentato dal senatore Margiotta.  
(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.11 (testo 2), presentato dai senatori Mallegni e Conzatti.  
(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

L'emendamento 2.1 è stato ritirato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

DI PIAZZA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 3.1 e parere favorevole sugli emendamenti 3.100 e 3.2.

VILLAROSA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.1, presentato dalla senatrice Conzatti.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.100, presentato dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.2, presentato dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

DI PIAZZA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 4.1 e parere favorevole sull'emendamento 4.2 (testo2).

VILLAROSA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1, presentato dalla senatrice Conzatti.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.2 (testo 2), presentato dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 5 del decreto-legge, che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

DI PIAZZA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 5.1 (testo 2).

VILLAROSA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.1 (testo 2), presentato dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*



**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Gli emendamenti da 6.1 a 6.5 sono stati ritirati.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 8 del decreto-legge, che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

DI PIAZZA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 8.1.

VILLAROSA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.1, presentato dalla Commissione.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 10 del decreto-legge, che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

DI PIAZZA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 10.1.

VILLAROSA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.1, presentato dalla Commissione.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

DI PIAZZA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 13.200, 13.0.100 e 13.0.101. Invito a ritirare l'emendamento 13.0.3 (testo 2) in quanto la materia è trattata dagli emendamenti 13.0.100 e 13.0.101.

VILLAROSA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 13.1 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.200, presentato dalla Commissione, che ottempera a una condizione posta dalla Commissione bilancio.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 13.0.1 (testo 4), 13.0.2 e 13.0.3 (testo 2) sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.0.100, presentato dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.0.101, presentato dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 14 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

DI PIAZZA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 14.3 e parere contrario su tutti gli altri emendamenti.

Esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G14.100, G14.101 e G14.102.

VILLAROSA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.1, presentato dal senatore Alfieri.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.2, presentato dal senatore Marino.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.3 (testo 2), presentato dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.4, presentato dal senatore Marino.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.5, presentato dal senatore Marino.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.6, presentato dai senatori Marino e Alfieri.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.7, presentato dal senatore Marino.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.8, presentato dal senatore Alfieri.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.9, presentato dai senatori Alfieri e Marino.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G14.100, G14.101 e G14.102 non verranno posti ai voti.

Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 16 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

DI PIAZZA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 16.100 e parere contrario su tutti gli altri emendamenti.

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G16.100.

VILLAROSA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.1 (testo 2), presentato dal senatore Fantetti e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.2, presentato dal senatore Fantetti e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 16.3, presentato dal senatore Fantetti e da altri senatori, fino alle parole «di cui almeno».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 16.4 e 16.5.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.100, presentato dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G16.100 non verrà posto ai voti.

L'emendamento 16.0.1 è stato ritirato.

Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 17 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

DI PIAZZA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 17.2000, 17.1 e 17.100 (testo 2). Invito il Governo ad accogliere l'ordine del giorno G17.100. Esprimo altresì parere favorevole sugli emendamenti 17.0.1000 e 17.0.1, sostanzialmente identico all'emendamento 17.0.100.

Per gli emendamenti 17.0.2, 17.0.101 e 17.0.102, abbastanza simili tra loro, esprimo parere favorevole a condizione che vengano riformulati nel modo seguente: «Al fine di assicurare il pieno rispetto del vigente sistema di distribuzione del traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese e consentire una transizione ordinata nel settore del trasporto aereo che eviti disservizi per il traffico di passeggeri e merci, i vettori comunitari e del Regno Unito possono, in via transitoria e comunque non oltre diciotto mesi dalla data di recesso, continuare ad operare collegamenti di linea *point to point* mediante aeromobili del tipo corridoio unico, tra lo scalo di Milano Linate e altri aeroporti del Regno Unito, nei limiti della definita capacità operativa dello scalo di Milano Linate e a condizione di reciprocità».

PRESIDENTE. Chiedo al presidente della 5ª Commissione, senatore Pesco, il parere sulla riformulazione proposta.

PESCO (*M5S*). Signor Presidente, sulla scorta dell'analisi fatta questa mattina in Commissione bilancio su emendamenti simili e della relazione tecnica pervenuta dalla Ministero dell'economia e delle finanze, possiamo asse-

rire che non vi sono impatti sulle finanze pubbliche. Con l'occasione, comunico anche che sull'emendamento 14.3 (testo 2), che abbiamo votato in precedenza, vi era il nullaosta della 5ª Commissione permanente.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori degli emendamenti per cui è stata proposta tale riformulazione se concordano con la proposta del relatore.

LUPO (M5S). Sì, signor Presidente.

PERGREFFI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, va bene.

COMINCINI (PD). Sì, signor Presidente.

VILLAROSA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.2000, presentato dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.1, presentato dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.100 (testo 2), presentato dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G17.100 non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.0.1000, presentato dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.0.1, presentato dalla Commissione, sostanzialmente identico all'emendamento 17.0.100, presentato dalla senatrice Pergreffi e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.0.200.

COMINCINI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMINCINI (*PD*). Signor Presidente, per le condizioni date ritengo che la formulazione proposta dal relatore sia quella che possa consentire di limitare, in questa fase, i possibili danni e le possibili criticità che l'operazione della Brexit può comportare all'aeroporto di Linate e più in generale al sistema aeroportuale lombardo. Auspico possa esserci in uno dei prossimi provvedimenti del Governo uno spazio in cui poter costruire, d'intesa con i tecnici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, una norma più precisa e puntuale, che possa coprire meglio di quanto comunque riesca a fare questo emendamento le conseguenze della Brexit e quindi consenta che, nonostante la fuoriuscita del Regno Unito dall'Unione europea, far sì che da un aeroporto importante come quello di Linate si possano continuare a raggiungere le destinazioni del Regno Unito. Questo non solo fino al 30 marzo 2020, ma anche nel periodo futuro. Quindi, vigilerò perché anche questo possa avvenire e coopererò con la maggioranza e il Governo affinché si possa trovare la soluzione migliore.

FERRO (*FI-BP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRO (*FI-BP*). Signor Presidente, vorrei capire perché solo per l'aeroporto di Milano Linate. E gli altri aeroporti? Chiedo alla maggioranza.

PRESIDENTE. Senatore Ferro, stiamo esaminando un emendamento, non c'è una discussione aperta.

FERRO (*FI-BP*). Ho capito, ma voglio porre un problema. Abbiamo un sistema aeroportuale che funziona, tuteliamolo tutto. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, l'emendamento in esame si rende necessario perché l'operatività dell'aeroporto di Milano Linate è relativa soltanto all'Unione europea. Quindi, in caso di *no deal*, ossia di mancato accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito, automaticamente l'aeroporto di Milano Linate sarebbe impossibilitato ad assicurare i collegamenti con il Regno Unito (stiamo parlando di un carico di 1.800.000 passeggeri annui per l'aeroporto di Milano Linate, che essendo un *city airport* che collega Milano con il Regno Unito è molto importante). (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Pertanto, oltre a condividere la proposta di riformulazione, a nome della Lega sottoscrivo l'emendamento.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.0.200, presentato dai senatori Lupo, Pergreffi, Comincini e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 17.0.2, 17.0.101 e 17.0.102 sono stati ritirati.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 19 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

DI PIAZZA, *relatore*. Signor Presidente, il parere è favorevole sugli emendamenti 19.1 (testo 2), 19.0.3 (testo corretto) e 19.0.4.

VILLAROSA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.1 (testo 2), presentato dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 19.2 e 19.0.1 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.0.3 (testo corretto), presentato dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.0.4, presentato dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 20 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

DI PIAZZA, *relatore*. Signor Presidente, il parere è favorevole su entrambi gli emendamenti.

VILLAROSA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.1, presentato dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.2, presentato dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 21 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

DI PIAZZA, *relatore*. Signor Presidente, il parere è favorevole sugli emendamenti 21.3 (testo 2), 21.4, 21.5 e 21.6, nonché sull'ordine del giorno G21.2.

VILLAROSA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, sull'emendamento 21.3 (testo 2) il parere è favorevole a condizione che venga accolta la seguente proposta di riformulazione: al comma 1-*bis*, tra le parole «il 30 giugno» e «contenente», inseriamo «e la trasmette alle Camere,». Alla lettera *a*), dopo le parole «cedente cessionaria», aggiungiamo «società veicolo (SPV), prestatore di servizi». Alla lettera *b*) scriviamo «valore del prestito al lordo delle rettifiche di valore (*gross book value*) dei crediti oggetto di cessione, valore netto di cessione, valore nominale titoli emessi».

Sui restanti emendamenti, il parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Il relatore concorda con la riformulazione?

DI PIAZZA, *relatore*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il presidente della 5ª Commissione permanente, senatore Pesco, a esprimersi sulla riformulazione testé proposta.

PESCO (*M5S*). Signor Presidente, sull'emendamento 21.3 nella riformulazione proposta dal rappresentante del Governo il parere è favorevole.

PRESIDENTE. L'emendamento 21.1 è stato ritirato.

L'emendamento 21.2 (testo 2) è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G21.2.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 21.3 (testo 3), presentato dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 21.4, presentato dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*



Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 21.5, presentato dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 21.6, presentato dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G21.2 non verrà posto ai voti.

Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 22 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

DI PIAZZA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 22.100 e 22.1 e sull'ordine del giorno G22.100.

VILLAROSA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.100, presentato dalla Commissione, che ottempera a una condizione posta dalla Commissione bilancio.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.1, presentato dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G22.100 non verrà posto ai voti.

Gli emendamenti 22.0.1 e 22.0.2 sono stati ritirati e trasformati nell'ordine del giorno G22.100.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 23 del decreto-legge, che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

DI PIAZZA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 23.1.

VILLAROSA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.1, presentato dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Essendo concluso l'esame degli emendamenti, propongo di rinviare a domani mattina le dichiarazioni di voto, della durata di un'ora e dieci minuti, e il voto finale sul provvedimento.

MARCUCCI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCUCCI *(PD)*. Signor Presidente, in realtà, in considerazione dell'andamento dei lavori, per la prima mattinata di domani avremmo qualche difficoltà e avevamo ipotizzato di concluderli questa sera. Magari richiamando tutti a rimanere nei tempi previsti per gli interventi e provando anche a ridurli, suggerirei di proseguire nell'esame del provvedimento.

PRESIDENTE. Non essendovi contrarietà da parte degli altri Capi-gruppo, proseguiamo l'esame del disegno di legge. Ovviamente gli interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno sono rinviati a domani, augurandoci che tutti rispettino i tempi.

CIRIANI *(Fdl)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRIANI *(Fdl)*. Signor Presidente, possiamo anche accogliere la richiesta del Presidente del Gruppo PD di accorciare i tempi e concludere in un orario accettabile, ma non di tagliare gli interventi di fine seduta, perché alcuni di questi, compreso quello...

PRESIDENTE. Colleghi, per le dichiarazioni di voto è prevista un'ora e dieci minuti, quindi si voterebbe alle ore 20. O si fa una cosa oppure l'altra.

CIRIANI *(Fdl)*. Ma perché devo rinunciare a intervenire a fine seduta per fare un favore al PD quando il PD non può fare un favore a noi? Non capisco.

PRESIDENTE. Volete fare anche gli interventi di fine seduta? Per me va benissimo.

CIRIANI *(Fdl)*. Io personalmente ci tengo, perché vorrei intervenire su un tema di attualità che ha una certa urgenza. Credo che tre minuti non uccidano nessuno.

PRESIDENTE. Va bene, allora facciamo anche gli interventi di fine seduta.

Passiamo alla votazione finale.

STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, il Gruppo per le Autonomie voterà a favore di un provvedimento che giustamente punta a tutelare gli interessi degli italiani e delle aziende italiane che vivono in Gran Bretagna.

Non è nostro compito entrare nel dibattito e nelle decisioni che prenderà un altro Paese; tuttavia, alcune riflessioni sono necessarie.

Concordo con ciò che ha detto in discussione generale il collega Fanfetti per quanto riguarda l'entrata nell'Unione europea da parte della Gran Bretagna: i motivi erano del tutto diversi da quelli dei Paesi fondatori - Italia, Germania, Benelux, Francia - i quali volevano un'integrazione europea; puntavano a una maggiore collaborazione; volevano il mercato unico. Gli inglesi, invece, nel 1974 avevano soprattutto l'idea di una piattaforma dove mettere insieme gli interessi degli europei con quelli dei Paesi extraeuropei, quindi di diventare un ponte importante nel mondo. Questo era l'obiettivo. Lo abbiamo visto negli ultimi decenni: quando si trattava di integrare di più l'Europa era sempre l'Inghilterra ad essere un freno forte.

Bisogna conoscere questa storia per capire perché si è arrivati a questo punto da parte di un Paese amico quale il Regno Unito che, come ho detto, ha interessi diversi rispetto a quelli che, ad esempio, l'Italia ha avuto fino ad oggi.

Il provvedimento dimostra quanto oramai siano forti le relazioni all'interno dell'Unione europea; quanto siano consolidati gli scambi, la presenza di cittadini e imprese di uno Stato nell'altro. Una rete così fitta che è diventato impossibile sciogliere a meno che, come sta accadendo, non si vogliano riportare indietro le lancette della storia.

### **Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 18,51)**

(*Segue STEGER*). L'Europa è una realtà così consolidata nella nostra vita quotidiana che quasi non ci si fa più caso. Siamo uno spazio unico, per cui l'unica strada possibile è quella di migliorarlo e non di distruggerlo. Non è vero che le istituzioni europee sono state troppo presenti, privando di sovranità gli Stati nazionali. Il problema è che, da un lato, gli Stati nazionali sono stati un ostacolo per dare uniformità istituzionale e politica a quanto nella società e nell'economia esiste già; dall'altro, l'Europa si è data un'agenda sbaagliata, inseguendo tematiche e imponendo regole che sono apparse incomprensibili agli occhi dei suoi cittadini.

Come Gruppo per le Autonomie chiediamo una nuova Europa, più forte e veramente unita: un'Europa che metta da parte gli egoismi e che giochi

un ruolo da protagonista nel mondo. Un'Europa che è la somma di tante minoranze e dove tutti sono rispettati e protetti, dove si è fieri della diversità e della propria specificità, perché tutte le grandi democrazie nascono e crescono solo su queste basi.

La demografia, prima ancora dei dati economici, ci dice che ogni Stato europeo non avrebbe nel mondo alcuna possibilità di contare qualcosa. Solo con l'Europa unita, solo con un Continente di 500 milioni di persone, le nostre comunità possono aspirare ad avere un ruolo rispetto ai grandi temi del futuro: il tema dell'ambiente e della sostenibilità ambientale del Pianeta; quello della sicurezza, che ogni giorno di più si intende come *cyber security*; quello della nuova rivoluzione industriale, con la piena automazione dei processi produttivi.

Il sovranismo, come dimostra la vicenda inglese, non tutela un popolo, ma produce danni per gli uni e per gli altri: un danno perché quando più elementi si sono fusi è quasi impossibile poterli separare senza traumi.

La vicenda di quel *referendum* dice moltissimo sulla cautela con cui vanno usati gli strumenti di democrazia diretta. Il *referendum* è una scelta netta, è l'impossibilità di ricomporre un quadro, è la fine di ogni possibilità di confronto e di mediazione. Un *referendum* produce decisioni che non tengono conto delle conseguenze, soprattutto quando una delle due scelte non è reale, ma è solo l'avvio di un percorso inesplorato e pieno di incognite.

In conclusione, Presidente, il nostro auspicio è che la Brexit possa essere da monito per tutti i cittadini europei e anche per quelli italiani. Spero che l'Italia riscopra la sua centralità in Europa.

Un'Europa diversa, più forte e coesa non ci può essere senza la centralità di un Paese fondatore, della terza economia del Continente, di un soggetto determinante nei grandi passaggi per l'unificazione europea. L'Italia riscopra questo suo ruolo e si metta al centro del progetto per una nuova Europa. È con questo auspicio che rinnovo il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie al provvedimento. (*Applausi dal Gruppo Aut (SVP-PATT, UV)*).

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Signor Presidente, nell'annunciare il voto favorevole dei senatori di LeU e del Gruppo misto alla conversione del decreto-legge in esame, mi corre l'obbligo di fare una serie di riflessioni: il decreto-legge è una specie di atto dovuto in caso di *no deal*. Tutti auspichiamo al 31 ottobre di non sentirci dire dal Regno Unito «dolcetto o scherzetto», ma molte questioni, come la proroga concessa dalla Commissione, fanno presagire che alla fine forse la Brexit senza accordo non ci sarà.

Come siamo arrivati a questo? Occorre riflettervi, anche perché siamo ormai in campagna elettorale per il rinnovo del Parlamento europeo e bisogna riflettere, fuori dalla retorica, su cosa è stata la Brexit e come ci si è arrivati. Parliamoci chiaro: tutto nacque dallo scontro all'interno del Partito Conservatore inglese nelle elezioni di allora (vedete quali effetti producono sempre le

tentazioni propagandistiche), perché Cameron promise che se avesse avuto nella coalizione la maggioranza assoluta avrebbe indetto il *referendum* per confermare la presenza del Regno Unito all'interno dell'Unione europea. Il tutto sull'onda di un percorso che fino ad allora era stato un crescendo tra le forze che auspicavano fortemente l'uscita dall'Unione europea e una parte del Partito Conservatore che cavalcava quest'onda a fini elettorali. Queste furono le condizioni e adesso vi è una vendetta della storia perché non si riesce ad arrivare a una votazione e a un esito ragionevole proprio perché continua lo scontro all'interno del Partito Conservatore.

Perché in un Paese che è sempre stato un po' euroscettico, si è andati incontro a questa ondata contraria alla permanenza all'interno dell'Unione europea? Il Regno Unito, infatti, non è mai entrato nell'euro, non ha mai aderito formalmente a Schengen e non è stato certamente tra i Paesi fondatori dell'Unione europea. Lo si è fatto perché certe politiche europee stavano incidendo fortemente nel tessuto più fragile. Noi pensiamo tutti a Londra, dove non ha vinto il *referendum* pro-Brexit, ma a parte la Scozia per altri motivi, le vecchie realtà operaie (pensiamo a Manchester e a Liverpool) hanno risentito fortemente delle scelte sbagliate legate alle politiche di *austerità* in Europa. Per questo l'onda è stata cavalcata, in modo ancor più orribile, dal punto di vista populista (lo dico in senso non certamente positivo) e ha prodotto quella reazione.

Questo non è un monito per chi vuole uscire, ma dovrebbe essere di monito per ricordare a tutti noi che bisogna assolutamente cambiare in Europa; cambiare certe politiche e fare in modo che possano davvero essere coniugate in Europa giustizia sociale ed ambientale, almeno per quanto ci riguarda.

Domani in Senato arriverà Greta. Non a caso, ieri nel Parlamento europeo ha richiamato l'Unione europea e il Parlamento stesso a responsabilità più forti verso la transizione energetica e contro i cambiamenti climatici. La nuova Europa si deve fondare strettamente sui valori della giustizia sociale ed ambientale. Quindi il monito deve essere nei confronti di chi, con leggerezza, ha pensato di servirsi dell'Europa in una certa maniera e di poter ipotizzare un'uscita sempre a fini elettorali.

Ma i diversi problemi sociali, fuori dal benessere di una grande capitale finanziaria come Londra, sono stati percepiti come il frutto delle scelte sbagliate che l'Europa ha fatto in questi anni: penso al *fiscal compact*, al mancato impegno in favore di una forte politica di investimenti sociali e ambientali, anche se gli obiettivi in campo ambientale sono sempre stati importanti.

Quindi, in occasione dell'esame di questo decreto-legge, vorrei soltanto ricordare rapidamente alcuni effetti sull'economia italiana derivanti da una *hard* Brexit, ricordando altresì che per noi il Regno Unito rappresenta un mercato importante. Con un *no deal* gli scambi commerciali verrebbero regolati dalle norme del WTO e, per il primissimo periodo e il medio termine, sul *made in Italy* questo avrebbe un impatto fortissimo. Ma pensiamo anche all'impatto sui viaggiatori, sui consumatori, sugli studenti, sui residenti. Noi abbiamo tra i 700.000 e gli 800.000 italiani all'interno della Gran Bretagna, la maggior parte concentrati a Londra. Tutelare e garantire gli inglesi residenti

in Italia e, contemporaneamente, essere pronti a tutelare i nostri interessi nei rapporti fortissimi con il Regno Unito è un atto assolutamente doveroso.

Quanto agli altri punti del decreto-legge, non potremmo non essere d'accordo circa il passaggio dalla *golden share* al *golden power* per quanto riguarda il 5G. A maggior ragione, le norme nate dal lavoro della Commissione hanno fatto sì che ci fosse una condivisione più ampia.

Per tutti questi motivi riconfermo il nostro voto favorevole. (*Applausi dal Gruppo Misto-LeU*).

URSO (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URSO (*FdI*). Signor Presidente, questo decreto-legge inconsapevolmente, almeno per quanto riguarda forse le aspettative del Governo, racchiude in sé quanto sta cambiando nella politica europea, nella politica internazionale e il problema del nostro Paese. Lo racchiude nel titolo, che riguarda giustamente misure urgenti per garantire sicurezza, stabilità finanziaria, integrità dei mercati, e soprattutto per tutelare i nostri cittadini e le nostre aziende in Gran Bretagna dopo l'uscita che verosimilmente ci sarà (quando ci sarà, lo vedremo).

Ma lo racchiude anche perché inconsapevolmente il Governo, pensando di utilizzare come veicolo questo decreto-legge, ha inserito l'altra grande frontiera della politica internazionale del nostro Paese, l'altra grande minaccia, che è quella dell'articolo 1, il quale apparentemente non riguarda la Brexit ed è stato inserito come veicolo per fare in fretta. L'articolo 1, infatti, estende i poteri del *golden power* anche alla rete di telecomunicazione a banda ultralarga, e in maniera specifica al 5G. Nel fare questo - cosa che noi abbiamo fortemente richiesto - ha inserito in questo decreto-legge, in maniera inconsapevole e con ignavia, l'altra grande frontiera della politica italiana: la Cina. Quell'articolo riguarda infatti la Cina e la possibilità che il nostro Governo può eventualmente esercitare, di bloccare, attività ostili nei nostri confronti per il controllo del sistema Paese che, attraverso la tecnologia 5G, chiunque può realizzare a fini di vario tipo come il predominio economico o politico.

Noi avremmo voluto migliorare questo articolo e, rispetto all'inconsapevolezza del Governo abbiamo presentato consapevolmente alcune ipotesi di modifica per estendere la possibilità di tutela all'intera tecnologia della banda larga: si tratta della facoltà di tutelarsi e non di un obbligo del Governo. Considerata infatti l'eventuale minaccia sulla nostra sicurezza nazionale, sui dati e, quindi, sull'economia della conoscenza, che oggi sostanzialmente presiede e pervade di sé ogni forma economica, politica e sociale (come dimostrano i casi di democrazia diretta e anche di incursione elettorale), l'avremmo voluta estendere a tutto ciò che riguarda il settore della banda larga.

Nel contempo - lo dico ai colleghi parlamentari - ci siamo richiamati alla legislazione francese, più avanzata della nostra in questo campo. Mi duole dirlo, ma la Francia ha una legislazione nel campo della sicurezza nazionale più avanzata e più specifica perché è un Paese in cui la Nazione e lo

Stato sono al centro dell'azione politica per cui la sicurezza dello Stato viene forse garantita meglio rispetto ai noi. La Francia, che è uno Stato più avanzato, ha una legislazione in materia che le consente di tutelare in modo specifico tutta la tecnologia utilizzata dai servizi di sicurezza, di tutela e di difesa della propria Nazione.

Queste sono le nostre due direttrici emendative che - non so se consapevolmente o inconsapevolmente - la maggioranza ha respinto. Davamo al Governo e al Ministro dell'interno la facoltà di poter tutelare meglio la sicurezza nazionale anche per quanto riguarda l'aspetto della tecnologia, proprio utilizzando la normativa francese, che su questo è molto più pregnante della nostra. Purtroppo, non è stato possibile perché forse a questa maggioranza manca la capacità di ascolto e di comprensione dei problemi.

Le questioni in campo sono, comunque, due. Mi riferisco a come difenderci dalla Cina - la nuova prospettiva asiatica entra in Europa attraverso l'Italia e l'articolo 1 apre questa enorme finestra e questa grande sfida - e alla Brexit, che è la seconda sfida che abbiamo in politica europea e internazionale. L'uscita del Regno Unito dall'Europa crea uno squilibrio e, infatti, il primo atto dopo l'uscita annunciata del Regno Unito è stato il trattato di Aquisgrana, in cui si è formato un asse franco-tedesco o, meglio, un asse tedesco-francese - perché il baricentro è Berlino - non segreto ma pubblico, che ha completamente cambiato la natura della nostra Unione europea, che aveva preso le mosse in Italia con i Trattati di Roma sulla base di tre Nazioni che all'epoca avevano la stessa dimensione demografica, economica e politica. Parlo della Francia, dell'Italia e della Germania occidentale (dopo è avvenuta l'unificazione tedesca). Quelle tre Nazioni avevano una pari dignità insieme ai tre Paesi più piccoli, cosiddetti cuscinetto, e cioè i Paesi del Benelux. L'architettura iniziale dell'Europa poggiava su tre Nazioni paritetiche.

Poi, l'ingresso della Gran Bretagna in qualche misura, ci ha aiutato perché era una quarta nazione su cui noi spesso ci appoggiavamo per evitare che l'asse europeo fosse sbilanciato dalla riunificazione tedesca, cioè dalla calamita tedesca a cui spesso i francesi si assoggettano. Per tanti anni - chi ha fatto politica nel Consiglio europeo lo sa bene - noi ci siamo appoggiati alla Gran Bretagna e la Gran Bretagna si è appoggiata all'Italia (penso soltanto alla politica occidentale di Berlusconi, con Blair e con Aznar, al di là della collocazione dei Governi e della politica atlantica di quelle nazioni). Questo riequilibrio, determinato sin dall'inizio dai Padri fondatori (non più tre, ma quattro nazioni in qualche modo più significative che garantivano sostanzialmente un equilibrio all'architettura europea) salterà con l'uscita della Gran Bretagna e infatti si è formato subito l'asse franco-tedesco e noi non siamo più fra i tre o fra i quattro, ma siamo scomparsi dalla politica europea, come dimostrano purtroppo i cataclismi che si stanno verificando. Parleremo domani con il *premier* Conte di quanto si sta profilando: abbiamo aperto alla Cina e abbiamo di conseguenza perso la Libia, perché siamo stati espulsi dal contesto europeo dove si è formato questo nuovo asse di Aquisgrana. Le elezioni europee tra pochi giorni ci consentiranno forse di imboccare un'altra direttrice, ma è assolutamente necessario che lo faccia l'Italia, perché è l'unico Paese escluso tra i Paesi fondatori che in realtà può rimettere in moto un equilibrio paritetico tra le nazioni europee, una nuova architettura con un nuovo

progetto. Penso che per tale motivo questo decreto-legge, contenendo inconsapevolmente sia la minaccia cinese (cioè la nuova frontiera d'Oriente che entra in Europa) che l'uscita dalla Gran Bretagna, ci impone di riflettere su quale sarà il ruolo dell'Italia nei prossimi anni e quale sarà - se ci sarà - il futuro del nostro Paese in Europa. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

D'ALFONSO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALFONSO (PD). Signor Presidente, siamo arrivati al lavoro in Aula dopo un importante lavoro istruttorio in Commissione, che è stato riconosciuto non solo dal relatore, ma anche dal rappresentante del Governo di volta in volta presente in Commissione. Abbiamo lavorato per facilitare e favorire l'emersione del profilo ordinamentale di questo decreto-legge, facendo in modo che venisse tenuto pulito e al riparo da emendamenti e intromissioni.

PRESIDENTE. Mi scusi senatore D'Alfonso se la interrompo, ma pregherei i colleghi di lasciare liberi i banchi del Governo. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

D'ALFONSO (PD). Ci siamo applicati per difendere l'integrità, l'omogeneità e l'univocità del decreto-legge in ragione del fatto che il provvedimento ha un valore ordinamentale e siamo passati da circa 90 proposte di emendamenti a 50 votazioni riferite a emendamenti ritenuti idonei dal punto di vista dell'istruttoria.

Voglio però mettere in evidenza, signor Presidente, che qui si pone anche il problema di come una classe dirigente arriva a conoscere le questioni che di volta in volta vengono poste dall'agenda nazionale ed internazionale. Una prima verità emerge: non è detto che ogni volta, per conoscere, per appurare e diventare consapevoli ci sia bisogno di sbattere il muso sulla vicenda di che rapporto tenere rispetto all'Europa e di quale fascino, anzi di quale atteggiamento laico tenere rispetto all'uscita dall'Europa. Siamo arrivati ormai alla conclusione che rispetto all'Europa un atteggiamento sovranista, ideologico, che non tiene conto della realtà fa male e determina poi una presa di coscienza che nasce purtroppo dalla durezza della realtà.

Vi ricordate i mesi del 2016, e all'inizio del 2017, quando era in voga in Italia la nuova categoria concetto dell'Exit? Ogni realtà territoriale provava a configurarsi con la categoria dell'Exit. Ho potuto leggere su una importante rivista internazionale che si arrivò a teorizzare addirittura la Vatican Exit. Era come la postura di una nuova maniera di essere moderni: l'importante era allontanarsi, discostarsi, mettere in discussione.

Abbiamo adesso rilevato come non è vero che il male assoluto è l'Europa ma si tratta di coniugare una nuova lettura di ciò che dall'Europa ci dobbiamo attendere. Mettiamo in discussione la qualità e la quantità della cittadinanza europea, che significa riflettere quanto ci deve dare in più, su cosa porta in più rispetto alla cittadinanza nazionale, o tutta la partita delle infrastrutture che devono assicurare più qualità nei trasporti, o anche immaginare,



per esempio, rispetto all'Europa, la configurazione di una sicurezza internazionale attraverso agenzie di investigazione e di *intelligence* che siano davvero capaci di operare sul piano internazionale.

Questo decreto-legge mette al sicuro la capacità di continuare a vivere e operare di persone, imprese e infrastrutture; persone nella loro diversa declinazione: quando studiano, quando investono, quando si curano, quando vogliono realizzare un progetto di vita.

Anche per le infrastrutture della connessione aerea abbiamo fatto in modo che la dicitura di nazionalità non determini poi difficoltà di connessione internazionale con il nuovo stato terzo che è l'Unione europea nei confronti della Gran Bretagna. Noi avremo una nuova configurazione giuridica nel rapporto tra Regno Unito, Stati membri e Europa. Questo fatto, discusso, ha determinato, rispetto all'accesso al cielo, allo spazio europeo del cielo, una soluzione dal punto di vista normativo.

Allo stesso modo abbiamo discusso di infrastrutture digitali relative alle informazioni che devono velocizzarsi attraverso il 5G senza perdere sicurezza, sovranità e integrità nazionale. Su questo abbiamo lavorato rispetto all'articolo 1 facendo in modo che i progetti di investimento tecnologico e digitale del 5G abbiano, sì, l'informativa e l'autorizzazione di Palazzo Chigi, ma abbiamo anche concordato la presentazione, a breve, di un decreto del Presidente del Consiglio per far sì che i tempi di istruttoria siano stabiliti, per evitare che si allontanino gli investitori.

La lezione che arriva da questo decreto-legge è una lezione - permettetemi - di moralità politica riferita a coloro i quali non volevano mai trovarsi a patire l'eterogenesi dei fini. È straordinario che un Governo sovranista, nazionalista abbia dovuto trovare una soluzione con un decreto-legge riferito proprio al superamento, all'allontanamento, all'uscita dall'Europa. Nei fatti, oggi abbiamo ricentrato il rapporto tra il sistema delle realtà nazionali e l'Europa. Ciò comporta una lezione e ci fa dire che dobbiamo mettere al riparo gli elementi costituzionali, istituzionali e ordinamentali rispetto al dibattito ideologico, che infanga la ragione e che fa in modo che tutto venga ammatassato salvo poi essere costretti a trovare rimedio. Abbiamo lavorato con discernimento ed è per questo che i voti sugli emendamenti sono stati al 90 per cento favorevoli.

Sul piano dell'istruttoria e anche del merito, abbiamo lavorato per fare in modo, per esempio, che gli aeroporti del sistema Italia, ma non solo, non venissero bloccati da Brexit perché non è giusto che tali servizi patiscano per una questione riguardante un impazzimento delle classi dirigenti. Infatti di impazzimento si tratta quando si stabilisce di sottoporre a *referendum* senza idonea informativa l'uscita dall'Europa per una sorta di sottomissione nei confronti dell'idealità impazzita del sovranismo. Provate a leggere cosa racconta la stampa internazionale circa il cammino che c'è stato tra illusione, disillusione e, adesso, quello che è l'odio nei confronti di quella classe dirigente in Gran Bretagna che aveva fertilizzato come la via d'uscita da ogni problema l'ipotesi della Brexit.

È su questo che parte, significativamente, un incasso, una patrimonializzazione della classe dirigente italiana e della comunità nazionale italiana. Evitiamo di ridurre tutto ad una specie di confronto tra tifoserie. Cerchiamo

di coltivare il merito, approfondendo ciò che succede dopo. Se si fa questo, che succede dopo?

Noi abbiamo appreso, per esempio, che la domanda etica è anche una domanda sulle conseguenze. Bisogna coltivare la dimensione etica. Se si fa questo, nei confronti di una nazione, al momento magari si attrae simpatia, ma dopo che accade? C'è un vantaggio per i cittadini, per le imprese, per la capacità del sistema economico di essere competitivo oppure sdraiamo tutto a terra e gettiamo il Paese in quella incertezza che c'è adesso in Gran Bretagna?

Provate a stimare chi, adesso, in Europa prova ancora a sorridere adessivamente rispetto alla scenata dell'uscita dall'Europa. Invece, la partita è discutere nel merito, configurare meglio, precisare, cercare, insomma, che, da un quadro di cooperazione, vengano più diritti, più certezze, più funzionalità e non l'ossequio ad una ideologia impazzita, che già in questa sede ci ha fatto misurare l'errore. Per questo motivo, noi votiamo a favore rispetto al decreto Brexit convertito in legge. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

BAGNAI *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAGNAI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, il Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione voterà convintamente a favore di questo decreto-legge, con il quale il Governo ha messo ordine in una materia complessa, una materia - vorrei dire - inutilmente complessa. Forse, dovremmo anche interrogarci sul perché la matassa da districare fosse così complicata.

Vorrei partire dalle tante interessanti sollecitazioni che sono arrivate nelle dichiarazioni di voto precedenti, per chiarire che non vi è alcun paradosso se una maggioranza, che si è posta come principio di azione politica la tutela dell'interesse nazionale, interviene per tutelare l'interesse nazionale a condizioni di reciprocità.

Viceversa, quello che ci sembra un po' paradossale, e da cui dobbiamo trarre lezioni, è, probabilmente, l'atteggiamento di quella che io, non per pedanteria, ma per quel minimo di chiarezza che occorre in una sede come questa, continuo a chiamare Unione europea. Quindi, io parlo di progetto unionista e non di progetto europeo. L'Europa è un'altra cosa: c'era prima di noi, c'era prima dell'Unione europea, ci sarà dopo di noi e ci sarà dopo l'Unione europea, che è solo uno dei modi che abbiamo scelto per organizzarci politicamente; forse, non il modo più efficiente.

Io vorrei ricordare, tanto per chiarire da che parte stia l'ideologia impazzita, una simpatica dichiarazione del 20 maggio 2016, che ancora trovate sul sito della Reuters, quando Jean Claude Juncker si esprime così: «i disertori britannici non avranno alcuno sconto dall'Unione europea». Dei toni così bellicosi, da parte di un progetto che viene ancora visto, dalla minoranza di questo Parlamento, come irenico e come responsabile dei famosi settanta anni di pace (che in verità ci ha dato la Nato) sono quantomeno incongrui.

Questo atteggiamento di minaccia ha creato una situazione abbastanza strana.

Vedete, fin da quando le cose sono andate come dovevano andare, è stato chiaro che il progetto unionista si trovava ad un bivio e aveva di fronte a sé due strade ugualmente sbagliate. Infatti, il progetto unionista poteva: o rispettare la scelta dei cittadini britannici, che stavano semplicemente esercitando un diritto garantito loro dai Trattati, e che, quindi, non meritavano per questo di essere minacciati dalle massime autorità europee, che di quei Trattati erano i difensori, e che quindi avrebbero dovuto favorire questo percorso, oppure non rispettare tale scelta. Ma evidentemente si temeva l'emulazione: bisognava dare una punizione esemplare, ma nel momento in cui se ne parlava si rivelava una cosa evidente, cioè che questo progetto non era così attraente come lo si voleva proporre. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*).

Dall'altra parte, andando avanti con la minaccia (questa è la strada che si è scelta) si è fatto un danno ancora peggiore, perché si sono creati dei costi di transizione inutili: noi siamo stati qui a districare tutta una matassa con lo strumento del decreto-legge per sbrogliare la quale ci sarebbero voluti due anni. Poi si è messa in luce un'evidenza, quella che siamo invischiati in un progetto profondamente e sostanzialmente illiberale e che vive sulla minaccia. Il negoziatore Barnier ha fatto sua la filosofia di chi lo ha messo lì, il signor Selmayr, arrivato alla posizione di rilievo che occupa attraverso un procedimento sul quale ci dovremmo tutti interpellare e su cui l'*ombudsman* della Commissione europea ha espresso tanti dubbi, ma poi si è comportato con lo spirito di chi lo aveva messo lì. È una cultura che non ci appartiene, la cultura della *Strafexpedition*: quella contro il Regno Unito doveva essere una spedizione punitiva, ma voler punire il Regno Unito si è già rivelato, da parte di chi c'è dietro a questo negoziatore, cioè da parte della potenza egemone, la Germania, un errore piuttosto grave. In questo strano *game of chicken*, come nella scena del film «Gioventù bruciata», invece che James Dean abbiamo Barnier al volante, ma non glielo abbiamo dato noi; sulla macchina ci siamo noi e la gioventù bruciata sono i nostri figli, il cui futuro è messo a rischio da questo modo spregiudicato di condurre l'azione politica. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*).

Vorrei quindi chiarire che quando si ragiona sul rapporto da tenere con l'Europa dobbiamo riflettere sulla reale lezione che ci viene da questo episodio della storia europea; dobbiamo realmente tener conto del dato di fatto che purtroppo l'Unione europea si rivela una volta di più un luogo particolarmente inefficiente di mediazione degli interessi nazionali, degli interessi di comunità che si raccolgono sotto una Costituzione all'interno di uno Stato, rappresentate da Parlamenti democraticamente eletti. La mediazione europea è particolarmente inefficiente e trasforma un gioco a somma nulla in un gioco a somma negativa. Questo mi sento di dire.

Dall'altra parte basta vedere cosa succede. Noi siamo qui con il paradosso di un sistema al quale chiediamo di assicurare prosperità e pace, che piange il lutto di un mercato finanziario, quello di Londra, che se ne va dimostrando così di non essere capace, non solo di creare politica, ma neanche di creare un mercato. Siamo qui di fronte al paradosso di persone di intonazione liberale che piangono il lutto di un monopolio, quello del mercato borsistico

di Londra; quindi l'aggressione da parte dell'Europa (in particolare della Germania) al Regno Unito è qualcosa che rivela la profonda irrazionalità (per la quale noi naturalmente amiamo i nostri fratelli tedeschi, ma che spesso li ha caratterizzati), il loro profondo idealismo e la loro totale assenza di pragmatismo. Non dimentichiamo infatti che il Regno Unito è cliente della Germania e non si è mai visto nel mondo un commerciante che prendesse a calci nel sedere o che minacciasse un suo cliente. Questo è lo spettacolo che ci danno i nostri fratelli tedeschi, con i quali allearsi qualche volta nella nostra storia, di tanto in tanto, si è rivelato un errore.

Allora, a fronte di tanta irrazionalità e incapacità di gestire per il bene della comunità europea un processo che i Trattati comunque disciplinavano e prevedevano, è chiaro che non ci può essere altro che uno sguardo di profonda attenzione critica verso il progetto. Prevedere un progetto irrevocabile, il cui obiettivo peraltro non è definito, perché questa Unione è sempre più stretta ma per arrivare a cosa realmente non si sa, è stato un gesto di grande *hybris* e con grande umiltà dovremmo tutti riflettere seriamente e serenamente su come gestire la situazione nella quale ci siamo venuti a trovare.

In questa particolare contingenza il Governo italiano ha affrontato con senso di responsabilità i potenziali danni che potevano venire da un atteggiamento di contrasto e punitivo nei riguardi del Regno Unito e ha saputo fare un lavoro che è riuscito a tenere il Paese in sicurezza, come le opposizioni ci hanno riconosciuto, cosa per la quale siamo loro grati, ricambiando altresì il riconoscimento per il loro contributo costruttivo.

Tuttavia è evidente che, se minaccia c'è in quanto sta eventualmente per accadere, cioè l'uscita di un Paese dall'Unione europea, la minaccia non è tanto nella scelta di chi l'ha compiuta, quanto nell'atteggiamento di chi, dall'altra parte, non l'ha accompagnata, ma l'ha gestita con spirito di contrapposizione, per dare una punizione esemplare che, come metodo politico, ritenevamo e speravamo appartenesse ad epoche che pensavamo di esserci lasciati alle spalle. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*).

SCIASCIA (*FI-BP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIASCIA (*FI-BP*). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, signori del Governo, il provvedimento oggi in esame prevede le disposizioni che dovrebbero essere adottate in ipotesi di uscita del Regno di Gran Bretagna dall'Unione europea, senza che si raggiunga alcun accordo (cosiddetto *no deal*).

Una breve premessa: il Governo inglese ha richiesto e ottenuto più rinvii per la sua decisione. Giorni fa i Capi di Stato dell'Unione europea hanno proposto una ulteriore possibile proroga della decisione, addirittura al 31 ottobre prossimo venturo, ponendo però, a mio avviso, rilevanti problemi al funzionamento delle istituzioni europee, date anche la concomitanza delle elezioni del Parlamento previste per il periodo dal 23 al 26 maggio. A tale proposito, rammento che la signora May ha dichiarato l'8 aprile che, in caso

di voto favorevole del suo Parlamento all'uscita con accordo, tale evento, avverrà in data 22 maggio e quindi il Regno Unito non parteciperà alle elezioni europee. A chi scrive sembra che questo continuo rinvio si atteggi a una vera e propria farsa: chi dice "restiamo", chi dice "usciamo", chi paventa problemi di ordine pubblico, chi addirittura fa previsioni catastrofiche di decisioni per l'autonomia da parte dell'Irlanda del Nord. Insomma, un vero caos.

Si tenga poi presente che, così come riportato giorni fa da uno dei più importanti quotidiani nazionali, uno dei principali consiglieri del Regno di Gran Bretagna ha affermato che sotto il profilo economico la sua nazione, in uscita senza accordo, subirebbe un aumento di almeno il 15 per cento per i generi alimentari e dell'8 per cento per quelli tessili; un vero danno per i consumi del ceto medio-basso. Aggiungasi inoltre che il Regno Unito, ulteriore posta negativa, dovrà versare all'Unione europea ben 40 miliardi di euro, in gran parte nel periodo dal 2019 al 2025.

Non entrerò nel merito del provvedimento, composto di 24 articoli, già chiaramente illustrati da coloro che mi hanno preceduto. Rammento solo che le disposizioni, che mi auguro non entrino mai in vigore, tendono a tutelare gli istituti bancari ed assimilati di entrambe le nazioni, sempre ovviamente in ipotesi di recesso, le prestazioni di servizi in Italia e in Gran Bretagna da parte sia dei soggetti italiani che di quelli inglesi, la tutela, anche fiscale, dei cittadini delle due nazioni e le regole per la loro permanenza nelle due nazioni anche in ipotesi di soggetti non cittadini, ma di lunga residenza.

Viene infine prevista - fatto questo di rilevanza non indifferente - la sostituzione del capitale versato dalla Gran Bretagna nella Banca europea degli investimenti, con l'accollo di tale onere, *pro quota*, agli Stati membri.

Altro elemento negativo è quello che, sempre in ipotesi *no deal*, comporterà, sia per i cittadini sia per gli imprenditori, una serie di iniziative non sempre semplici e gradevoli, dovendosi recare forse più e più volte presso le rispettive ambasciate o uffici consolari, al fine di regolarizzare la propria permanenza o attività nei rispettivi Paesi. Un ulteriore effetto negativo si avrà, quasi sicuramente, per l'economia nazionale, in quanto verranno imposti, per le importazioni nel Regno Unito, dazi e altri balzelli anche burocratici, con impatto non certo positivo per le nostre esportazioni verso la Gran Bretagna, che peraltro, secondo le stime UE confermate dall'Istat, non sono di particolare rilevanza, essendo solo il 5 per cento del totale.

Sulla base di tutti questi argomenti, confermando l'augurio che si vada ad un'uscita del Regno Unito con apposito accordo, dichiaro il voto favorevole di Forza Italia. (*Applausi dal Gruppo FI-BP. Congratulazioni*).

LICHERI (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LICHERI (*M5S*). Signor Presidente, l'ordine degli interventi in dichiarazione di voto mi permette di utilizzare le osservazioni approfondite e ispirate che sono state fino ad ora avanzate, per tentare, se possibile, una sintesi del dibattito odierno, in maniera tale da uscire questa sera dall'Aula magari con le idee un po' più chiare.

Come hanno detto tutti i colleghi intervenuti, siamo in un momento difficile della storia dell'Europa, perché certamente questa è l'Europa della scontentezza, ovvero l'Europa che non è contenta di sé e della propria identità politica. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Invito i colleghi ad abbassare il volume.

LICHERI (*M5S*). Grazie, signor Presidente.

Come dicevo, questa è un'Europa in cui molti o pochi, per vocazione o, se mi permettete, per calcolo elettorale, si dicono scontenti, perché non si sentono contenuti e rappresentati all'interno di questa Europa. Si tratta di soggetti che, in qualche modo, esprimono una sorta di ribellione rispetto a questa Europa, ma mi chiedo quanto di questo sia genuino e spontaneo e quanto influisca la prossima tornata elettorale, nel parlar male di quell'Europa, alla quale pure si è contribuito, sia nella fase della sua ideazione, sia in quella della sua realizzazione. Certamente il titolo del provvedimento in esame non è ottimistico, perché parla di un'Europa del futuro o del futuro di un'Europa nel cui contesto non ci sarà più il Regno Unito.

E allora è come se, anche questa volta, ci sia caduta addosso una maledizione, perché abbiamo un problema politico, rappresentato dal fatto che un popolo europeo ha scelto di andare via da un'unione politica europea. Invece, ci dobbiamo occupare di questioni economiche. È l'economia che corre al passo con la politica; è la politica che talvolta, come in questo caso, non riesce nemmeno a gestire i fatti economici. Per questo siamo qui con il provvedimento in esame.

Non intendo soffermarmi sui contenuti tecnici del decreto-legge in oggetto, perché sono stati già ampiamente dibattuti e - comunque - questo è un provvedimento necessario e opportuno per mettere in sicurezza i diritti soggettivi e gli interessi legittimi dei nostri cittadini, consumatori e aziende. È con orgoglio che rivendico come l'Italia sia arrivata tra i primi Paesi a difendere giuridicamente gli interessi dei propri cittadini davanti all'evento Brexit.

La domanda che intendo porre è un'altra. L'Europa che resta, ha sufficientemente riflettuto sulle ragioni che hanno spinto il popolo inglese a decidere così come ha fatto? Ascoltando il dibattito che c'è stato in Italia, ho sentito dire che la decisione dei britannici è stata di pancia, umorale, d'impeto e ignorante, come se il popolo inglese sia stato colto all'improvviso da un impazzimento di tipo collettivo.

In realtà, chi ha osservato da vicino il dibattito inglese sa che gli inglesi hanno ponderato quel voto e quella decisione e che due correnti di pensiero si sono confrontate democraticamente. In realtà, quello che è accaduto, signori, è che abbiamo assistito all'epilogo di un processo di sfiducia che ha colpito una parte della cittadinanza europea fino al punto che questa non è più riuscita a intravedere una prospettiva di crescita. Quello che è successo in Inghilterra è una sorta di condizione di malessere che ha colpito tutte le classi sociali - dalla *working class* alla *middle class* - in maniera trasversale, dal benestante al povero. Sarebbe un gravissimo errore considerare il voto britannico come il frutto di una decisione scriteriata.

In ogni caso, quelli che hanno deciso di rimanere dentro questa Europa, quale Europa vogliono? Che Europa volete? Ve la siete fatta questa domanda? Volete l'Europa stile Aquisgrana? L'Europa verticale? L'Europa verticistica? L'Europa fatta di assi? L'Europa intergovernativa? Quella che prevede che il Ministro tedesco faccia parte periodicamente del Consiglio dei ministri francese? (*Applausi dal Gruppo M5S*). Quella che dice che il Ministro francese può andare a far parte del Consiglio dei ministri tedesco? È questa l'Europa che volete?

O volete l'Europa di Visegrád, un modello lontano, freddo, insensibile e incomunicabile? Quel tipo di Europa che dice: «io sto bene a casa mia, quindi non voglio nessun altro»? Questa è la seconda Europa che si prospetta.

Colleghi, si tratta di temi importanti, su cui dobbiamo ragionare perché qui si misurano l'eurottimismo o l'euroscetticismo e il confronto tra le diversità di cultura giuridica. Infatti, qui si misura se c'è effettivamente armonia o disarmonia tra i valori, le leggi e le istituzioni. Io non ho intenzione di ritornare sul caso dei trattati internazionali, ma possiamo essere tutti d'accordo che c'è stata una prassi deviante nell'applicazione dei trattati? Penso al *fiscal compact*, che abbiamo recepito nell'articolo 81 della Costituzione (*Applausi dal Gruppo M5S*), che impone l'obbligo del pareggio di bilancio, ma che allo stesso tempo - ma voi tutti l'avete dimenticato - salvaguarda l'ipotesi della potestà parlamentare, che comunque resta espressione della volontà del popolo. Ma questa seconda parte del *fiscal compact* noi l'abbiamo completamente dimenticata.

Per concludere, ad Aquisgrana e a Visegrád c'è solo un modello che può opporsi validamente: è il modello comunitario unitario di Roma. (*Applausi dai Gruppi M5S e Misto*). Di quel modello noi siamo stati l'origine, la sede anagrafica, l'anima vitale. È quel modello che noi, nei prossimi mesi, dovremo difendere davanti ai 27 Paesi che restano e davanti a tutto il mondo. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Per queste ragioni, signor Presidente, dichiaro, a nome del Gruppo MoVimento 5 Stelle, con l'amarezza di chi sta salutando un amico, il nostro voto favorevole sul provvedimento in esame. (*Applausi dai Gruppi M5S e Misto. Congratulazioni*).

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea».

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*). (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

### Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Presidenza informa che l'Assemblea tornerà a riunirsi domani, alle ore 15, per la discussione del Documento di economia e finanza 2019. Come già convenuto per le vie brevi tra i Gruppi parlamentari, le dichiarazioni di voto avranno luogo alle ore 19, con trasmissione diretta televisiva. Seguirà l'informativa del Presidente del Consiglio dei ministri sui più recenti sviluppi della situazione in Libia.

#### Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

LEONE (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE (M5S). Signor Presidente, colleghi, nel prendere la parola non posso celare la mia commozione, oltre che il senso di frustrazione, per quanto capitato nella strada provinciale che collega la ben nota Corleone con Partinico e San Cipirello, nella quale si è consumato l'ennesimo incidente automobilistico. Questa volta la vittima del tragico impatto è Giacomina Randazzo, di cinquantasette anni. Alla famiglia le mie più sentite condoglianze. Un senso di frustrazione in quanto figura istituzionale, ma al contempo un senso di frustrazione in quanto siciliana.

Credetemi, non è facile assistere alla moria dei membri della propria comunità e dei Comuni limitrofi nel percorrere la strada - ormai nota tra i miei concittadini - della morte, a seguito del lungo e perverso gioco a rimpiattino di responsabilità tra Regioni ed enti provinciali, distratti nel garantire la semplice manutenzione delle strade provinciali, che sono delle trazzere, delle trappole mortali, ovviamente anche con i riscontri negativi in termini di economia sui Comuni vicini.

Il nostro Governo si è impegnato, ha inserito una norma specifica che prevede un commissario che avrà poteri sostitutivi per accelerare le procedure, in modo da poter saltare le pastoie burocratiche, che tengono bloccate alcune centinaia di milioni di euro destinati a progetti per la disastrosa viabilità siciliana. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PARAGONE (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARAGONE (M5S). Signor Presidente, vorrei leggere alcuni passaggi di una lettera drammatica che Riccardo Morpurgo, un ingegnere di sessantaquattro anni, imprenditore edile di Senigallia, ha scritto per dire addio ai suoi cari.

Si è suicidato. È un imprenditore che si è tolto la vita e che forse avrebbe potuto avere un po' più di attenzione da parte del mondo politico e del mondo giornalistico in generale, anche perché in un certo senso lo ha



scritto lui stesso, laddove il senso del suo gesto drammatico potesse essere recepito come un urlo. Alcuni passaggi, però, ve li voglio leggere: «Mi sono umiliato sin dove non avrei mai creduto di dovere, potere e saper fare, ancora progettato, ancora relazionato, ancora umiliato, ho financo ipotecato il futuro mio e della mia famiglia, ed inutilmente ho ancora proposto ciò che avrebbe positivamente risolto, solo lo si fosse voluto». E ancora: «Faccio scoppiare fragorosa la bomba, fiducioso che finalmente venga recepito il mio urlo, disperato». È per questo che mi permetto di leggere la sua lettera in quest'Aula. Continua: «Tanti sono gli errori che ho commesso nella mia vita (...) ma mai sono venuto meno ai dettami di correttezza ed onestà. Me ne vado dunque con la faccia pulita della persona per bene. (...) Con il tragico, e certo insensato, gesto, spero finalmente di riuscire a risvegliare coscienze intorpidite ed animi accecati: mi rivolgo dunque ai responsabili, assolutamente irresponsabili, degli istituti di credito, ma anche ai pubblici amministratori e a chi, abusando del suo infimo potere, si arroga il diritto, tralignando la verità, di divertirsi giocando con la necessità, le ansie, le emozioni del prossimo, senza capacitarsi (FORSE) che il suo divertimento può essere recepito tragicamente da chi lo subisce, ed ancora a coloro che subiscono questa iniqua situazione avvolti nella loro assordante apatia ed indifferenza o, peggio, a coloro che la aggravano con la loro cinica e supponente cupidigia».

Era importante che portassi il senso di questa drammatica lettera perché tutti noi si possa riflettere su quello che i *media* stanno facendo scomparire dalle proprie pagine ma che noi non possiamo assolutamente far scomparire. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

CIRIANI (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRIANI (*FdI*). Signor Presidente, a Trieste, a margine della proiezione del film «Red land», dedicato alle vittime delle foibe, un signore ha distribuito dei volantini di carattere molto volgare e triviale, con i quali invitava i ragazzi a non partecipare alla proiezione, definendo il film in maniera che qui non si può riferire. Il problema, Presidente, è che quello non era un signore qualsiasi, ma il docente di quei ragazzi: il professore dell'Istituto nautico di Trieste invitato alla proiezione del film.

Vorrei dirlo in maniera molto franca, Presidente, e me ne assumo la responsabilità: quel professore è indegno di rimanere professore della scuola italiana. (*Applausi dal Gruppo FI-BP e del senatore Fantetti*). Non si tratta di libertà di educazione o di libertà di pensiero, ma di capire se una persona è adeguata o meno a rivestire il ruolo di educatore e questa persona evidentemente non lo è.

Due mesi fa a Basovizza, di fronte alla foiba che raccoglie migliaia e migliaia di cittadini italiani di ogni fede politica, infoibati solo perché italiani, tutte le forze politiche presenti (ed erano presenti tutte le forze politiche) hanno detto «mai più morti di serie A e di serie B», «mai più negazionismo», «mai più giustificazioni alla tragedia del confine orientale». Ma c'è qualcuno che non si arrende e non si arrende di fronte a nulla, neanche al dolore, al

sangue, alle lacrime dei morti, dei loro parenti e dei loro discendenti. Non si ferma neppure di fronte alla tragedia di una povera ragazza ventenne, Norma Cossetto, che fu rapita, torturata, stuprata e infine gettata ancora viva nella foiba. Di fronte a queste persone mi domando: cosa sarebbe successo se un volantino del genere fosse stato distribuito a margine della proiezione di un film dedicato alla Shoah o alle vittime del terrorismo?

Presidente, il tempo è concluso. Voglio soltanto dire che questo signore, che non voglio neanche citare perché gli darei troppa importanza, doveva scegliere se fare il professore e quindi l'educatore, oppure diventare un miserabile propagandista di odio. Credo che abbia scelto la sua strada e pertanto invito il ministro Bonisoli a cacciarlo dalla scuola italiana. *(Applausi dal Gruppo FdI e del senatore Fantetti).*

DI NICOLA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI NICOLA (M5S). Signor Presidente, onorevoli senatori, c'è stato un disguido tra me e la Presidenza, nel pomeriggio, e non sono riuscito ad intervenire. Lo faccio adesso con parole sincere e sentite, a nome del Gruppo Movimento 5 Stelle, per esprimere alla grande famiglia di Radio Radicale il nostro cordoglio e la nostra vicinanza per la perdita di Massimo Bordin.

Tanti di noi anche in quest'Aula, negli ultimi decenni hanno potuto seguire l'attività parlamentare (e non solo) attraverso la sua voce. Massimo ci ha accompagnato per anni con i suoi interventi sui quotidiani e in voce, le sue appassionati conversazioni domenicali con Marco Pannella, la sua inconfondibile rassegna stampa. Impeccabile nella panoramica quotidiana, polemica, sapientemente ironica, ma sempre caratterizzata da un punto di vista originale, espresso talvolta con un necessario commento, una chiosa sferzante, una battuta o uno di quei caratteristici e inconfondibili colpi di tosse, più o meno sofferti, che valevano quasi sempre più di un lungo editoriale.

Ci mancherà questa voce, diventata ormai bandiera dell'universo radicale e pannelliano, voce e penna tagliente pure con la rubrica quotidiana che ogni giorno alimentava sulla carta stampata, non sempre condivisibile anche da parte di chi vi parla, ma tuttavia preziosa ed elemento di ricchezza per il nostro pluralismo informativo, ahimè ancora troppo carente, inadeguato rispetto alle attese dei cittadini.

Ci associamo perciò alle parole della senatrice Emma Bonino con quest'ultimo ricordo e omaggio al giornalista e collega Massimo Bordin, perché ne resti in quest'Aula il prezioso ricordo e l'augurio che la terra gli sia eternamente lieve. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Bernini).*

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Di Nicola. La Presidenza e tutta l'Assemblea si uniscono al cordoglio. *(Il senatore Rampi espone un cartello con la scritta «Salvate Radio Radicale». Commenti dal Gruppo M5S).*

Senatore Rampi, non metta in difficoltà la Presidenza, altrimenti devo chiedere agli assistenti di ritirare il cartello immediatamente. Ritiriamo il cartello, seppur di piccole dimensioni.

BOSSI Simone (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSSI Simone (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, voglio iniziare con queste parole: «Con molta tristezza e recriminazione devo ritirare la mia candidatura per la corsa a sindaco del Comune di Agnadello a causa di pesanti minacce ripetute nelle ultime settimane a me e alla mia famiglia». Così inizia la missiva che sta costringendo un candidato sindaco della Lega in Provincia di Cremona a rivedere la sua candidatura a pochi giorni dalla scadenza del termine elettorale.

Di fronte alle sue parole non viene meno solo la candidatura di un uomo che voleva mettersi a disposizione del proprio Paese. Di fronte alle sue parole viene meno la democrazia del nostro Paese. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Lascia spazio all'odio, alla paura, all'ignoranza di chi non prenderà mai le distanze da fatti di questo tipo, di chi si diverte a definire la Lega dispensatore di odio. Colleghi, è ora di finirla con queste inutili storie. Ditemi una volta, una sola, che qualcuno ha ricevuto danni per conto e nome della Lega! Non c'è mai stato nessun fatto del genere in tutti questi anni di politica. Non è mai accaduto! (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Semmai, sono state attaccate le nostre sedi: la mia, a Cremona, è stata addirittura colpita con delle bombe carta nelle settimane precedenti; ci hanno dipinto i muri; ci hanno aggredito i gazebo. E poi noi siamo dispensatori d'odio? Noi siamo quelli che non riescono a poter mettere un candidato sindaco in un piccolo Comune di 3.800 abitanti. È questa la democrazia del 2019 del Paese Italia? Io mi vergogno di queste cose.

Per andare avanti sempre su fatti del genere, quello che è successo non accade solo a uno di noi della Lega, ma a chiunque si può candidare oggi alla carica di sindaco o di assessore al proprio Comune. Io mi auguro che la questura e le Forze dell'ordine intervengano e trovino subito il responsabile e che ci sia una condanna forte, pesante, a chi si macchia di gesti del genere. Poi trovarci qui e fare leggi quando i fatti sono accaduti e quando magari sono successe cose gravi, a me dispiacerebbe molto e penso anche a tutti voi. Quindi spero che la polizia faccia il suo corso, che si chiuda velocemente la vicenda e che questa persona venga messa dove deve stare: in galera. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*).

### **Atti e documenti, annunzio**

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno  
per la seduta di giovedì 18 aprile 2019**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 18 aprile, alle ore 15, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione del documento:

Documento di economia e finanza 2019 (*Doc. LVII, n. 2*)

II. Informativa del Presidente del Consiglio dei ministri sull'evoluzione della situazione in Libia

La seduta è tolta (*ore 20,03*).

Allegato A

## DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea (1165) (V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea (**1165**) (Nuovo titolo)

## ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

## Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

---

N.B. Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

## Capo I

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POTERI SPECIALI INERENTI AI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA A BANDA LARGA BASATI SULLA TECNOLOGIA 5G

## ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

## Articolo 1.

*(Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, recante 'Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni)*

1. Al fine di un aggiornamento della normativa in materia di poteri speciali in conseguenza dell'evoluzione tecnologica intercorsa, con particolare riferimento alla tecnologia 5G e ai connessi rischi di un uso improprio dei dati con implicazioni sulla sicurezza nazionale, al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis (*Poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G*). - 1. Costituiscono, ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al comma 2, attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G.

2. La stipula di contratti o accordi aventi ad oggetto l'acquisto di beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle reti inerenti i servizi di cui al comma 1, ovvero l'acquisizione di componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla predetta realizzazione o gestione, quando posti in essere con soggetti esterni all'Unione europea, sono soggetti alla notifica di cui all'articolo 1, comma 4, al fine dell'eventuale esercizio del potere di veto o dell'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. A tal fine, sono oggetto di valutazione anche gli elementi indicanti la presenza di fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano.

3. Per le finalità di cui al comma 2, per soggetto esterno all'Unione europea si intende:

1) qualsiasi persona fisica o persona giuridica, che non abbia la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilito;

2) qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la sede legale o dell'amministrazione o il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che sia comunque ivi stabilito, e che risulti controllato direttamente o indirettamente da una persona fisica o da una persona giuridica di cui al n. 1);

3) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che abbia stabilito la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione o il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che sia comunque ivi stabilito, al fine di eludere l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Gruppo di coordinamento costituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2014, possono essere individuate misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relativi all'istruttoria ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui al comma 2.».

---

**EMENDAMENTI****1.1**

MALLEGNI

**Respinto***Sopprimere l'articolo.*

---

**1.2**

URSO, DE BERTOLDI

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 1-bis», comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «ovvero i servizi relativi alle reti di telecomunicazioni a banda ultra-larga in fibra ottica e mobile basati sulla tecnologia 5G».*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art. 1-bis», nella rubrica sopprimere le parole: «a banda larga».*

---

**1.3**

URSO, DE BERTOLDI

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 1-bis», comma 2, primo periodo, dopo le parole: «beni o servizi» inserire le seguenti: «, ivi comprese le attività di ricerca e sviluppo,».*

---

**1.4**

URSO, DE BERTOLDI

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 1-bis», comma 2, primo periodo, dopo le parole: «servizi di cui al comma 1» inserire le seguenti: «nonché delle attività relative a apparecchiature o dispositivi tecnici in grado di intercettare la corrispondenza o progettati per il rilevamento remoto di conversazioni o la cattura di dati informatici».*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art. 1-bis», nella rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: «e i sistemi di informazione con rilevamento remoto di conversazioni e cattura di dati informatici».*

---

**1.5**

URSO, DE BERTOLDI

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 1-bis», comma 2, primo periodo, dopo le parole: «servizi di cui al comma 1» inserire le seguenti: «nonché delle attività relative all'integrità, alla sicurezza e alla continuità operativa degli specifici sistemi elettronici e informatici necessari per la gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica».*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art. 1-bis», nella rubrica aggiungere infine le seguenti parole: «e i sistemi di gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica».*

**1.6**

URSO, DE BERTOLDI

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 1-bis», comma 2, primo periodo, dopo le parole: «servizi di cui al comma 1» inserire le seguenti: «nonché delle attività di hosting di dati la cui compromissione o la cui divulgazione potrebbe compromettere, in particolare, l'ordine e la sicurezza pubblica ovvero la difesa nazionale».*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art. 1-bis», nella rubrica aggiungere infine le seguenti parole: «e le attività di hosting di dati».*

**1.7**

MARGIOTTA

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 1-bis», comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «l'integrità e la sicurezza delle reti» con le seguenti: «l'integrità e la sicurezza delle reti 5G».*

**1.8**

BOTTICI, LANNUTTI, LEONE, DRAGO, FENU

**Ritirato**

*Al comma 1, capoverso «Art. 1-bis», comma 4, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,» inserire le seguenti: «da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,»;*

b) *sostituire le parole: «possono essere» con la seguente: «sono».*



**1.9**

MARGIOTTA

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 1-bis», comma 4, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *sostituire le parole: «possono essere» con la seguente: «sono»;*
- b) *aggiungere in fine le seguenti parole: «necessarie al fine dell'applicazione del presente articolo».*

**1.10**

MARGIOTTA

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 1-bis», dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

*«4-bis. Le disposizioni introdotte dal presente articolo acquisiscono piena efficacia con l'adeguamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1.».*

**1.11 (testo 2)**

MALLEGNI, CONZATTI

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 1-bis», comma 4, aggiungere il seguente:*

*«4-bis. Il Gruppo di coordinamento di cui al comma 4, trasmette, trimestralmente, una relazione al Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, sull'attività svolta.».*

## Capo II

## MISURE PER GARANTIRE LA STABILITÀ FINANZIARIA

## Sezione I

## MISURE IN CASO DI RECESSO DEL REGNO UNITO IN ASSENZA DI ACCORDO

## ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

## Articolo 2.

*(Oggetto e ambito di applicazione)*

1. La presente sezione reca la disciplina transitoria applicabile in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di accordo.

2. Nella presente sezione l'espressione:

- a) 'banche del Regno Unito' indica le banche aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
- b) 'imprese di investimento del Regno Unito' indica le imprese di investimento aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
- c) 'imprese di assicurazione del Regno Unito' indica le imprese di assicurazione aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
- d) 'intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, e riassicurativo del Regno Unito' indica qualsiasi intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, o riassicurativo residente o avente sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
- e) 'istituti di pagamento del Regno Unito' indica gli istituti di pagamento aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
- f) 'istituti di moneta elettronica del Regno Unito' indica gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
- g) 'gestori di fondi del Regno Unito' indica i gestori di Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
- h) 'OICR del Regno Unito' indica gli OICR domiciliati nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
- i) 'gestori di una sede di negoziazione del Regno Unito' indica i gestori di una sede di negoziazione aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
- l) 'data di recesso' indica la data a decorrere dalla quale avrà effetto il recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea in assenza di un accordo ai sensi dell'articolo 50 del Trattato sull'Unione europea;
- m) 'periodo transitorio' indica il periodo tra la data di recesso e il termine del diciottesimo mese successivo;
- n) 'autorità competenti' indica le autorità nazionali di settore, tenuto conto delle competenze attribuite a legislazione vigente;
- o) 'Testo unico bancario' (TUB) indica il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- p) 'Testo unico della finanza' (TUF) indica il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- q) 'Codice delle assicurazioni private' (CAP) indica il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

3. Se non diversamente disposto nel presente decreto, si applicano le definizioni previste dall'articolo 1 del Testo unico bancario, dall'articolo 1 del Testo unico della finanza e dall'articolo 1 del Codice delle assicurazioni private.

## EMENDAMENTO

### 2.1

MONTANI, SAVIANE

#### **Ritirato**

*Al comma 2, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:*

«*q-bis*) "SICAV del Regno Unito" indica le società di investimento a capitale variabile, aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord».

## ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

### Articolo 3.

*(Prestazione dei servizi e delle attività in Italia da parte dei soggetti del Regno Unito dopo la data di recesso)*

1. Le banche del Regno Unito che, alla data di recesso, svolgono sul territorio della Repubblica le attività ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *f*), del Testo unico bancario, durante il periodo transitorio possono continuare a svolgere sul territorio della Repubblica le medesime attività, previa notifica alla Banca d'Italia, salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Le banche del Regno Unito che, alla data di recesso, svolgono sul territorio della Repubblica l'attività di raccolta del risparmio in regime di libera prestazione di servizi, durante il periodo transitorio possono continuare a svolgere sul territorio della Repubblica, previa notifica alla Banca d'Italia, tale attività limitatamente a quanto necessario alla gestione dei rapporti instaurati precedentemente alla data di recesso e senza la possibilità di concludere nuovi contratti, né di rinnovare anche tacitamente quelli esistenti.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 comma 2, le banche del Regno Unito e le imprese di investimento del Regno Unito che, alla data di recesso, prestano servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, sul territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di servizi, possono continuare a svolgere sul territorio della Repubblica le medesime attività solamente nei confronti delle controparti qualificate e dei clienti professionali come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-*quinqüies*, lettera *a*), e comma 2-*sexies*, lettera *a*), del Testo unico della finanza, nonché, esclusivamente per la gestione degli eventi del ciclo di vita dei contratti derivati non

soggetti a compensazione da parte di una controparte centrale (*over the counter*) in essere alla data del recesso, anche nei casi in cui ciò implichi la modifica di tali contratti o la conclusione di nuovi contratti nei limiti previsti dall'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, fino all'adozione di una decisione della Commissione europea a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 e, comunque, non oltre il periodo transitorio, previa notifica alle autorità competenti.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, le banche del Regno Unito e le imprese di investimento del Regno Unito che, alla data di recesso prestano servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, sul territorio della Repubblica nell'esercizio del diritto di stabilimento mediante succursali, durante il periodo transitorio possono continuare a svolgere sul territorio della Repubblica le medesime attività, previa notifica alle autorità competenti.

5. Gli istituti di moneta elettronica del Regno Unito che, alla data di recesso, operano sul territorio della Repubblica nell'esercizio del diritto di stabilimento mediante succursali, durante il periodo transitorio possono continuare ad operare sul territorio della Repubblica con le stesse modalità, previa notifica alla Banca d'Italia.

6. La notifica all'autorità competente è effettuata entro tre giorni lavorativi antecedenti la data di recesso, secondo le modalità previste dalle autorità competenti. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, le banche e le imprese di investimento del Regno Unito abilitate alla partecipazione alle aste dei titoli di Stato alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare a svolgere senza necessità di notifica i servizi e le attività di cui ai commi 1, ad eccezione dell'attività di raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione, 3 e 4.

7. Le banche, le imprese di investimento e gli istituti di moneta elettronica di cui ai commi da 1 a 5 che intendono operare sul territorio della Repubblica oltre il periodo transitorio presentano alle autorità competenti, entro il termine massimo di sei mesi dalla data di avvio di detto periodo, l'istanza prevista per l'autorizzazione allo svolgimento delle relative attività ovvero per la costituzione di un intermediario italiano.

8. Le banche, le imprese di investimento e gli istituti di moneta elettronica di cui ai commi da 1 a 5 operano in conformità alle disposizioni in materia bancaria e finanziaria loro applicabili al giorno antecedente alla data di recesso.

9. Anche per assicurare il rispetto delle disposizioni del presente decreto, le autorità competenti esercitano nei confronti delle banche del Regno Unito, delle imprese di investimento del Regno Unito e degli istituti di moneta elettronica del Regno Unito che continuano ad operare sul territorio della Repubblica nel periodo transitorio, i poteri loro attribuiti dalla legge, inclusi quelli

in materia di prevenzione, risoluzione e gestione delle crisi, nei confronti degli intermediari extra-UE.

## EMENDAMENTI

### 3.1

CONZATTI

#### **Respinto**

*Al comma 3, dopo le parole: «le banche del Regno Unito,» inserire le seguenti: «i gestori di fondi del Regno Unito, gli OICR del Regno Unito,».*

---

### 3.100

La Commissione

#### **Approvato**

*Al comma 7, dopo le parole «istanza prevista», aggiungere le seguenti: «ai sensi della vigente disciplina del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.».*

---

### 3.2

La Commissione

#### **Approvato**

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. Fermo restando le previsioni di cui ai commi da 1 a 5 le banche, le imprese di investimento e gli istituti di moneta elettronica ivi previsti operano in conformità alle disposizioni in materia bancaria e finanziaria loro applicabili al giorno antecedente la data di recesso».

---

## ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

### Articolo 4.

*(Cessazione dei servizi e delle attività dei soggetti del Regno Unito operanti in Italia)*

1. Gli istituti di pagamento del Regno Unito, i gestori di fondi del Regno Unito, gli OICR del Regno Unito che operano sul territorio della Repubblica, nonché gli istituti di moneta elettronica del Regno Unito che operano sul territorio della Repubblica in regime di libera prestazione dei servizi o tramite agenti o soggetti convenzionati così come le banche e le imprese di investimento del Regno Unito che prestano servizi di investimento, in regime di libera prestazione, a favore di clienti al dettaglio come definiti dall'articolo 1,

comma 1, lettera *m-duodecies*, del TUF, e clienti professionali su richiesta come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma *2-quinquies*, lettera *b*), e comma *2-sexies*, lettera *b*), del TUF, cessano l'attività entro la data di recesso. Al fine di evitare pregiudizio ai clienti, sono fatte salve le operazioni necessarie all'ordinata chiusura dei rapporti già in essere, nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi dalla data di recesso, con l'osservanza dei termini di preavviso per lo scioglimento dei contratti. Nel predetto termine di sei mesi tali soggetti proseguono l'attività svolta precedentemente alla data di recesso limitatamente alla gestione dei rapporti in essere alla data di recesso, senza possibilità di concludere nuovi contratti, né di rinnovare anche tacitamente quelli esistenti.

2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui al comma 1 comunicano ai clienti, agli altri soggetti con cui intrattengono rapporti nella prestazione dei servizi e alle autorità competenti le iniziative adottate per garantire l'ordinata cessazione dell'attività.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, alle banche, agli istituti di moneta elettronica e alle imprese di investimento di cui all'articolo 3, commi da 1 a 5, nei casi in cui: *a*) non abbiano presentato le notifiche di cui all'articolo 3; *b*) non abbiano presentato le istanze di cui all'articolo 3. Nel caso indicato dalla lettera *b*) il termine di sei mesi di cui al comma 1 del presente articolo decorre dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze.

4. In deroga a quanto disposto dal comma 3, alle banche e alle imprese di investimento del Regno Unito è consentito di continuare a gestire gli eventi del ciclo di vita dei contratti derivati non soggetti a compensazione da parte di una controparte centrale (*over the counter*), anche nei casi, di seguito elencati, in cui ciò implichi la modifica di tali contratti o la conclusione di nuovi contratti:

*a*) per l'ipotesi di mancata notifica ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, limitatamente ai contratti in essere alla data del recesso, per i sei mesi successivi a tale data;

*b*) per l'ipotesi di non presentazione dell'istanza ai sensi dell'articolo 3, comma 7, limitatamente ai contratti in essere al termine del periodo consentito per la presentazione dell'istanza stessa, per i sei mesi successivi a tale data.

5. Per gli eventuali finanziamenti concessi dai soggetti di cui ai commi 1 e 3 nell'esercizio dell'attività riservata precedentemente svolta, la cessazione dell'attività non comporta modifica dei tempi e modalità del pagamento degli interessi nonché del rimborso del capitale da parte del cliente.

## EMENDAMENTI

### 4.1

#### CONZATTI

#### **Respinto**

*Al comma 1, sopprimere le parole: «i gestori di fondi del Regno Unito, gli OICR del Regno Unito» e dopo le parole: «soggetti convenzionati così come le banche» inserire le seguenti: «, i gestori di fondi, gli OICR».*

---

#### **4.2 (testo 2)**

La Commissione

#### **Approvato**

*Al comma 2, sostituire le parole «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «dalla data di recesso».*

---

### ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

#### Articolo 5.

*(Prestazione dei servizi e delle attività da parte dei soggetti italiani nel Regno Unito dopo la data di recesso)*

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, le banche, le imprese di investimento, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, le SGR, le Sicav, le Sicaf, i gestori di fondi EuVECA, EuSEF e ELTIF e gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico bancario, aventi sede legale in Italia e che alla data di recesso operano sul territorio del Regno Unito possono continuare ad operarvi nel periodo transitorio, previa notifica alle autorità competenti, nel rispetto delle disposizioni previste nel Regno Unito.
2. La notifica alle autorità competenti è effettuata entro tre giorni lavorativi antecedenti la data di recesso, secondo le modalità previste dalle autorità competenti.
3. Gli intermediari di cui al comma 1 possono continuare ad operare sul territorio del Regno Unito oltre il periodo transitorio, a condizione che, entro dodici mesi anteriori alla fine del periodo transitorio, presentino alle autorità competenti l'istanza prevista per l'autorizzazione allo svolgimento delle relative attività.

### EMENDAMENTO

#### **5.1 (testo 2)**

La Commissione

#### **Approvato**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. I soggetti di cui al comma 1 che entro la data di recesso abbiano già presentato istanza di autorizzazione alle autorità competenti per lo svolgimento delle relative attività non sono tenuti agli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.».

## ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE

### Articolo 6.

*(Operatività dei gestori delle sedi di negoziazione italiane e del Regno Unito dopo la data di recesso del Regno Unito)*

1. I gestori italiani di sedi di negoziazione possono continuare a svolgere la propria attività nel Regno Unito nel periodo transitorio, consentendo l'accesso agli operatori ivi stabiliti che alla data di recesso risultano già membri o partecipanti della sede di negoziazione, a condizione che, entro la predetta data, per la sede di negoziazione gestita sia stata presentata, ai sensi degli articoli 26, 29 o 70 del Testo unico della finanza, istanza per l'estensione dell'operatività nel Regno Unito, nel rispetto delle disposizioni previste nel Regno Unito e purché continui ad essere rispettata la normativa europea di settore.

2. I gestori di sedi di negoziazione del Regno Unito possono continuare a svolgere la propria attività sul territorio della Repubblica nel periodo transitorio, consentendo l'accesso agli operatori ivi stabiliti che alla data di recesso risultano già membri o partecipanti della sede di negoziazione, a condizione che, entro la predetta data, sia stata presentata, ai sensi degli articoli 28, 29-ter o 70 del TUF, istanza per l'estensione dell'operatività nel territorio della Repubblica e purché continui ad essere rispettata la normativa europea di settore.

## EMENDAMENTI

### 6.1

CONZATTI

#### **Ritirato**

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «, a condizione che» fino alla fine del comma.*

### 6.2

MONTANI, SAVIANE

#### **Ritirato**

*Apportare le seguenti modificazioni:*



a) *al comma 1, sostituire le parole: «entro la predetta data» con le seguenti: «entro i 15 giorni a decorrere dalla data di recesso»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «entro la predetta data» con le seguenti: «entro il termine di sei mesi dalla data di avvio del periodo transitorio».*

---

### 6.3

MONTANI, SAVIANE

#### **Ritirato**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della partecipazione al mercato ai membri o partecipanti della sede di negoziazione non sono richiesti ulteriori adempimenti nel periodo transitorio.»;*

b) *al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della partecipazione al mercato ai membri o partecipanti della sede di negoziazione non sono richiesti ulteriori adempimenti nel periodo transitorio.»*

---

### 6.4

CONZATTI

#### **Ritirato**

*Al comma 2, sopprimere le parole da: «, a condizione che,» fino alla fine del comma.*

---

### 6.5

BOTTICI, LANNUTTI, LEONE, DRAGO, FENU

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*«2-bis. Nel periodo transitorio, salvo quanto espressamente previsto dai commi 1 e 2, ai fini della partecipazione al mercato, ai membri o partecipanti della sede di negoziazione non sono richiesti ulteriori adempimenti.».*

---

## ARTICOLI 7 E 8 DEL DECRETO-LEGGE

### Articolo 7.

*(Disposizioni in materia di risoluzione stragiudiziale delle controversie)*

1. Le banche di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, e all'articolo 4, comma 3, gli istituti di pagamento di cui all'articolo 4, comma 1, e gli istituti di moneta

elettronica di cui all'articolo 3, comma 5, e all'articolo 4, commi 1 e 3, del presente decreto, mantengono l'adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all'articolo 128-*bis* del Testo unico bancario.

2. I medesimi soggetti di cui al comma 1 che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi possono non aderire ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all'articolo 128-*bis* del TUB purché aderiscano o siano sottoposti a un sistema estero di composizione stragiudiziale delle controversie, partecipante alla rete Fin-Net promossa dalla Commissione europea. In tale ipotesi, gli intermediari comunicano alla Banca d'Italia il sistema stragiudiziale al quale aderiscono o sono sottoposti nel Paese d'origine.

3. Le banche e le imprese di investimento di cui all'articolo 3, comma 4, nonché i soggetti cui si applicano le disposizioni dell'articolo 4, commi 1 e 2, nel periodo transitorio rispettivamente di diciotto e sei mesi previsto dalle citate disposizioni, mantengono l'adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela, di cui all'articolo 32-*ter* del Testo unico della finanza.

#### Articolo 8.

##### *(Tutela dei depositanti e degli investitori)*

1. Le banche di cui all'articolo 3, comma 1, con succursale nel territorio della Repubblica si considerano di diritto aderenti ai sistemi di garanzia dei depositanti italiani disciplinati nel Titolo IV, Capo I, Sezione IV del Testo unico bancario, in base alle previsioni dei relativi statuti. L'adesione decorre dalla data del recesso a tutti gli effetti di legge, ivi inclusi gli obblighi di contribuzione di cui all'articolo 96.2 del Testo unico bancario, ai fini del raggiungimento del livello obiettivo di cui all'articolo 96.1 del medesimo Testo unico. Entro il termine del terzo mese successivo alla data di recesso, tali banche provvedono a perfezionare gli atti richiesti per l'adesione ai sistemi di garanzia dei depositanti italiani.

2. Il comma 1 si applica, in quanto compatibile, alle banche di cui all'articolo 3, comma 2, fatto salvo il caso in cui queste ultime presentino al sistema di garanzia italiano una dichiarazione di quello del Regno Unito attestante che i relativi depositanti continueranno ad essere protetti per il periodo successivo alla data del recesso.

3. Le banche di cui ai commi 1 e 2 procedono a dare comunicazione ai propri depositanti delle informative di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 30, alla prima occasione utile e, comunque, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. In caso di adesione di una succursale di banca italiana al sistema di garanzia dei depositanti del Regno Unito entro la data di recesso, il sistema di garanzia italiano procede al trasferimento delle risorse di cui all'articolo 96-*quater*.3, comma 1, del Testo unico bancario solo ove il termine di sei mesi indicato nel medesimo comma sia maturato entro tale data.

5. Le banche e le imprese di investimento di cui all'articolo 3, comma 4, si considerano di diritto aderenti ai sistemi di indennizzo italiani disciplinati dall'articolo 59 del Testo unico della finanza. L'adesione decorre dalla data del recesso a tutti gli effetti di legge. Entro il termine di trenta giorni successivi alla data di recesso, tali banche e imprese di investimento provvedono a perfezionare gli atti richiesti per l'adesione ai sistemi di indennizzo italiani, in conformità all'articolo 7 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 14 novembre 1997, n. 485.

6. Il comma 5 si applica, in quanto compatibile, alle banche e alle imprese di investimento del Regno Unito che, alla data del recesso, prestano servizi di investimento in regime di libera prestazione, fatto salvo il caso in cui tali soggetti presentino al sistema di indennizzo italiano una dichiarazione di quello del Regno Unito attestante che i relativi investitori continueranno ad essere protetti per il periodo successivo alla data del recesso.

7. Le banche e le imprese di investimento di cui ai commi 5 e 6 procedono a dare immediata comunicazione ai propri investitori delle informative prescritte dalle Autorità di vigilanza di cui all'articolo 35, comma 1, lettera c), della legge 24 aprile 1998, n. 128, alla prima occasione utile e, comunque, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. I commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7 si applicano anche ai gestori di fondi di cui all'articolo 4, comma 1, e alle banche e alle imprese di investimento che cessino i servizi e le attività secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del presente decreto, fatto salvo il caso in cui tali soggetti presentino al sistema di indennizzo italiano una dichiarazione di quello del Regno Unito attestante che i relativi investitori continueranno ad essere protetti per il periodo successivo alla data del recesso.

## EMENDAMENTO

### 8.1

La Commissione

#### **Approvato**

*Al comma 5, sostituire le parole: «all'articolo 7 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» con le seguenti: «all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro».*

---

## ARTICOLI 9 E 10 DEL DECRETO-LEGGE

### Articolo 9.

*(Operatività in Italia delle imprese di assicurazione del Regno Unito dopo la data di recesso)*

1. Le imprese del Regno Unito che, alla data di recesso, sono abilitate ad esercitare l'attività assicurativa nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o libera prestazione dei servizi, rispettivamente ai sensi degli articoli 23 e 24 del Codice delle assicurazioni private, sono cancellate, a tale data, dall'Elenco delle imprese UE di cui all'articolo 26 del Codice. Al fine di garantire la continuità dei servizi nei confronti di contraenti, assicurati e aventi diritto a prestazioni assicurative, tali imprese proseguono, nel periodo transitorio, l'attività nei limiti della gestione dei contratti e delle coperture in corso alla data di recesso senza assumere nuovi contratti, né rinnovare, anche tacitamente, contratti esistenti. Della prosecuzione temporanea di tale operatività l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) dà adeguata evidenza al pubblico.

2. Le imprese di cui al comma 1 presentano all'IVASS, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano contenente le misure di gestione che consentono alle stesse di procedere con regolarità e speditezza alla corretta esecuzione dei contratti e delle coperture in corso alla data di recesso, inclusi i pagamenti dei sinistri. L'IVASS può in ogni momento richiedere all'impresa aggiornamenti e integrazioni al piano presentato. Se l'impresa non riesce ad assicurare la completa realizzazione del piano entro il termine del periodo transitorio ne dà tempestiva notizia all'IVASS, al più tardi nei novanta giorni antecedenti a tale data, presentando istanza di proroga. L'istanza è adeguatamente motivata dall'impresa, in ragione della struttura, articolazione e durata in un arco temporale pluriennale dei contratti e delle coperture in essere. L'IVASS valuta l'istanza, nonché le iniziative da assumere per la tutela degli interessi di contraenti, assicurati e aventi diritto a prestazioni assicurative, anche consultando l'Autorità di vigilanza competente dello Stato di origine. Entro quindici giorni dalla data di recesso le imprese di cui al comma 1 informano, anche mediante comunicazione sul proprio sito istituzionale, contraenti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative del regime di operatività ad esse applicabile. Le imprese di cui al comma 1 effettuano tale comunicazione anche qualora abbiano provveduto, prima della data di recesso, agli adempimenti informativi richiesti dalle autorità di settore.

3. A partire dalla data di recesso il contraente può recedere senza oneri aggiuntivi dai contratti che hanno durata superiore all'anno, dandone comunicazione scritta all'impresa o esercitare altre forme di scioglimento del vincolo contrattuale e le clausole di tacito rinnovo perdono efficacia. Il recesso del contraente ha effetto dalla scadenza della prima annualità successiva alla data di recesso.

4. Alle imprese di cui al comma 1 nel periodo transitorio si continuano ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 193 del Codice delle assicurazioni private e ogni altra disposizione in materia assicurativa loro applicabile al giorno antecedente alla data di recesso. L'IVASS può applicare le sanzioni di cui al titolo XVIII del medesimo Codice.

5. Al fine di assicurare lo scambio informativo per la realizzazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, si applica la disposizione di cui all'articolo 10, comma 8, del Codice delle assicurazioni private.

## Articolo 10.

*(Operatività in Italia degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, o riassicurativi del Regno Unito dopo la data di recesso)*

1. Gli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, o riassicurativi del Regno Unito che, alla data di recesso, operano l'attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o libera prestazione dei servizi, ai sensi del Titolo IX del Codice delle assicurazioni private, cessano tale attività entro tale data e sono cancellati dall'elenco annesso al Registro degli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, del Codice. Al fine di evitare pregiudizio ai contraenti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative, sono fatte salve le operazioni necessarie all'ordinata chiusura dei rapporti di distribuzione già in essere, nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi dalla data di recesso. Nel predetto termine di sei mesi tali soggetti non possono avviare nuove attività di distribuzione né rinnovare anche tacitamente i rapporti già esistenti. Della prosecuzione temporanea di tale operatività l'IVASS dà adeguata evidenza al pubblico.

2. Entro quindici giorni dalla data di recesso gli intermediari di cui al comma 1 informano, anche mediante comunicazione sul proprio sito web, contraenti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative del regime di operatività ad essi applicabile. Gli intermediari di cui al comma 1 effettuano tale comunicazione anche qualora abbiano provveduto, prima della data di recesso, agli adempimenti informativi richiesti dalle autorità di settore.

3. Gli intermediari di cui al comma 1, nel periodo transitorio ivi previsto, continuano ad essere soggetti al regime di cui al Titolo IX, Capo II, Sezione IV del Codice delle assicurazioni private e ogni altra disposizione in materia assicurativa loro applicabile al giorno antecedente alla data di recesso. L'IVASS può applicare le sanzioni di cui al Titolo XVIII del medesimo Codice.

## EMENDAMENTO

**10.1**

La Commissione

**Approvato**

*Al comma 3, sostituire le parole: «e ogni altra disposizione» con le seguenti: «e ad ogni altra disposizione».*

## ARTICOLI DA 11 A 13 DEL DECRETO-LEGGE

## Articolo 11.

*(Operatività nel Regno Unito delle imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane dopo la data di recesso)*

1. Le imprese italiane che, alla data di recesso, sono abilitate all'esercizio dell'attività assicurativa o riassicurativa nel territorio del Regno Unito in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi proseguono l'esercizio dell'attività, fermo restando quanto previsto dagli articoli 22 e 59-*quinquies* del Codice delle assicurazioni private e nel rispetto delle disposizioni previste dal Regno Unito.

Articolo 12.

*(Disposizioni riguardanti i limiti di investimento dei fondi pensione)*

1. Durante il periodo transitorio, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 settembre 2014, n. 166, gli investimenti, detenuti dai fondi pensione in esso ricompresi alla data di entrata in vigore del presente decreto, in quote o azioni di OICVM e FIA del Regno Unito sono assimilati, rispettivamente, agli OICVM e ai FIA UE.

Articolo 13.

*(Disposizioni fiscali)*

1. Fino al termine del periodo transitorio si continuano ad applicare le disposizioni fiscali nazionali previste in funzione dell'appartenenza del Regno Unito all'Unione europea, ivi incluse quelle connesse con l'esistenza di una direttiva UE. Le disposizioni derivanti dall'attuazione di direttive e regolamenti dell'Unione europea in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e accise si continuano ad applicare in quanto compatibili.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità e i termini per l'attuazione della disposizione di cui al comma 1.

EMENDAMENTI

**13.1**

BOTTICI, LANNUTTI, LEONE, DRAGO, FENU

**Ritirato**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le necessarie misure di coordinamento delle disposizioni di cui al comma 1.».

**13.200**

La Commissione

**Approvato**

*Al comma 2, dopo le parole «sono stabilite» inserire le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,».*

## EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 13

### **13.0.1 (testo 4)**

MONTANI, SAVIANE

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

#### **«Art. 13-bis.**

*(Comitato Interministeriale per l'Economia Digitale nel settore bancario, finanziario, assicurativo e la Finanza)*

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito il Comitato interministeriale per l'Economia Digitale nel settore bancario, finanziario e assicurativo, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e costituito, in via permanente dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e dai Ministri dello Sviluppo Economico, delle infrastrutture e dei trasporti, delle Politiche Europee, degli Esteri, del Lavoro e delle Politiche Sociali.

2. Il Governatore della Banca d'Italia, il Presidente della Commissione Nazionale per la Società e la Borsa (CONSOB), dell'istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), del Garante per la Protezione dei dati personali, dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) partecipano alle riunioni del Comitato con funzioni consultive e di supporto senza diritto di voto.

3. Il Comitato ha il compito di individuare obiettivi, programmi e azioni dell'attività amministrativa e regolamentare da porre in essere per lo sviluppo del settore, favorire il dialogo e il raccordo con gli operatori del settore, per le attività di promozione e per individuare progetti nazionali in collaborazione pubblico-privato. Il Comitato, nel rispetto dell'indipendenza delle Autorità di cui al comma 2, si avvale delle strutture delle Amministrazioni e delle medesime Autorità di cui ai commi precedenti, che provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente.

#### **Art. 13-ter.**

*(Regolazione proporzionale con norme semplificate per testare innovazioni di settore)*

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), adotta uno o più regolamenti da adottare ai sensi della legge n. 400 del 1988, il primo dei quali da emanare entro e non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto-legge, per stabilire condizioni e modalità per l'esercizio di attività, in fase iniziale ovvero in prova, riservate nei settori finanziario, creditizio e assicurativo, da parte di imprese utilizzatrici dell'innovazione tecnologica nella produzione ed offerta di prodotti competitivi sul mercato.

2. Il regolamento di cui al precedente comma deve attenersi ai seguenti principi.

- a) principio di proporzionalità previsto dalle normative europee,
- b) previsione, per un periodo massimo di trentasei mesi, di requisiti patrimoniali ridotti e adempimenti semplificati per l'esercizio dell'attività;
- c) previsione dell'operatività con clienti finali, anche professionali, limitata nel numero e nel tempo e assoggetta alla prestazione di adeguate garanzie finanziarie,
- d) individuazione degli obblighi informativi, dei tempi per l'autorizzazione, dei requisiti di professionalità degli esponenti aziendali, dei profili di governo societario e di gestione dei rischi, nonché della forma societaria ammissibile, anche in deroga alle forme societarie previste dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209;
- e) indicazione dell'iter successivo al termine del periodo di prova che non potrà comportare alcuna deroga alla normativa europea vigente.

3. È obbligo delle imprese che chiedono di accedere al sistema di cui al presente articolo:

- a) dimostrare l'innovatività del prodotto e del servizio anche nelle modalità di offerta o utilizzo;
- b) indicare l'obiettivo dell'impresa, anche chiarendo come l'applicazione del regime di cui al presente articolo alla propria attività può migliorarne lo sviluppo,
- c) collaborare con le Autorità di vigilanza competenti per materia al fine di identificare eventuali attività o regole che devono essere definite per la tutela del risparmio, la stabilità finanziaria, la tutela della *privacy* e la concorrenza del mercato.

#### Art. 13-*quater*.

##### *(Utilizzo della tecnologia nei processi regolatori e di vigilanza)*

1. La Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS, redigono ciascuna per la parte di propria competenza, con cadenza annuale, una relazione d'analisi sul settore bancario, finanziario, assicurativo che utilizzano modalità innovative e tecnologiche per lo svolgimento della propria attività, riportando quanto emerge dall'applicazione del sistema di regolazione i cui all'articolo 13-*ter* e segnalando al Comitato Interministeriale di cui all'articolo 13-*bis* eventuali modifiche normative o regolamentali necessarie allo sviluppo del settore e alla tutela del risparmio e della stabilità finanziaria.».



**Art. 13-quinquies.**

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 13-bis al 13-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

**13.0.2**

MONTANI, SAVIANE

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

«Sezione I-bis.

**DISPOSIZIONI PER INCENTIVARE LE AGGREGAZIONI TRA BANCHE DI MEDIE E PICCOLE DIMENSIONI**

**Art. 13-bis.**

*(Incentivo all'aggregazione aggregazioni tra banche di medie e piccole dimensioni)*

1. In caso di aggregazioni bancarie, realizzate entro il 31 dicembre 2020, soggette ad autorizzazione della BCE ai sensi del Regolamento UE n. 1024/2013, ad esito delle quali si crei una banca con non oltre 30 miliardi di euro di attivo di bilancio, le attività per imposte anticipate (DTA) risultanti dalle situazioni patrimoniali delle aziende bancarie partecipanti all'aggregazione, approvate dai rispettivi organi amministrativi per le finalità dell'aggregazione e in osservanza delle norme applicabili per la realizzazione di essa, possono essere trasformate in credito di imposta dalle banche in seno alle quali si sono generate, che si obbligano a corrispondere un canone annuo a decorrere dall'esercizio in cui avviene l'aggregazione e per i 10 esercizi successivi.

2. Il canone è determinato per ciascun esercizio di applicazione della disciplina applicando l'aliquota del 1,5 per cento alla differenza tra l'ammontare delle attività per imposte anticipate e le imposte versate come risultante alla data di chiusura dell'esercizio precedente, calcolata con le modalità di cui all'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, nonché alle DTA non iscritte in bilancio.

3. Il versamento del canone è effettuato per ciascun esercizio entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta precedente. Il canone è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nell'esercizio in cui avviene il pagamento.

4. Al credito d'imposta generato per effetto della trasformazione di cui al comma 1 si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 57, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26

febbraio 2011, n. 10, fatta eccezione per il diritto al rimborso, che non è consentito neppure in via parziale o residuale.

**Art. 13-ter.**

*(Scissioni bancarie)*

1. Ai conferimenti di aziende o rami di azienda bancarie, effettuati in società esistenti o di nuova costituzione che ne proseguano l'attività, si applicano le disposizioni dell'articolo 173 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

---

**13.0.3 (testo 2)**

MONTANI, SAVIANE

**Ritirato**

Dopo l'**articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 13-bis**

*(Ulteriori disposizioni)*

1. All'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "L'autorizzazione è rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocità."

2. All'articolo 67 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-bis. Possono essere ammessi alle negoziazioni per conto proprio sulle sedi di negoziazione all'ingrosso in titoli di Stato, in qualità di membri o di partecipanti, i soggetti di cui all'articolo 2, paragrafo 5, punti da 4 a 22, della direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013."».

---

**13.0.100 (già 19.0.2)**

La Commissione

**Approvato**

Dopo l'**articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 13-bis.**

*(Principio di reciprocità nel TUB nei rapporti con Paesi terzi)*

1 All'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: "Banca d'Italia" sono inserite le seguenti: "L'autorizzazione è rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocità"».

---

**13.0.101 (già 19.0.5)**

La Commissione

**Approvato**

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*.

*(Attività di negoziazione in conto proprio - CDP)*

1. All'articolo 67 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-*bis*. Possono essere ammessi alle negoziazioni per conto proprio sulle sedi di negoziazione all'ingrosso in titoli di Stato, in qualità di membri o di partecipanti, i soggetti di cui all'articolo 2, paragrafo 5, punti da 4 a 22, della direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013."».

## Sezione II

### DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEI CITTADINI ITALIANI

#### ARTICOLO 14 DEL DECRETO-LEGGE

##### Articolo 14.

*(Disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini del Regno Unito e dei loro familiari anche non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea presenti sul territorio nazionale alla data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea)*

1. I cittadini del Regno Unito iscritti in anagrafe ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, in possesso della carta di soggiorno rilasciata ai sensi degli articoli 10 e 17, del decreto legislativo n. 30 del 2007, possono chiedere al Questore della provincia in cui dimorano, entro il 31 dicembre 2020, il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1 è rilasciato quando il richiedente soggiorna regolarmente, in modo continuativo, sul territorio nazionale da almeno cinque anni alla data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 2-*bis* e 2-*ter*, nonché all'articolo 9, commi 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998.

4. Nel caso in cui non sussista il requisito di cui al comma 2, i cittadini del Regno Unito iscritti in anagrafe ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, in possesso della carta di soggiorno rilasciata ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, possono chiedere al Questore, entro il 31 dicembre 2020, il rilascio di un permesso di soggiorno con le modalità di cui all'articolo 5, comma

8, del decreto legislativo n. 286 del 1998. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma reca la dicitura «per residenza», è valido cinque anni e, previa domanda corredata di nuove fotografie, è rinnovabile alla scadenza. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, commi 2-*bis* e 2-*ter*, e 9, commi 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998.

5. I cittadini del Regno Unito e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea titolari del permesso di soggiorno di cui al comma 4, possono chiedere il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1, se hanno maturato cinque anni di regolare e continuativo soggiorno sul territorio nazionale.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2021, le carte di soggiorno rilasciate ai sensi degli articoli 10 e 17, del decreto legislativo n. 30 del 2007, detenute dai familiari del cittadino del Regno Unito non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea non sono più valide per l'attestazione del regolare soggiorno nel territorio dello Stato. Nei confronti dell'esibitore si applicano le disposizioni e le sanzioni previste dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 1998, e si procede ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al cittadino del Regno Unito regolarmente iscritto in anagrafe ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 30 del 2007, che entro il 31 dicembre 2020 non ha chiesto al Questore della provincia in cui dimora il rilascio del permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2021, ai cittadini del Regno Unito e ai loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 286 del 1998, e del relativo regolamento di attuazione, salvo quanto previsto nei precedenti commi.

8. Il presente articolo si applica soltanto in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di accordo e dalla data dell'effettivo recesso.

## EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

### 14.1

ALFIERI

#### **Respinto**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai cittadini del Regno Unito muniti di permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero dell'attestazione di soggiorno permanente ai sensi dell'articolo 16, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.».*

### 14.2

MARINO

**Respinto**

*Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Una persona dimostra in modo soddisfacente di rientrare nell'ambito del presente comma, fornendo al Questore un'attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'Unione europea, o un'attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 30 del 2007, o un permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del decreto legislativo n. 286 del 1998, o una carta di soggiorno rilasciata ai sensi degli articoli 10 o 17 del decreto legislativo n. 30 del 2007.».*

**14.3 (testo 2)**

La Commissione

**Approvato**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della continuità del soggiorno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.»;*

2) *sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 2-bis e 2-ter, nonché all'articolo 9, commi 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998.».*

**14.4**

MARINO

**Respinto**

*Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole: «commi 2, 4, 6, 7» con le seguenti: «commi 2, 4, 7, ad esclusione della lettera d)»;*

b) *aggiungere in fine il seguente periodo: «; la continuità del soggiorno ai fini del comma 2 del presente articolo non è pregiudicata da assenze non oltre i 5 anni consecutivi nel caso di una persona avente il diritto al soggiorno permanente ai sensi dell'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 30 del 2007, e negli altri casi dalle assenze di cui al comma 3 del medesimo articolo 14».*

**14.5**

MARINO

**Respinto**

*Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: «commi 4, 7» con le seguenti: «commi 4, 7 ad esclusione della lettera d)».*

#### 14.6

MARINO, ALFIERI

##### **Respinto**

*Al comma 5 aggiungere, infine, il seguente periodo: «La continuità del soggiorno non è pregiudicata dalle assenze di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 30 del 2007».*

#### 14.7

MARINO

##### **Respinto**

*Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:*

*«5-bis. L'articolo 29 del decreto legislativo n. 286 del 1998 non si applica. Il titolare di permesso di soggiorno di cui ai comma 1 o al comma 4 ha il diritto al ricongiungimento familiare con i familiari ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 30 del 2007; si applica l'articolo 3, comma 2, del medesimo decreto legislativo per il titolare di permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo.*

*5-ter. L'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 1998 non si applica. Chi è in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 2 del presente articolo ha gli obblighi e i diritti di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998 e ad esso si applicano i commi 2 e 7 dello stesso articolo».*

#### 14.8

ALFIERI

##### **Respinto**

*Dopo il comma 5 inserire i seguenti:*

*«5-bis. I cittadini del Regno Unito titolari del permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 4 hanno il diritto al ricongiungimento con i familiari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 del 2007, titolari del permesso di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 1 e 4 del decreto legislativo n. 22 del 2019.*

*5-ter. Ai cittadini del Regno Unito in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 1, 2 e 7 del decreto legislativo n. 286 del 1998».*

---

**14.9**

ALFIERI, MARINO

**Respinto***Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Ai cittadini del Regno Unito e ai loro familiari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 30 del 2007 dalla data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea e fino al 31 dicembre 2020».

---

**G14.100**

BOTTICI, LEONE, LANNUTTI, DRAGO, FENU

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1165, recante Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea,

premessi che:

il Capo II, Sezione II del provvedimento in esame, reca le disposizioni a tutela dei cittadini italiani presenti nel Regno Unito;

scopo generale del provvedimento e della sezione richiamata, è quello di garantire che, in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea senza l'accordo previsto dall'articolo 50 del TUE, i diritti acquisiti continuino ad essere tutelati durante il periodo transitorio ed una volta consolidati gli effetti della medesima uscita;

le istituzioni coinvolte, sia italiane che britanniche, stanno adottando cautele per la preparazione di tutti i settori allo scenario no-deal;

a livello diplomatico, i rappresentanti del governo britannico in Italia si sono spesi al fine di tener fede all'impegno verso i cittadini europei che hanno scelto di stabilirsi nel Regno Unito, inclusi i circa 700.000 mila cittadini italiani residenti,

impegna il Governo:

a valutare le opportune modalità per l'adozione di misure che regolino situazioni sino ad ora non toccate dalla disciplina del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, quali i casi di ricongiungimenti familiari; il coordinamento in tema di previdenza sociale; il mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali ed il riconoscimento delle qualifiche degli avvocati che praticano con

il titolo acquisito in patria; i diritti per i lavoratori frontalieri; i diritti di voto e di proprietà;

a valutare l'opportunità di disciplinare altre questioni urgenti riguardanti la tematica della sicurezza, con particolare attenzione al regime di controlli in ambito aeroportuale che sarà applicato ai cittadini britannici in ingresso o uscita dal territorio nazionale; nonché le problematiche in tema di sistema di tariffazione aeroportuale che allo stato vigente è stabilito sulla base della destinazione del volo, ma differente in caso di destinazioni extra-EU;

a valutare l'opportunità di adottare le opportune misure nei settori della cooperazione giudiziaria e di polizia, nonché riguardo la tutela ed il trattamento dei dati personali nell'ambito dei rapporti fra le autorità e le aziende italiane e quelle del Regno Unito.

---

(\*) Accolto dal Governo

---

#### **G14.101**

DESSI, BOTTICI, LEONE, LANNUTTI, DRAGO, FENU

#### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1165, recante Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea,

premesso che:

il Capo II, Sezione II del provvedimento in esame reca le disposizioni a tutela dei cittadini italiani presenti nel Regno Unito;

scopo generale del provvedimento e in particolare della sezione richiamata, è quello di garantire che, in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea senza l'accordo previsto dall'articolo 50 del TUE, sia prevista una disciplina transitoria al fine di salvaguardare i diritti riconosciuti ai cittadini italiani nel Regno Unito e che allo stesso modo siano tutelati i cittadini del Regno Unito presenti sul territorio nazionale;

il provvedimento non prevede specifiche disposizioni per quanto riguarda la validità sul territorio nazionale delle patenti emesse dal Regno Unito, né una condizione di reciprocità rispetto alla validità di quelle emesse dalla Repubblica Italiana sul territorio britannico,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere un periodo di transizione al fine di consentire l'adeguamento o la conversione delle patenti britanniche in patenti valide sul territorio della Repubblica italiana;



a valutare l'opportunità di stipulare con in Regno Unito un *memorandum of understanding* che assicuri il mutuo riconoscimento e validità delle patenti britanniche e di quelle italiane, anche al fine di tutelare i diritti acquisiti dai cittadini di entrambi gli Stati e di evitare un pregiudizio al sereno svolgimento della vita quotidiana, nonché un aggravio per gli uffici nazionali.

---

(\*) Accolto dal Governo

#### **G14.102**

BOTTICI, LEONE, LANNUTTI, DRAGO, FENU

#### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1165, recante Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea,

premesso che:

l'articolo 14 reca disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini del Regno Unito e dei loro familiari anche non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea presenti sul territorio nazionale alla data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea;

scopo generale del provvedimento è quello di garantire, in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea senza l'accordo previsto dall'articolo 50 del TUE, disposizioni volte a preservare i diritti sino ad ora acquisiti sia dai cittadini britannici nel corso della loro pregressa e continuativa residenza in Italia da almeno un quinquennio alla data di Recesso del Regno Unito dall'Unione europea, sia nel caso in cui medesimi non abbiano ancora maturato i requisiti necessari ad ottenere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, qualora se ne ravvisi la necessità, l'estensione della disciplina di maggior favore anche oltre il periodo previsto all'articolo 14 comma 5, al fine di consentire la maturazione dei requisiti necessari a proporre domanda per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, per i cittadini del Regno Unito, che abbiano ottenuto il permesso di soggiorno per residenza, ma che siano sprovvisti dei requisiti alla data di recesso.

---

(\*) Accolto dal Governo

---

## ARTICOLI 15 E 16 DEL DECRETO-LEGGE

## Articolo 15.

*(Disposizioni in materia di concessione della cittadinanza)*

1. Ai fini della concessione della cittadinanza italiana i cittadini del Regno Unito sono equiparati, fino alla prestazione del giuramento, ai cittadini dell'Unione europea, se hanno maturato il requisito di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *d*), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, alla data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea e presentano la domanda entro il 31 dicembre 2020.

## Articolo 16.

*(Misure urgenti per la tutela dei cittadini italiani)*

1. Per potenziare i servizi consolari prestati ai cittadini italiani, sono autorizzati i seguenti interventi:

*a*) la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro per l'anno 2020 per l'acquisto, la ristrutturazione, il restauro, la manutenzione straordinaria o la costruzione di immobili adibiti o da adibire a sedi di uffici consolari nel Regno Unito;

*b*) la spesa di 750.000 euro per l'anno 2019 e di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 ad integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

*c*) la spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per incrementare la tempestività e l'efficacia dei servizi consolari.

2. Per migliorare i servizi consolari forniti ai cittadini e alle imprese, all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole "2.870 unità" sono sostituite dalle seguenti: "2.920 unità". Ai fini dell'incremento del contingente previsto, è autorizzata la spesa pari a euro 1.127.175 per l'anno 2019, euro 2.299.437 per l'anno 2020, euro 2.345.426 per l'anno 2021, euro 2.392.334 per l'anno 2022, euro 2.440.181 per l'anno 2023, euro 2.488.985 per l'anno 2024, euro 2.538.764 per l'anno 2025, euro 2.589.540 per l'anno 2026, euro 2.641.330 per l'anno 2027 ed euro 2.694.157 a decorrere dall'anno 2028.

3. All'articolo 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: «9-*bis*. Gli effetti della dichiarazione resa all'ufficio consolare, ai sensi dei commi 1 e 3, hanno decorrenza dalla data di presentazione della stessa, qualora non sia stata già resa la dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero presso il comune di ultima residenza, a norma della vigente legislazione anagrafica». L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323, è abrogato. Le dichiarazioni di cui al presente comma presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora ricevute dall'ufficiale di anagrafe hanno decorrenza dalla medesima data.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 5.877.175 euro per l'anno 2019, euro 6.299.437 per l'anno 2020 e euro 5.345.426 per l'anno 2021, euro 5.392.334 per l'anno 2022, euro 5.440.181 per l'anno 2023, euro 5.488.985 per l'anno 2024, euro 5.538.764 per l'anno 2025, euro 5.589.540 per l'anno 2026, euro 5.641.330 per l'anno 2027 ed euro 5.694.157 a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per euro 5.877.175 per l'anno 2019, euro 6.299.437 per l'anno 2020 e euro 5.694.157 annui a decorrere dall'anno 2021.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

### 16.1 (testo 2)

FANTETTI, MODENA, ALDERISI, CONZATTI

#### **Respinto**

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «o da adibire» inserire le seguenti: «anche a Manchester.».*

---

### 16.2

FANTETTI, MODENA, ALDERISI, CONZATTI

#### **Respinto**

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per coprire gli oneri di 13 unità dei ruoli del MAECI da destinare in servizio nel Regno Unito;».*

---

### 16.3

FANTETTI, MODENA, ALDERISI, CONZATTI

#### **Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte**

*Al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «2.920 unità» aggiungere le seguenti: «, di cui almeno quaranta delle cinquanta unità aggiuntive da adibire a sedi di uffici consolari nel Regno Unito.».*

---

### 16.4

FANTETTI, MODENA, ALDERISI, CONZATTI

**Precluso**

*Al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «2.920 unità» aggiungere le seguenti: «di cui almeno la metà delle cinquanta unità aggiuntive da adibire a sedi di uffici consolari nel Regno Unito».*

**16.5**

FANTETTI, MODENA, ALDERISI, CONZATTI

**Precluso**

*Al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «2.920 unità» aggiungere le seguenti: «di cui almeno dieci delle cinquanta unità aggiuntive da adibire a sedi di uffici consolari nel Regno Unito».*

**16.100**

La Commissione

**Approvato**

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*«3-bis. L'articolo 159 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:*

*"In aggiunta alle spese di viaggio, all'impiegato a contratto, per i viaggi di servizio, sono rimborsate le spese di vitto e di alloggio sostenute, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti per i viaggi di servizio del personale di ruolo."».*

**G16.100**

MONTEVECCHI, BOTTICI, LEONE, LANNUTTI, DRAGO, FENU

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1165, recante Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea,

premesso che:

l'articolo 16 del provvedimento in esame reca misure urgenti per la tutela dei cittadini italiani presenti nel Regno Unito;

lo stato di incertezza inerente la gestione dell'accordo sul recesso della Gran Bretagna dall'Unione europea potrebbe generare ricadute negative in merito ai rapporti di collaborazione reciproca tra Italia e Gran Bretagna

nell'ambito dell'istruzione, della ricerca e della cultura, compromettendo il processo di libera circolazione e scambio culturale che danneggerebbe in termini di possibilità di sviluppo il nostro Paese;

in particolare condizioni più onerose e differenti da quelle in atto potrebbero penalizzare i programmi attuali e futuri di scambio culturale nonché le opportunità di studio, formazione scolastica, formazione accademica e ricerca;

impegna il Governo:

- ad adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo e patrizio, al fine di garantire la prosecuzione di tutti i programmi e le iniziative inerenti istruzione, ricerca e cultura attualmente in essere tra i due Paesi;

- continuare a garantire, nello specifico, il riconoscimento dei titoli di studio.

---

(\*) Accolto dal Governo

---

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 16

### 16.0.1

LANZI, BOTTICI, LANNUTTI, LEONE, DRAGO, FENU

#### Ritirato

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis*.

*(Misure di incentivo per il rientro di lavoratori e studenti in Italia)*

1. In caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di accordo, al fine di incentivare il rientro dei lavoratori in Italia, per il periodo di imposta 2019 restano applicabili le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 238.

2. All'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, dopo la lettera *b*), inserire le seguenti:

*"b-bis)* i cittadini dell'Unione europea, nati dopo il 1° gennaio 1968 che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa nel Regno Unito negli ultimi ventiquattro mesi o più, i quali vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività;

*b-ter*) i cittadini dell'Unione europea, nati dopo il 1° gennaio 1968, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di studio nel Regno Unito per almeno ventiquattro mesi, i quali vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività."

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

## ARTICOLO 17 DEL DECRETO-LEGGE

### Articolo 17.

*(Disposizioni in materia di prestazioni sanitarie nell'ambito dei sistemi di sicurezza sociale)*

1. In caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di accordo, al fine di salvaguardare i diritti in materia di tutela della salute dei cittadini britannici, degli apolidi e dei rifugiati che sono soggetti alla legislazione del Regno Unito, nonché dei loro familiari e superstiti, a condizione di reciprocità con i cittadini italiani, si applica, fino al 31 dicembre 2020, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

2. Al fine di agevolare la salvaguardia dei diritti di cui al comma 1, le autorità e le istituzioni competenti italiane applicheranno nei confronti delle autorità e istituzioni del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord le disposizioni del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce la modalità di applicazione del regolamento (CE) 883/2004.

## EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

### **17.2000 (già 17.200 e 17.200/1)**

La Commissione

#### **Approvato**

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *alla rubrica, dopo la parola «prestazioni» inserire le seguenti: «di sicurezza sociale e»;*

b) *al comma 1, sostituire le parole «di tutela della salute» con le seguenti: «di prestazioni di sicurezza sociale e sanitarie».*

---

**17.1**

La Commissione

**Approvato**

*Al comma 1, sostituire la parola: «britannici» con le seguenti «del Regno Unito».*

---

**17.100 (testo 2)**

La Commissione

**Approvato**

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Al fine di assicurare la tutela della salute e nell'obiettivo di adempiere alle accresciute attività demandate agli uffici periferici del Ministero della salute, per effetto del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, in materia di controlli sulle importazioni provenienti dal Regno Unito, il Ministero della salute, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e senza il previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzato ad assumere, successivamente al predetto recesso, a tempo indeterminato, per il triennio 2019-2021, mediante apposita procedura concorsuale pubblica, per esami, un contingente di personale di n. 67 unità appartenente all'Area III, posizione economica F1, funzionario tecnico della prevenzione.

2-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2-bis, quantificato, incluse le competenze accessorie, in euro 423.614 per l'anno 2019 e ad euro 3.388.911 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero della salute. Per la parte degli oneri relativi alle competenze accessorie è incrementato il pertinente Fondo risorse decentrate del Ministero della salute.

2-quater. Per le finalità di cui al comma 2-bis la dotazione organica, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59, come modificata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 67 unità di personale non dirigenziale appartenente all'area III, posizione economica F1».

---

**G17.100**

BOTTICI, LEONE, LANNUTTI, DRAGO, FENU

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1165, recante Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea,

premesso che:

l'articolo 17 reca le disposizioni in materia di prestazioni sanitarie nell'ambito dei sistemi di sicurezza sociale;

scopo generale del provvedimento è quello di garantire, in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea senza l'accordo previsto dall'articolo 50 del TUE, disposizioni atte a salvaguardare il diritto alla tutela della salute, come diritto fondamentale dell'individuo garantito dalla Costituzione;

il provvedimento prevede che i regolamenti europei di sicurezza sociale (regolamento (CE) n. 883/2004 e regolamento (CE) n. 987/2009) possano continuare ad applicarsi, dalla data di recesso e fino al 31 dicembre 2020, ai cittadini britannici, agli apolidi e ai rifugiati soggetti alla legislazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, a condizione di reciprocità con i cittadini italiani, con riguardo a tutte le fattispecie disciplinate dai suddetti regolamenti e in particolare a prestazioni medicalmente necessarie, copertura da tutti i rischi malattia, cure programmate e ai relativi rimborsi,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere un meccanismo che, a salvaguardia dei diritti acquisiti, consenta di continuare a garantire l'assistenza sanitaria ai cittadini del Regno Unito, già titolari del permesso di soggiorno permanente per i cittadini UE e perciò iscritti al SSN, sempre in modo da prevedere una condizione di reciprocità, sia in un'ottica di certezza del regime applicabile ai cittadini del Regno Unito presenti in Italia, sia nella prospettiva della tutela dei cittadini italiani presenti nel Regno Unito.

---

(\*) Accolto dal Governo

---

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI  
DOPO L'ARTICOLO 17

**17.0.1000 (già 17.0.100 testo 2)**

La Commissione

**Approvato**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 17-*bis*.



*(Salvaguardia della posizione giuridica degli studenti e dei ricercatori)*

1. Sono fatti salvi, a condizione di reciprocità, i diritti e i doveri degli studenti e dei ricercatori del Regno Unito già presenti in Italia alla data del recesso o comunque che lo saranno entro l'anno accademico 2019/2020. Sono fatte altresì salve, alle medesime condizioni di reciprocità, le qualifiche professionali riconosciute o per le quali è stato avviato il processo di riconoscimento, secondo le procedure dell'Unione europea, alla data del recesso. Resta fermo il rispetto degli obblighi internazionali vigenti. Le politiche universitarie e della ricerca nell'ambito della collaborazione bilaterale con il Regno Unito restano finalizzate all'ulteriore sviluppo delle collaborazioni esistenti tra le istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.».

### **17.0.1**

La Commissione

**Approvato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis*.

*(Disposizioni in materia di tariffe aeroportuali)*

1. Ai fini dell'applicazione dei diritti d'imbarco passeggeri di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324 e successive modifiche ed integrazioni, i passeggeri imbarcati presso gli scali nazionali su voli aventi per destinazione un aeroporto del Regno Unito sono equiparati ai passeggeri imbarcati su voli aventi per destinazione un aeroporto dell'Unione europea, a condizioni di reciprocità, fino alla data di entrata in vigore di un accordo globale che disciplini le prestazioni di servizi di trasporto con il Regno Unito o, in mancanza, fino al 30/03/2020.».

### **17.0.100 (già 21.0.1)**

PERGREFFI, MONTANI, SAVIANE

**Sost. id. em. 17.0.1**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Sezione II-*bis*

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

Art. 17-*bis*.

*(Tariffe aeroportuali)*

1. Ai fini dell'applicazione dei diritti d'imbarco passeggeri di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324 e successive modifiche ed integra-

zioni, i passeggeri imbarcati presso gli scali nazionali su voli aventi per destinazione un aeroporto del Regno Unito sono equiparati ai passeggeri imbarcati su voli aventi per destinazione un aeroporto dell'Unione europea, a condizioni di reciprocità, fino alla data di entrata in vigore di un accordo globale che disciplini le prestazioni di servizi di trasporto con il Regno Unito o, in mancanza, fino al 30 marzo 2020».

---

### 17.0.200

LUPO, PERGREFFI, COMINCINI, DE VECCHIS (\*)

#### Approvato

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis*.

*(Disposizioni in materia aeroportuale)*

1. Al fine di assicurare il pieno rispetto del vigente sistema di distribuzione del traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese e consentire una transizione ordinata nel settore del trasporto aereo che eviti disservizi per il traffico di passeggeri e merci, i vettori comunitari e del Regno Unito possono, in via transitoria e comunque non oltre 18 mesi dalla data di recesso, continuare ad operare collegamenti di linea "point to point", mediante aeromobili del tipo "narrow body" (corridoio unico), tra lo scalo di Milano Linate e altri aeroporti del Regno Unito, nei limiti della definita capacità operativa dello scalo di Milano Linate e a condizione di reciprocità.».

---

(\*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo L-SP-PSd'Az

---

### 17.0.2

LUPO, BOTTICI, LANNUTTI, LEONE, DRAGO, FENU

#### Ritirato

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis*.

*(Disposizioni in materia aeroportuale)*

1. Al fine di assicurare il pieno rispetto del vigente sistema di distribuzione del traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese e consentire una transizione ordinata nel settore del trasporto aereo che eviti disservizi per il traffico di passeggeri e merci, i vettori del Regno Unito possono, in via transitoria e comunque non oltre il 30 marzo 2020, continuare ad operare collegamenti di linea "point to point", mediante aeromobili del tipo "narrow body" (corridoio unico), tra lo scalo di Milano Linate e altri aeroporti del Regno Unito, nei limiti della definita capacità operativa dello scalo di Milano Linate e a condizione di reciprocità.».

---

**17.0.101 (già 21.0.2)**

PERGREFFI, MONTANI, SAVIANE

**Ritirato***Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Sezione II-bis

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

Art.17-*bis*.*(Distribuzione del traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese)*

1. Al fine di assicurare il pieno rispetto del vigente sistema di distribuzione del traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese e consentire una transizione ordinata nel settore del trasporto aereo che eviti disservizi per il traffico di passeggeri e merci, i vettori comunitari possono, in via transitoria e comunque non oltre il 30 marzo 2020, continuare ad operare collegamenti di linea "point to point", mediante aeromobili del tipo "narrow body" (con-fpio unico), tra lo scalo di Milano Linate e altri aeroporti del Regno Unito, nei limiti della definita capacità operativa dello scalo di Milano Linate e a condizione di reciprocità».

---

**17.0.102 (già 19.0.6)**

COMINCINI

**Ritirato***Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Sezione II-bis

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

Art. 17-*bis*.*(Modifiche al decreto ministeriale 18 novembre 2016)*

1. All'articolo 1 del decreto ministeriale 18 novembre 2016, pubblicato nella GU 29 novembre 2016, n. 279, dopo le parole "aeroporti dell'Unione Europea" sono aggiunte le seguenti parole: ", nonché tra lo scalo di Milano Linate e altri aeroporti situati entro un raggio di 1.500 km"».

## Sezione III

PARTECIPAZIONE ITALIANA A ISTITUZIONI FINANZIARIE E GRUPPI INTERGOVERNATIVI INTERNAZIONALI

## ARTICOLI 18 E 19 DEL DECRETO-LEGGE

## Articolo 18.

*(Sostituzione del capitale del Regno Unito nella Banca Europea per gli Investimenti)*

1. Al fine di consentire la sostituzione del capitale della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) sottoscritto dal Regno Unito, garantendo in tal modo l'operatività, la solvibilità e il merito di credito della Banca stessa, è autorizzata la partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca nella forma di ulteriori azioni di capitale a chiamata.
2. La sottoscrizione dell'aumento di capitale di cui al comma 1 è pari a complessivi 6.855.963.864 euro e comporta un aumento della quota di capitale dell'Italia nella Banca dal 16,1 al 19,2 per cento.
3. La sottoscrizione di cui al comma 2 non comporta oneri per la finanza pubblica.

## Articolo 19.

*(Supporto all'attività internazionale)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e per potenziare le attività a supporto dei negoziati europei e internazionali, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, nel triennio 2019-2021, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali nel rispetto dei limiti della dotazione organica, a bandire apposite procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato fino a trenta unità di personale di alta professionalità da inquadrare nel profilo di area terza. Le procedure concorsuali di cui al primo periodo si svolgono nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, commi 300 e 360, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 220.000 per l'anno 2019 e ad euro 1.310.000 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in deroga al secondo periodo del medesimo comma 298 e al comma 344 del predetto articolo 1.
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 586 l'ultimo periodo è soppresso;
  - b) dopo il comma 586 è inserito il seguente: «586-bis. Per le finalità di cui al comma 586, la delegazione per la presidenza italiana del G20 e il Ministero dell'economia e delle finanze possono stipulare contratti di consulenza, di lavoro a tempo determinato o di lavoro flessibile.».
3. Agli oneri di cui al comma 2, lettera b), pari a euro 1.200.000 per l'anno 2019, euro 1.650.500 per l'anno 2020 e a euro 1.669.000 per l'anno 2021, si

provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. All'articolo 12, comma 2, della legge 27 dicembre 2007, n. 246, le parole: «entro il tetto massimo di 15.000.000 di euro» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 70 per cento delle risorse residue nel conto nell'anno considerato».

## EMENDAMENTI

### 19.1 (testo 2)

La Commissione

#### Approvato

*1. Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «Per le medesime finalità di cui al primo periodo, la dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, è incrementata di 800 mila euro per il triennio 2019-2021. Ai relativi oneri, pari a 800 mila euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 800 mila euro».

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Per rendere effettive anche le attività di cui al comma 1, il comma 350, lettera c), dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è interpretato nel senso che la riduzione del numero complessivo degli uffici del Ministero è riferita esclusivamente agli uffici dirigenziali presso le articolazioni periferiche.

1-ter. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti volti a dare attuazione al citato comma 350 dell'articolo 1 della legge 145 del 2018, è comunque assicurata, con decorrenza a far data dal 1° gennaio 2019, l'uniformità del trattamento economico del personale in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, il relativo provvedimento è adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto.».

### 19.2

PESCO, BOTTICI, ACCOTO, DELL'OLIO, GALLICCHIO, MARCO PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, LANNUTTI, LEONE, DRAGO, FENU

#### Ritirato

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque entro il tetto massimo di 18.000.000 euro.».*

## EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 19

### 19.0.1

BOTTICI, LANNUTTI, LEONE, DRAGO, FENU

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis*.

*(Partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo e della Società Finanziaria Internazionale (Gruppo Banca Mondiale))*

1. È autorizzata la partecipazione italiana all'aumento generale e all'aumento selettivo di capitale della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (IBRD), e all'aumento generale di capitale della Società Finanziaria Internazionale (IFC).

2. La sottoscrizione degli aumenti di capitale di cui al comma 1 è pari a complessivi 1.716.688.220 dollari statunitensi, di cui 375.205.305,70 da versare.

3. È altresì autorizzata l'approvazione dell'emendamento all'Accordo Istitutivo della Società Finanziaria Internazionale (IFC), proposto dal Consiglio d'Amministrazione della Società medesima contestualmente all'aumento di capitale, con il quale è aumentato all'ottantacinque per cento il potere di voto necessario per autorizzare aumenti di capitale diversi da quelli relativi all'ammissione di nuovi membri.

4. Agli oneri di cui al comma 2, valutati in euro 65.000.000 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

### 19.0.3 (testo corretto)

La Commissione

#### **Approvato**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 recante esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali)*

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) del comma 1, dopo le parole: "di negoziazione" sono inserite le seguenti: "se risultanti dal bilancio";

b) alla lettera b) del comma 1, le parole: "in contropartita diretta della valutazione al valore equo (*fair value*) di strumenti finanziari e attività" sono sostituite dalle seguenti: "a seguito della valutazione delle attività e passività al valore equo (*fair value*) rilevata nelle altre componenti del prospetto della redditività complessiva";

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Le riserve di cui al comma 1, lettera b), si riducono in maniera corrispondente all'importo delle plusvalenze e minusvalenze realizzate.";

d) al comma 4, le parole: "2358, terzo comma", sono sostituite dalle seguenti: "2358, sesto comma";

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le riserve di cui ai commi 1, lettera b), e 2 possono essere utilizzate per la copertura delle perdite di esercizio solo dopo aver utilizzato le riserve di utili disponibili e la riserva legale. In tale caso esse sono reintegrate accantonando gli utili degli esercizi successivi.".

2. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, le parole: "agli strumenti finanziari disponibili per la vendita e alle attività materiali e immateriali", sono sostituite dalle seguenti: "alle attività e passività" e le parole: "in contropartita del patrimonio netto", sono sostituite dalle seguenti: "nelle altre componenti del prospetto della redditività complessiva".

3. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 è inserito il seguente:

**«Art. 7-bis.**

*(Disciplina degli effetti contabili connessi con il passaggio dai principi contabili internazionali alla normativa nazionale)*

1. Agli effetti contabili connessi con il passaggio dai principi contabili internazionali alla normativa nazionale, rilevati dai soggetti indicati nell'articolo 2-bis, si applicano le disposizioni dei commi seguenti.

2. Se il saldo degli effetti contabili connessi con il passaggio dai principi contabili internazionali alla normativa nazionale è positivo, il saldo è iscritto in una riserva indisponibile. Quest'ultima:

a) si riduce in misura corrispondente all'importo delle plusvalenze realizzate, anche attraverso l'ammortamento, o divenute insussistenti per effetto della svalutazione;

b) è indisponibile anche ai fini dell'imputazione a capitale e degli utilizzi previsti dagli articoli 2350, terzo comma, 2357, primo comma, 2358, sesto comma, 2359-*bis*, primo comma, 2432, 2478-*bis*, quarto comma, del codice civile;

c) può essere utilizzata per la copertura delle perdite di esercizio solo dopo l'utilizzo delle riserve di utili disponibili e della riserva legale. In tale caso essa deve essere reintegrata accantonando gli utili degli esercizi successivi.

3. Alle fattispecie di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al successivo articolo 13 e quelle di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2009, n. 2."

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato a partire dal primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2018.»

---

#### 19.0.4

La Commissione

#### **Approvato**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 19-*bis*.

*(Modifiche al decreto-legge 23 ottobre 2018, n.119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136)*

1. All'articolo 20-*quater*, comma 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: "Le imprese indicate al comma 2 che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Le imprese indicate al comma 2 e i soggetti indicati nell'articolo 2-*bis* del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1"».

#### Capo III

GARANZIA CARTOLARIZZAZIONE SOFFERENZE (GACS)

---



## ARTICOLO 20 DEL DECRETO-LEGGE

## Articolo 20.

*(Garanzia cartolarizzazione sofferenze)*

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, per ventiquattro mesi dalla data della positiva decisione della Commissione europea sul regime di concessione della garanzia dello Stato di cui al presente Capo, è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato sulle passività emesse nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, a fronte della cessione da parte di banche e di intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito denominati "società cedenti", aventi sede legale in Italia, di crediti pecuniari, compresi i crediti derivanti da contratti di leasing, classificati come sofferenze, nel rispetto dei criteri e delle condizioni indicati nel Capo II del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016 n. 49, come modificato dal presente decreto.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze può, con proprio decreto, prorogare il periodo di cui al comma 1 per ulteriori dodici mesi, previa approvazione da parte della Commissione europea.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data della positiva decisione della Commissione europea di cui al comma 1, incarica, anche avvalendosi del soggetto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge n. 18 del 2016, uno o più soggetti qualificati indipendenti, indicati dalla Commissione europea, per il monitoraggio della conformità del rilascio della garanzia a quanto previsto nel presente capo e nella decisione della Commissione europea. Ai relativi oneri si provvede, nel limite massimo complessivo di euro 150.000 (centocinquantamila/00) per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022 a valere sulle risorse di cui all'articolo 24.

## EMENDAMENTI

**20.1**

La Commissione

**Approvato**

*Al comma 3, le parole: «del soggetto previsto dall'articolo 13» sono sostituite dalle seguenti: «della società di cui all'articolo 13, comma 1,» e le parole: «nel presente capo e nella decisione della Commissione europea.» sono sostituite dalle seguenti: «nel capo II del decreto-legge n. 18 del 2016, come modificato e integrato dal presente decreto, e nella decisione della Commissione europea di cui al comma 1.».*

**20.2**

La Commissione

**Approvato**

*Al comma 3, sostituire le parole: «a valere sulle risorse di cui all'articolo 24» con le seguenti: «a valere sulle risorse di cui all'articolo 23».*

ARTICOLO 21 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 21.

*(Modifiche al decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49)*

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016 n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole "alla data della cessione" sono soppresse;

b) dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti lettere:

«f-bis) deve essere previsto che il soggetto incaricato della riscossione dei crediti sia sostituito, successivamente alla escussione della garanzia, qualora il rapporto tra gli incassi netti cumulati e gli incassi netti attesi in base al piano di recupero vagliato dall'agenzia esterna di valutazione del merito di credito di cui all'articolo 5, comma 1, risulti inferiore al 100 per cento per due date consecutive di pagamento degli interessi, ivi inclusa la data rilevante per la suddetta escussione;

f-ter) nel caso di sostituzione, nessuna penale o indennizzo sono dovuti al soggetto sostituito e il medesimo ha l'obbligo di collaborare in buona fede al fine di consentire la rapida ed efficace sostituzione; la società cessionaria dà evidenza di aver adottato idonee procedure che consentano una rapida ed efficace sostituzione; il nuovo soggetto incaricato della riscossione non può essere collegato al soggetto sostituito.».

2. All'articolo 5 del decreto-legge n. 18 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole "all'ultimo gradino della scala di valutazione del merito di credito investment grade" sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti "a BBB o equivalente";

b) il comma 2 è abrogato.

3. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2016, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, qualora ad una data di pagamento degli interessi sui Titoli mezzanine, il rapporto tra gli incassi netti cumulati e gli incassi netti attesi in base al piano di recupero vagliato dall'agenzia esterna di valutazione del merito di credito di cui all'articolo 5, comma 1, risulti inferiore al 90 per cento, gli interessi sui Titoli mezzanine riferiti a quella data di

pagamento sono differiti all'avvenuto integrale rimborso del capitale dei Titoli senior ovvero alla data di pagamento in cui il suddetto rapporto risulti superiore al 100 per cento.".

4. All'articolo 7 del decreto-legge n. 18 del 2016, il comma 1-*bis*, è sostituito dal seguente: «1-*bis*. I pagamenti di cui al comma 1, numero 2), sono, in tutto o in parte, condizionati a obiettivi di performance nella riscossione o recupero in relazione al portafoglio di crediti ceduti; in ogni caso, qualora ad una data di pagamento delle somme di cui al comma 1, numero 2), il rapporto tra gli incassi netti cumulati e gli incassi netti attesi in base al piano di recupero vagliato dall'agenzia esterna di valutazione del merito di credito di cui all'articolo 5, comma 1, risulti inferiore al 90 per cento, i pagamenti di cui al comma 1, numero 2) che sono condizionati ad obiettivi di performance sono differiti, per la parte che rappresenta un ammontare non inferiore al 20 per cento dei pagamenti complessivi di cui al comma 1, numero 2), fino alla data di completo rimborso del capitale dei Titoli senior ovvero alla data in cui il suddetto rapporto risulti superiore al 100 per cento.».

5. All'articolo 9 del decreto-legge n. 18 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai fini della determinazione del corrispettivo della garanzia dello Stato si fa riferimento a tre Panieri CDS definiti come il paniere di contratti swap sul default di singole società (credit default swap - *CDS*) riferiti a singoli emittenti italiani la cui valutazione del merito di credito, rilasciata da S&P, Fitch Ratings o Moody's, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia pari a:

i) BBB+/Baa1, BBB/Baa2, o BBB-/Baa3 per il primo Paniere, utilizzato se il rating dei Titoli senior è BBB/Baa2/BBB/BBB;

ii) BBB/Baa2, BBB+/Baa1 o A-/A3 per il secondo Paniere, utilizzato se il rating dei Titoli senior è BBB+/Baa1/BBB+/BBB H,

iii) BBB+/Baa1, A-/A3 o A/A2 per il terzo Paniere, utilizzato se il rating dei Titoli senior è A-/A3/A-/A L.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nel caso in cui sui Titoli senior siano stati rilasciati più rating, per l'individuazione del Paniere si considera il rating più basso. La composizione dei Panieri CDS è indicata nell'allegato 1 al presente decreto. La composizione dei Panieri CDS è aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, al fine di escludere gli emittenti la cui valutazione del merito di credito sia stata modificata in modo tale da non ricadere più nei rating indicati al comma 1 e di includere nuovi emittenti la cui valutazione del merito di credito sia stata modificata in modo tale da ricadere nei rating indicati al comma 1. La composizione è altresì aggiornata in caso di rinnovo della garanzia ai sensi dell'articolo 3, comma 2. Nel caso in cui, in occasione di un aggiornamento della composizione dei panieri CDS, si constati che gli emittenti inclusi in uno o più panieri siano meno di tre il calcolo

del corrispettivo della garanzia è definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in conformità delle decisioni della Commissione europea.»;

c) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "due mesi";

2) alla lettera d), punto i), le parole "2,70 volte" sono sostituite dalle seguenti: "2,76 volte";

3) alla lettera d) punto ii), le parole "8,98 volte" sono sostituite dalle seguenti: "9,23 volte".

6. L'allegato 1 al decreto-legge n. 18 del 2016 è sostituito dal seguente:

«Allegato 1. PANIERI CDS

1) Primo Paniere (utilizzato se il rating dei Titoli senior è BBB/Baa2/BBB/BBB)

Ubi Banca S.p.a.

Mediobanca Spa

Unicredit S.p.a.

Intesa Sanpaolo S.p.a.

Assicurazioni Generali S.p.a.

Enel S.p.a.

Acea S.p.a.

Atlantia S.p.a.

2) Secondo Paniere (utilizzato se il rating dei Titoli senior è BBB+/Baa1/BBB+/BBB H)

Mediobanca S.p.a.

Unicredit S.p.a.

Intesa Sanpaolo S.p.a.

Assicurazioni Generali S.p.a.

Enel S.p.a.

Acea S.p.a.

Eni S.p.a.

Atlantia S.p.a.

3) Terzo Paniere (utilizzato se il rating dei Titoli senior è A-/A3/A-/A L)

Assicurazioni Generali S.p.a.

Enel S.p.a.

Eni S.p.a.

7. All'allegato 2 al decreto-legge n. 18 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il punto (2), lettera b., è sostituito dal seguente: "Il tasso di sconto applicabile è 2.75%.";

b) al punto (4), lettera a., le parole "2.70 volte" sono sostituite dalle seguenti: "2.76 volte";

c) al punto (4), lettera b., le parole "8.98 volte" sono sostituite dalle seguenti: "9.23 volte";

d) al punto (5), le parole "I fattori 2.70 e 8.98" sono sostituite dalle seguenti: "I fattori 2.76 e 9.23";

e) al punto (11) le parole "un tasso di sconto al 2%" sono sostituite dalle seguenti: "un tasso di sconto al 2.75%" e le formule:

$$P_{3-5y} = (7(1+r)^4 + 6(1+r)^3 + 5(1+r)^2)/(7+4r) * (CDS_{5y} - CDS_{3y}) = 2.70 * (CDS_{5y} - CDS_{3y})$$

$$P_{3-5y} = (7(1+r)^6 + 6(1+r)^5 + 5(1+r)^4 + 4(1+r)^3 + 3(1+r)^2)/(3+2r) * (CDS_{7y} - CDS_{5y}) = 8.98 * (CDS_{7y} - CDS_{5y})"$$

sono sostituite dalle seguenti:

$$P_{3-5y} = (7(1+r)^4 + 6(1+r)^3 + 5(1+r)^2)/(7+4r) * (CDS_{5y} - CDS_{3y}) = 2.76 * (CDS_{5y} - CDS_{3y})$$

$$P_{5-7y} = (7(1+r)^6 + 6(1+r)^5 + 5(1+r)^4 + 4(1+r)^3 + 3(1+r)^2)/(3+2r) * (CDS_{7y} - CDS_{5y}) = 9.23 * (CDS_{7y} - CDS_{5y})"$$

8. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle garanzie concesse entro il 6 marzo 2019 ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 18 del 2016.

## EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

### 21.1

PESCO, BOTTICI, ACCOTO, DELL'OLIO, GALLICCHIO, MARCO PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, LANNUTTI, LEONE, DRAGO, FENU

#### Ritirato

*Al comma 1, lettera b), dopo la lettera f-ter), aggiungere la seguente:*

«f-quater) nel caso in cui i Titoli *senior* superino la soglia dell'80 per cento del totale degli strumenti finanziari emessi nel contesto della cartolarizzazione, la garanzia pubblica non è concessa sulla quota eccedente. La soglia è calcolata sui valori effettivi di cessione e non sui valori nominali.»

### 21.2 (testo 2)

PESCO, BOTTICI, ACCOTO, DELL'OLIO, GALLICCHIO, LEONE, DRAGO, MARCO PELLEGRINI, FENU, PIRRO, PRESUTTO, LANNUTTI

**Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G21.2**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 7, comma 2-septies, della legge 30 aprile 1999, n. 130, è aggiunto, infine, il seguente periodo:

"I medesimi soggetti, nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione realizzate ai sensi della presente legge, sospendono le procedure esecutive immobiliari verso persone fisiche, fino alla data del 1° gennaio 2021, qualora siano soddisfatti i seguenti requisiti:

a) l'immobile oggetto di esecuzione:

1) sia l'unico di proprietà del debitore e del proprio nucleo familiare;

2) sia adibito ad uso abitativo e il debitore vi risieda anagraficamente;

3) non sia un'abitazione qualificata come di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969;

b) il nucleo familiare del debitore abbia un reddito lordo nell'anno 2018 inferiore a 20.000 euro."».

---

**21.3 (testo 2)**

La Commissione

**V. testo 3**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze redige una relazione annuale entro il 30 giugno, contenente i dati relativi all'andamento delle operazioni assistite dalla garanzia dello Stato di cui al Capo II e gli obiettivi di performance collegati tra cui:

a) cedente, cessionaria-SPV, *servicer*;

b) *gross Book Value* dei crediti oggetto di cessione, valore netto di cessione, valore nominale titoli emessi;

c) valore nominale titoli *Senior* emessi assistiti da garanzia pubblica;

d) valore nominale titoli *Senior* assistiti da garanzia pubblica residui al 31 dicembre.

La relazione è trasmessa alle Camere e pubblicata in sintesi nel rapporto annuale sul debito pubblico."».

---

**21.3 (testo 3)**

La Commissione

**Approvato**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze redige una relazione annuale entro il 30 giugno e la trasmette alle Camere, contenente i dati relativi all'andamento delle operazioni assistite dalla garanzia dello Stato di cui al Capo II e gli obiettivi di *performance* collegati tra cui:

a) cedente, cessionaria-società veicolo (SPV), prestatore di servizi (*servicer*);

b) valore del prestito al lordo delle rettifiche di valore (*gross Book Value*) dei crediti oggetto di cessione, valore netto di cessione, valore nominale titoli emessi;

c) valore nominale titoli *Senior* emessi assistiti da garanzia pubblica;

d) valore nominale titoli *Senior* assistiti da garanzia pubblica residui al 31 dicembre.».

---

**21.4**

La Commissione

**Approvato**

*Al comma 5, lettera b), le parole: «in caso di rinnovo della garanzia ai sensi dell'articolo 3, comma 2.» sono sostituite dalle seguenti: «in caso di proroga del periodo di concessione della garanzia dello Stato.».*

---

**21.5**

La Commissione

**Approvato**

*Al comma 6, capoverso, numero 3), sostituire le parole: «Eni S.p.a.» con le seguenti: «Eni S.p.a.».*

---

**21.6**

La Commissione

**Approvato**

*Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: «è sostituto» con le seguenti: «è sostituito».*

### **G21.2 (già em. 21.2 testo 2)**

PESCO, BOTTICI, ACCOTO, DELL'OLIO, GALLICCHIO, LEONE, DRAGO, MARCO PELLEGRINI, FENU, PIRRO, PRESUTTO, LANNUTTI

### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1165, recante Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea,

premessi che:

il Capo III del provvedimento prevede una serie di misure volte ad incentivare la cartolarizzazione dei crediti classificati come sofferenze nel bilancio delle banche;

con riferimento alle attività relative ai prestiti immobiliari, quando la banca decide di cartolarizzare tali attività, emette dei titoli che hanno come garanzia quei mutui, destinati ad essere venduti a investitori privati o istituzionali;

nella sostanza, la banca cede l'insieme dei suoi mutui alla SPV, istituita *ad hoc*, che quale emette delle obbligazioni da collocare presso gli investitori, utilizzando il ricavato della vendita delle obbligazioni per acquistare i mutui stessi;

in tal modo il rischio viene trasferito ai sottoscrittori finali delle obbligazioni, in quanto il rimborso degli interessi che maturano e del capitale a scadenza collegato alle obbligazioni è strettamente dipendente dalla effettiva riscossione delle rate dei mutui stessi. I pagamenti destinati agli investitori in titoli cartolarizzati dipendono esclusivamente dai flussi di cassa prodotti dai crediti ceduti;

nell'ambito della procedura di cartolarizzazione, è necessario tutelare le fasce deboli, in particolare i debitori con reddito lordo inferiore a 20.000 euro, i quali rischiano di perdere l'immobile oggetto di esecuzione;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intervenire - nelle sole ipotesi di prima casa, unico immobile di proprietà e residenza del nucleo familiare - con specifiche procedure volte alla salvaguardia del bene, mediante la concessione di un termine di maggior favore per il debitore, al fine di posticipare l'esecuzione immobiliare oggetto della procedura.



(\*) Accolto dal Governo

## ARTICOLO 22 DEL DECRETO-LEGGE

### Articolo 22.

#### *(Disposizioni di attuazione)*

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere integrate le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2016, anche al fine di rafforzare il presidio dei rischi garantiti dallo Stato e le attività di monitoraggio ivi comprese quelle sull'evoluzione dei recuperi effettivi rispetto a quelli inizialmente previsti, da trasmettere al Ministero al momento della richiesta della garanzia.

## EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

### **22.100**

La Commissione

#### **Approvato**

*Al comma 1, dopo le parole: «possono essere integrate» inserire le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,».*

### **22.1**

La Commissione

#### **Approvato**

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, da trasmettere al Ministero al momento della richiesta della garanzia».*

### **G22.100 (già em. 22.0.1 e 22.0.2)**

PESCO, BOTTICI, ACCOTO, DELL'OLIO, LEONE, DRAGO, GALLICCHIO, FENU, MARCO PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, LANNUTTI

#### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1165, recante Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea,

premesso che:

il Capo III del provvedimento prevede una serie di misure volte ad incentivare la cartolarizzazione dei crediti classificati come sofferenze nel bilancio delle banche;

alcune attività fiscali presenti nel bilancio delle banche e fuori bilancio nei casi non vi sia redditività prospettica risultano sottoutilizzate, si tratta cioè della classe di DTA2 detratte dal capitale primario della banca poiché crediti fiscali non pagabili e dipendenti dalla redditività futura dell'istituto,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere una disciplina che consenta la conversione delle DTA2 in crediti d'imposta a fronte del pagamento di una commissione una tantum, pagata dalla banca per cassa tramite azioni di nuova emissione, in modo che il costo della conversione, determinato utilizzando componenti di attualizzazione e componenti assicurativi, sia in grado di compensare gli effetti negativi sul gettito fiscale per lo Stato.

---

(\*) Accolto dal Governo

---

## EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 22

### 22.0.1

PESCO, BOTTICI, ACCOTO, DELL'OLIO, GALLICCHIO, MARCO PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, LANNUTTI, LEONE, DRAGO, FENU

### **Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G22.100**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 22-*bis*.

*(Attività per imposte anticipate)*

1. Le banche aventi sede legale in Italia, iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono presentare, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca d'Italia, la richiesta per la conversione delle proprie attività per imposte anticipate cui non corrisponde un effettivo pagamento di imposte (DTA2) in crediti d'imposta.

2. La richiesta di cui al comma 1, contiene l'indicazione dei valori di bilancio, individuale e consolidato, alla data della richiesta, nonché dell'entità delle imposte da convertire della banca interessata. Il costo di conversione è sostenuto dalla medesima banca attraverso proprie azioni di nuova emissione.

3. Ai fini della quantificazione del pagamento del costo di conversione di cui al comma 2, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia acquisiscono l'asseverazione, da parte di esperti indipendenti da essa nominati, a spese della banca interessata, di una relazione di stima dell'effettivo

valore delle attività e passività della banca e del valore medio di quotazione degli ultimi tre mesi, qualora la banca sia quotata in un mercato regolamentato. Non possono essere nominati quali esperti indipendenti coloro che negli ultimi tre anni hanno intrattenuto relazioni di affari, professionali o finanziarie con la banca, tali da comprometterne l'indipendenza.

4. Entro dieci giorni dalla della positiva decisione sulla richiesta di conversione, il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscrive azioni di nuova emissione.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita Banca d'Italia, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo nonché il costo di conversione delle attività di cui al comma 1 in crediti d'imposta. Tale costo non può comunque inferiore al 30% del valore nominale dell'attività da convertire.».

## 22.0.2

PESCO, BOTTICI, ACCOTO, DELL'OLIO, GALLICCHIO, MARCO PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, LANNUTTI, LEONE, DRAGO, FENU

### **Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G22.100**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 22-*bis*.

*(Attività per imposte anticipate)*

1. Le banche aventi sede legale in Italia, iscritte all'albo di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nelle ipotesi di cartolarizzazione dei crediti deteriorati ai sensi dell'articolo 7.1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, possono fare richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca d'Italia, di conversione delle proprie attività per imposte anticipate cui non corrisponde un effettivo pagamento di imposte (DTA2) in credito di imposta e di trasferimento del medesimo credito di imposta alla società veicolo.

2. La richiesta di cui al comma 1, contiene l'indicazione dei valori di bilancio lordi e netti dei crediti deteriorati da cedere e l'entità delle imposte da convertire della banca interessata. Il Ministero dell'economia e delle finanze esamina la richiesta entro sessanta giorni dal ricevimento.

3. L'importo delle attività convertibili di cui al comma 1 è limitato alla differenza tra il valore di cessione dei crediti deteriorati e il valore netto a bilancio della banca cedente dei medesimi crediti deteriorati.

4. La conversione di cui al comma 1 si perfeziona al momento del trasferimento del credito di imposta alla società veicolo, previa autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto, sentita Banca d'Italia, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo nonché il costo di conversione e di trasferimento delle attività di cui al comma 1 in crediti di imposta.».

---

## ARTICOLO 23 DEL DECRETO-LEGGE

### Articolo 23.

#### *(Copertura finanziaria)*

1. Per le finalità di cui al presente Capo, la dotazione del fondo di garanzia di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2016, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2019. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Il fondo di garanzia è ulteriormente alimentato con i corrispettivi annui delle garanzie concesse ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 18 del 2016, e che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo. Le somme di cui al presente comma sono versate sulla contabilità speciale di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2016.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## EMENDAMENTO

### **23.1**

La Commissione

#### **Approvato**

*Al comma 1, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 18 del 2016, e che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 20 del presente decreto-legge, e che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al medesimo fondo di garanzia».*

---

## ARTICOLO 24 DEL DECRETO-LEGGE

### Articolo 24.

#### *(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.



Allegato B**Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1165 e sui relativi emendamenti**

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi trasmessi dal Governo,

preso atto che:

- in merito all'articolo 13 (Disposizioni fiscali), si conferma che le valutazioni contenute nella relazione tecnica sono state formulate tenendo conto di quanto attualmente scontato nei saldi di finanza pubblica e del fatto che l'intervento mira a mantenere il vigente trattamento fiscale nei confronti del Regno Unito;

- con riguardo all'articolo 16 (Misure urgenti per la tutela dei cittadini italiani), viene confermata la correttezza della quantificazione degli oneri posti a base dell'autorizzazione di spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, di cui al comma 1, lettera c), finalizzata ad incrementare la tempestività e l'efficacia dei servizi consolari;

sempre in merito al suddetto articolo 16, vengono date rassicurazioni sulle disponibilità, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, delle risorse utilizzate a copertura dal comma 4 e allocate sui Fondi speciali di parte corrente del Ministero degli esteri per il triennio 2019/2021;

- per quanto attiene all'articolo 18 (Sostituzione del capitale del Regno Unito nella Banca Europea per gli Investimenti), si rappresenta che la sostituzione del capitale britannico avverrà interamente con riserve già costituite della BEL. Altresì, viene rilevato che gli oneri per la finanza pubblica che dovessero manifestarsi in futuro sono, allo stato attuale, meramente eventuali e non prevedibili né nell'importo né nel profilo temporale;

- in relazione all'articolo 19, comma 4, che modifica il limite di prelievo annuale per la riassegnazione delle disponibilità finanziarie di pertinenza dell'Italia esistenti sui conti speciali CEE, viene confermata l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica derivante dalla riassegnazione suddetta;

- in merito all'articolo 22 (Disposizioni di attuazione), si conferisce al Ministro dell'economia e delle finanze la possibilità, con proprio decreto, di integrare le disposizioni di attuazione della normativa sulla Garanzia cartolarizzazione crediti in sofferenza-GACS, anche per rafforzare il presidio dei rischi garantiti dallo Stato e le attività di monitoraggio;

- per quanto riguarda l'articolo 23 (Copertura finanziaria), viene data conferma del fatto che l'utilizzo, per la copertura finanziaria dell'estensione temporale dello schema GACS, degli stanziamenti del Fondo da ripartire per

l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato non compromette gli impegni che gravano o che potrebbero gravare sul Fondo stesso a seguito dell'escussione delle garanzie ad esso imputate o previste dalla legislazione vigente;

nel presupposto che:

con riferimento all'articolo 18, agli eventuali e futuri oneri, allo stato non prevedibili e non quantificabili, che dovessero manifestarsi per la sostituzione della quota parte del capitale della Banca Europea per gli Investimenti sottoscritta dal Regno Unito si farà fronte con apposito provvedimento legislativo;

- l'incremento di 100 milioni di euro per il 2019 del fondo di garanzia, disposto dall'articolo 23, sia adeguato a fronteggiare i rischi connessi alla concessione di nuove garanzie derivanti dall'allungamento della finestra temporale di concessione dello schema GACS;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

- all'articolo 13, comma 2, dopo le parole: «sono stabilite», siano inserite le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, »;

- all'articolo 22, dopo le parole: «possono essere integrate», siano inserite le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, »;

e con la seguente osservazione:

con riferimento alla disciplina delle GACS, risulta necessario che il Governo trasmetta periodicamente al Parlamento una relazione che dia conto dell'andamento dei flussi di cassa relativi all'attività delle società emittenti, anche al fine di verificare l'adeguatezza della dotazione del fondo di garanzia.

In merito agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 13.0.2, 21.2, 21.2 (testo 2), 22.0.1 e 22.0.2.

Sull'emendamento 13.0.1, formula un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento delle seguenti modifiche: al capoverso "Art. 13-ter", dopo il comma 4, sia inserito il seguente: "5. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."; al capoverso "Art. 13-quater", al comma 1, dopo il primo periodo, sia inserito il seguente: "Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".

Esprime un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 16.0.1.

Sull'emendamento 13.1, formula un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.



**VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
<u>1</u>	Nom.	Disegno di legge n. 1165. Em. 1.1, Mallegni	242	241	014	044	183	114	RESP.
<u>2</u>	Nom.	DDL n. 1165. Em. 1.2, Urso e de Bertoldi	248	247	001	102	144	124	RESP.
<u>3</u>	Nom.	DDL n. 1165. Em. 1.3, Urso e de Bertoldi	248	247	000	103	144	124	RESP.
<u>4</u>	Nom.	DDL n. 1165. Em. 1.4, Urso e de Bertoldi	247	246	001	057	188	123	RESP.
<u>5</u>	Nom.	DDL n. 1165. Em. 1.5, Urso e de Bertoldi	249	248	000	102	146	125	RESP.
<u>6</u>	Nom.	DDL n. 1165. Em. 1.6, Urso e de Bertoldi	248	247	000	101	146	124	RESP.
<u>7</u>	Nom.	DDL n. 1165. Em. 1.7, Margiotta	249	248	000	103	145	125	RESP.
<u>8</u>	Nom.	DDL n. 1165. Em. 1.9, Margiotta	251	250	005	104	141	123	RESP.
<u>9</u>	Nom.	DDL n. 1165. Em. 1.10, Margiotta	250	249	005	102	142	123	RESP.
<u>10</u>	Nom.	DDL n. 1165. Em. 1.11 (testo 2), Mallegni e Conzatti	249	248	000	109	139	125	RESP.
<u>11</u>	Nom.	DDL n. 1165. Em. 3.1, Conzatti	248	247	000	102	145	124	RESP.
<u>12</u>	Nom.	DDL n. 1165. Em. 3.100, La Commissione	251	250	053	197	000	099	APPR.
<u>13</u>	Nom.	DDL n. 1165. Em. 3.2, La Commissione	251	250	001	249	000	125	APPR.
<u>14</u>	Nom.	DDL n. 1165. Em. 4.1, Conzatti	251	250	000	104	146	126	RESP.
<u>15</u>	Nom.	DDL n. 1165. Em. 4.2 (testo 2), La Commissione	249	248	014	234	000	118	APPR.
<u>16</u>	Nom.	DDL n. 1165. Em. 5.1 (testo 2), La Commissione	251	250	001	249	000	125	APPR.
<u>17</u>	Nom.	DDL n. 1165. Em. 8.1, La Commissione	251	250	054	196	000	099	APPR.
<u>18</u>	Nom.	DDL n. 1165. Em. 10.1, La Commissione	251	250	000	250	000	126	APPR.
<u>19</u>	Nom.	DDL n. 1165. Em. 13.200, La Commissione	251	250	000	249	001	126	APPR.
<u>20</u>	Nom.	DDL n. 1165. Em. 13.0.100, La Commissione	251	250	000	207	043	126	APPR.
<u>21</u>	Nom.	DDL n. 1165. Em. 13.0.101, La Commissione	249	248	038	167	043	106	APPR.
<u>22</u>	Nom.	DDL n. 1165. Em. 14.1, Alfieri	251	250	001	110	139	125	RESP.
<u>23</u>	Nom.	DDL n. 1165. Em. 14.2, Marino	250	249	000	110	139	125	RESP.
<u>24</u>	Nom.	DDL n. 1165. Em. 14.3 (testo 2), La Commissione	250	249	000	248	001	125	APPR.
<u>25</u>	Nom.	DDL n. 1165. Em. 14.4, Marino	249	248	000	111	137	125	RESP.
<u>26</u>	Nom.	DDL n. 1165. Em. 14.5, Marino	249	248	004	107	137	123	RESP.
<u>27</u>	Nom.	DDL n. 1165. Em. 14.6, Marino e Alfieri	249	248	000	110	138	125	RESP.
<u>28</u>	Nom.	DDL n. 1165. Em. 14.7, Marino	251	250	000	111	139	126	RESP.
<u>29</u>	Nom.	DDL n. 1165. Em. 14.8, Alfieri	251	250	000	111	139	126	RESP.
<u>30</u>	Nom.	DDL n. 1165. Em. 14.9, Alfieri e Marino	251	250	000	111	139	126	RESP.
<u>31</u>	Nom.	DDL n. 1165. Em. 16.1 (testo 2), Fantetti e altri	252	251	000	105	146	126	RESP.
<u>32</u>	Nom.	DDL n. 1165. Em. 16.2, Fantetti e altri	250	249	005	106	138	123	RESP.
<u>33</u>	Nom.	DDL n. 1165. Em. 16.3 (1a parte), Fantetti e altri	251	250	006	105	139	123	RESP.
<u>34</u>	Nom.	DDL n. 1165. Em. 16.100, La Commissione	251	250	000	250	000	126	APPR.
<u>35</u>	Nom.	DDL n. 1165. Em. 17.2000, La Commissione	253	252	000	252	000	127	APPR.
<u>36</u>	Nom.	DDL n. 1165. Em. 17.1, La Commissione	252	251	000	251	000	126	APPR.
<u>37</u>	Nom.	DDL n. 1165. Em. 17.100 (testo 2), La Commissione	252	251	000	251	000	126	APPR.
<u>38</u>	Nom.	DDL n. 1165. Em. 17.0.1000, La Commissione	253	252	000	252	000	127	APPR.
<u>39</u>	Nom.	DDL n. 1165. Emm. 17.0.1 e 17.0.100, La Commissione; Pergreffi e altri	253	252	000	252	000	127	APPR.
<u>40</u>	Nom.	DDL n. 1165. Em. 17.0.200, Lupo e altri	253	252	006	239	007	124	APPR.
<u>41</u>	Nom.	DDL n. 1165. Em. 19.1 (testo 2), La Commissione	253	252	088	164	000	083	APPR.
<u>42</u>	Nom.	DDL n. 1165. Em. 19.0.3 (testo corretto), La Commissione	255	254	050	163	041	103	APPR.
<u>43</u>	Nom.	DDL n. 1165. Em. 19.0.4, La Commissione	254	253	002	204	047	126	APPR.
<u>44</u>	Nom.	DDL n. 1165. Em. 20.1, La Commissione	255	254	002	252	000	127	APPR.
<u>45</u>	Nom.	DDL n. 1165. Em. 20.2, La Commissione	252	251	001	250	000	126	APPR.
<u>46</u>	Nom.	DDL n. 1165. Em. 21.3 (testo 3), La Commissione	255	254	006	155	093	125	APPR.
<u>47</u>	Nom.	DDL n. 1165. Em. 21.4, La Commissione	254	253	000	252	001	127	APPR.
<u>48</u>	Nom.	DDL n. 1165. Em. 21.5, La Commissione	254	253	000	252	001	127	APPR.
<u>49</u>	Nom.	DDL n. 1165. Em. 21.6, La Commissione	253	252	000	252	000	127	APPR.
<u>50</u>	Nom.	DDL n. 1165. Em. 22.100, La Commissione	253	252	000	252	000	127	APPR.
<u>51</u>	Nom.	DDL n. 1165. Em. 22.1, La Commissione	242	241	000	241	000	121	APPR.
<u>52</u>	Nom.	DDL n. 1165. Em. 23.1, La Commissione	254	253	000	253	000	127	APPR.

109ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

17 Aprile 2019

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
<u>53</u>	Nom.	DDL n. 1165. votazione finale	239	238	010	228	000	115	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui è mancato il numero legale non sono riportate

109ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

17 Aprile 2019

	(F)=Favorevole		(C)=Contrario		(A)=Astenuto		(V)=Votante														
	(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante																		
Nominativo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Abate Rosa Silvana		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
Accoto Rossella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
Agostinelli Donatella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
Aimi Enrico	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Airola Alberto	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
Alberti Casellati Maria Elisab																					
Alderisi Francesca	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Alfieri Alessandro	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
Anastasi Cristiano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
Angrisani Luisa	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F
Arrigoni Paolo	M	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
Astorre Bruno																					
Auddino Giuseppe	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
Augussori Luigi	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
Bagnai Alberto	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
Balboni Alberto	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	A	F	A	F	F	F	F
Barachini Alberto	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	A	F	F	F	F
Barbaro Claudio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Barboni Antonio	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	A	F	F	F	F
Battistoni Francesco																					
Bellanova Teresa	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
Berardi Roberto	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bergesio Giorgio Maria	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
Bernini Anna Maria	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Bertacco Stefano	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	A	F	A	F	F	F	F
Berutti Massimo Vittorio	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	A	F	F	F	F
Biasotti Sandro Mario	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	A	F	F	F	F
Binetti Paola	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	A	F	F	F	F
Bini Caterina	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
Biti Caterina	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
Bogo Deledda Vittoria F. M.	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Boldrini Paola	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
Bonfrisco Anna																					
Bongiorno Giulia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bonifazi Francesco	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
Bonino Emma												F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
Borghesi Stefano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
Borgonzoni Lucia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bossi Simone	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
Bossi Umberto	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bottici Laura	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
Botto Elena	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
Bressa Gianclaudio																					
Briziarelli Luca	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bruzzone Francesco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
Buccarella Maurizio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
Calandrini Nicola	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	A	F	A	F	F	F	F
Calderoli Roberto	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Caliendo Giacomo	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	A	F	F	F	F
Campagna Antonella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
Campari Maurizio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
Candiani Stefano	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Candura Massimo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F



109ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

17 Aprile 2019

	(F)=Favorevole		(C)=Contrario		(A)=Astenuto		(V)=Votante													
	(M)=Cong/Gov/Miss				(P)=Presidente				(R)=Richiedente la votazione e non votante											
Nominativo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Endrizzi Giovanni			C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Errani Vasco	C	C	C	C	C	C	C	A	A	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Evangelista Elvira Lucia		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Faggi Antonella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Fantetti Raffaele	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	A	F	F	F
Faraone Davide	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
Fattori Elena	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Fazzolari Giovanbattista	A	F	F	F	F		F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
Fazzone Claudio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Fede Giorgio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Fedeli Valeria	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Fenu Emiliano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Ferrara Gianluca	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Ferrari Alan	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
Ferrazzi Andrea	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
Ferrero Roberta	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Ferro Giuseppe Massimo	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	A	F	F	F
Floridia Barbara	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Floris Emilio																				
Fregolent Sonia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Fusco Umberto	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Galliani Adriano	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	A	F	F	F
Gallicchio Agnese	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Gallone Maria Alessandra	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	A	F	F	F
Garavini Laura	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Garnero Santanchè Daniela																				
Garruti Vincenzo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Gasparri Maurizio																				
Gaudiano Felicia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Ghedini Niccolò																				
Giacobbe Francesco	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
Giammanco Gabriella		F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
Giannuzzi Silvana	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Giarrusso Mario Michele	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Ginetti Nadia	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
Giro Francesco Maria	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F
Giroto Gianni Pietro																				
Granato Bianca Laura	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Grassi Ugo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Grasso Pietro	C	C	C	C	C	C	A	A	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
Grimani Leonardo	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	C
Guidolin Barbara	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Iannone Antonio	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	A	F	A	F	F	F
Iori Vanna	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
Iwobi Tony Chike	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
La Mura Virginia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
La Pietra Patrizio Giacomo	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	A	F	A	F	F	F
La Russa Ignazio Benito Maria																				
L'Abbate Pasqua	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Laforgia Francesco						C	C	A	A	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Laniece Albert	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Lannutti Elio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Lanzi Gabriele	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F

109ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

17 Aprile 2019

	(F)=Favorevole		(C)=Contrario		(A)=Astenuto		(V)=Votante													
	(M)=Cong/Gov/Miss				(P)=Presidente				(R)=Richiedente la votazione e non votante											
Nominativo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Laus Mauro Antonio Donato	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
Leone Cinzia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Lezzi Barbara	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Licheri Ettore Antonio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Lomuti Arnaldo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Lonardo Alessandrina	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	A	F	F	F
Lorefice Pietro	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Lucidi Stefano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Lupo Giulia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	A	A	F	F	F	F
Maffoni Gianpietro	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	A	F	A	F	F	F
Magorno Ernesto	C	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C
Maiorino Alessandra																				
Malan Lucio	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	A	F	F	F
Mallegni Massimo	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	A	F	F	F
Malpezzi Simona Flavia	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
Manca Daniele	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
Mangialavori Giuseppe Tommaso	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	A	F	F	F
Mantero Matteo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Mantovani Maria Laura	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Marcucci Andrea	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
Margiotta Salvatore	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Marilotti Giovanni	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Marin Raffaella Fiormaria	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Marinello Gaspare Antonio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Marino Mauro Maria	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
Martelli Carlo	C	C	C	C	C	C	A	A	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
Marti Roberto	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Masini Barbara	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	A	F	F	F
Matrisciano Mariassunta	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Mautone Raffaele	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Merlo Ricardo Antonio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Messina Alfredo	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	A	F	F	F
Messina Assunta Carmela	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
Mininno Cataldo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Minuto Anna Carmela	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	A	F	F	F
Mirabelli Franco	C	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
Misiani Antonio	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
Modena Fiammetta	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F
Moles Rocco Giuseppe	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Mollame Francesco	C	C			C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Montani Enrico	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Montevocchi Michela	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Monti Mario	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Moronese Vilma	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Morra Nicola	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Nannicini Tommaso	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Napolitano Giorgio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Nastri Gaetano	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	F	A	F	A	F	F	F
Naturale Gisella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Nencini Riccardo	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
Nisini Tiziana	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Nocerino Simona Nunzia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Nugnes Paola	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F

109ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

17 Aprile 2019

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante																		
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante																			
Nominativo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Ortis Fabrizio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
Ortolani Franco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
Ostellari Andrea	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
Pacifico Marinella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
Pagano Nazario	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	A	F	F	F	F
Papatheu Urania Giulia Rosina	F	A	F	C	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	A	F	F	F	F
Paragone Gianluigi	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F								
Parente Annamaria	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
Paroli Adriano	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	A	F	F	F	F
Parrini Dario	C	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
Patriarca Edoardo	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
Patuanelli Stefano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
Pazzaglini Giuliano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
Pellegrini Emanuele	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
Pellegrini Marco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
Pepe Pasquale	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
Pergreffi Simona	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
Perilli Gianluca	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
Perosino Marco	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	A	F	F	F	F
Pesco Daniele	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
Petrocelli Vito Rosario																					
Pianasso Cesare	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
Piano Renzo																					
Piarulli Angela Anna Bruna	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
Pichetto Fratin Gilberto	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	A	F	F	F	F
Pillon Simone	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Pinotti Roberta	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
Pirovano Daisy	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
Pirro Elisa	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
Pisani Giuseppe	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
Pisani Pietro	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
Pittella Giovanni Saverio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Pittoni Mario	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
Pizzol Nadia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
Presutto Vincenzo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
Pucciarelli Stefania	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
Puglia Sergio		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
Quagliariello Gaetano																					
Quarto Ruggiero	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
Rampi Roberto	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
Rauti Isabella	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	A	F	A	F	F	F	F
Renzi Matteo																					
Riccardi Alessandra	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
Ricciardi Sabrina	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
Richetti Matteo	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
Ripamonti Paolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
Rivolta Erica	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
Rizzotti Maria	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	A	F	F	F	F
Roje Tatjana	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Romagnoli Sergio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
Romani Paolo																					
Romano Iunio Valerio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
Romeo Massimiliano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F

109ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

17 Aprile 2019

	(F)=Favorevole    (C)=Contrario    (A)=Astenuto    (V)=Votante (M)=Cong/Gov/Miss    (P)=Presidente    (R)=Richiedente la votazione e non votante																			
Nominativo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Ronzulli Licia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	F	F	F	F	F	F	F
Rossi Mariarosaria	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	A	F	F	F
Rossomando Anna																				
Rubbia Carlo																				
Rufa Gianfranco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Ruspanini Massimo	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	A	F	A	F	F	F
Russo Loredana	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Saccone Antonio	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	A	F	F	F
Salvini Matteo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Santangelo Vincenzo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Santillo Agostino	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Saponara Maria	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Saviane Paolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Sbrana Rosellina	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Sbrollini Daniela	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Schifani Renato																				
Sciascia Salvatore	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	A	F	F	F
Segre Liliana																				
Serafini Giancarlo	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	A	F	F	F
Siclari Marco	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F
Sileri Pierpaolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Siri Armando	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Solinas Christian	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Stabile Laura	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	A	F	F	F
Stancanelli Raffaele																				
Stefani Erika	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Stefano Dario	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
Steger Dieter	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Sudano Valeria Carmela Maria	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
Taricco Giacomino	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
Taverna Paola	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Tesei Donatella																				
Testor Elena	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Tiraboschi Maria Virginia	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	A	F	F	F
Toffanin Roberta	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	A	F	F	F
Toninelli Danilo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Tosato Paolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Totaro Achille																				
Trentacoste Fabrizio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Turco Mario	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Unterberger Juliane	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
Urraro Francesco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Urso Adolfo	A	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	A	F	A	F	F	F
Vaccaro Sergio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Valente Valeria	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Vallardi Gianpaolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Vanin Orietta	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Vattuone Vito	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
Verducci Francesco	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
Vescovi Manuel	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Vitali Luigi	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	A	F	F	F
Vono Gelsomina	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Zaffini Francesco	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	A	F	A	F	F	F



109ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

17 Aprile 2019

(F)=Favorevole    (C)=Contrario    (A)=Astenuto    (V)=Votante (M)=Cong/Gov/Miss    (P)=Presidente    (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Zanda Luigi Enrico	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Zuliani Cristiano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F

109ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

17 Aprile 2019

	(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante																
	(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante																	
Nominativo	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Abate Rosa Silvana	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F
Accoto Rossella	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F
Agostinelli Donatella	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F
Aimi Enrico	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Airola Alberto	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F
Alberti Casellati Maria Elisab																				
Alderisi Francesca	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Alfieri Alessandro	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Anastasi Cristiano	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F
Angrisani Luisa	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F
Arrigoni Paolo	F	C	C	F	C	A	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F
Astorre Bruno																				
Auddino Giuseppe	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F
Augussori Luigi	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F
Bagnai Alberto	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F		F	F	F
Balboni Alberto	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Barachini Alberto	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Barbaro Claudio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Barboni Antonio	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Battistoni Francesco																				
Bellanova Teresa	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Berardi Roberto	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bergesio Giorgio Maria	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F
Bernini Anna Maria	A	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Bertacco Stefano	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A
Berutti Massimo Vittorio	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A
Biasotti Sandro Mario	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Binetti Paola	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Bini Caterina	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Biti Caterina	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Bogo Deledda Vittoria F. M.	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Boldrini Paola	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Bonfrisco Anna																				
Bongiorno Giulia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bonifazi Francesco	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Bonino Emma	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F		F	F	F	F	F	F	F
Borghesi Stefano	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F
Borgonzoni Lucia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bossi Simone	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F
Bossi Umberto	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bottici Laura	F	C	C	F	C		C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F
Botto Elena	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F
Bressa Gianclaudio																				
Briziarelli Luca	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bruzzo Francesco	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F
Buccarella Maurizio	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F
Calandrini Nicola	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Calderoli Roberto	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Caliendo Giacomo	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
Campagna Antonella	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F
Campari Maurizio	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F
Candiani Stefano	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Candura Massimo	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F



109ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

17 Aprile 2019

	(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante																
	(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante																	
Nominativo	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Endrizzi Giovanni	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F
Errani Vasco	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	C	A	A	F	F	F	F	F	F	F
Evangelista Elvira Lucia	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F
Faggi Antonella	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F
Fantetti Raffaele	A	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Faraone Davide	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Fattori Elena	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F
Fazzolari Giovanbattista	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Fazzone Claudio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Fede Giorgio	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F
Fedeli Valeria	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	F	F	F	F	F	F
Fenu Emiliano	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F
Ferrara Gianluca	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F
Ferrari Alan	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Ferrazzi Andrea	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Ferrero Roberta	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F
Ferro Giuseppe Massimo	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
Floridia Barbara	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F
Floris Emilio																				
Fregolent Sonia	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F
Fusco Umberto	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F
Galliani Adriano	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Gallicchio Agnese	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F
Gallone Maria Alessandra	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Garavini Laura	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Garnero Santanchè Daniela																				
Garruti Vincenzo	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F
Gasparri Maurizio																				
Gaudiano Felicia	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F
Ghedini Niccolò																				
Giacobbe Francesco	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Giammanco Gabriella	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F			F	F	F	
Giannuzzi Silvana	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F
Giarrusso Mario Michele	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F
Ginetti Nadia	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
Giro Francesco Maria	A	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Giroto Gianni Pietro																				
Granato Bianca Laura	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F
Grassi Ugo	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F
Grasso Pietro	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	C	A	A	F	F	F	F	F	F	F
Grimani Leonardo	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Guidolin Barbara	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F
Iannone Antonio	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Iori Vanna	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Iwobi Tony Chike	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F
La Mura Virginia	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F
La Pietra Patrizio Giacomo	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
La Russa Ignazio Benito Maria																				
L'Abbate Pasqua	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F
Laforgia Francesco	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	C	A	A	F	F	F	F	F	F	F
Laniece Albert	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Lannutti Elio	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F
Lanzi Gabriele	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F

109ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

17 Aprile 2019

	(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante																	
	(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante																		
Nominativo	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
Laus Mauro Antonio Donato	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
Leone Cinzia	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	
Lezzi Barbara	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
Licheri Ettore Antonio	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F			F	
Lomuti Arnaldo	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	
Lonardo Alessandrina	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
Lorefice Pietro	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	
Lucidi Stefano	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C		C	F	F	F	F	F	F	F	
Lupo Giulia	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	
Maffoni Gianpietro	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
Magorno Ernesto	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
Maiorino Alessandra																					
Malan Lucio	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
Mallegni Massimo	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	
Malpezzi Simona Flavia	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
Manca Daniele	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
Mangialavori Giuseppe Tommaso	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
Mantero Matteo	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	
Mantovani Maria Laura	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	
Marcucci Andrea	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
Margiotta Salvatore	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
Marilotti Giovanni	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	
Marin Raffaella Fiormaria	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	
Marinello Gaspare Antonio	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	
Marino Mauro Maria	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
Martelli Carlo	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	A	F	F	F	F	F	F	F	
Marti Roberto	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	
Masini Barbara	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
Matrisciano Mariassunta	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	
Mautone Raffaele	F	C	C	F	C	C		C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	
Merlo Ricardo Antonio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
Messina Alfredo	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
Messina Assunta Carmela	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
Mininno Cataldo	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	
Minuto Anna Carmela	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
Mirabelli Franco	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
Misiani Antonio	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
Modena Fiammetta	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
Moles Rocco Giuseppe	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
Mollame Francesco	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	
Montani Enrico	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	
Montevocchi Michela	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	
Monti Mario	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
Moronese Vilma	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	
Morra Nicola	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	
Nannicini Tommaso	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	F	F	F	F	F	F	
Napolitano Giorgio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
Nastri Gaetano	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	
Naturale Gisella	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	
Nencini Riccardo	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
Nisini Tiziana	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	
Nocerino Simona Nunzia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
Nugnes Paola	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F		F	F	F	

109ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

17 Aprile 2019

	(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante																	
	(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante																		
Nominativo	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
Ortis Fabrizio	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	
Ortolani Franco	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	
Ostellari Andrea	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	
Pacifico Marinella	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	
Pagano Nazario	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	
Papatheu Urania Giulia Rosina	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
Paragone Gianluigi															F	F	F	F	F	F	
Parente Annamaria	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
Paroli Adriano	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
Parrini Dario	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
Patriarca Edoardo	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
Patuanelli Stefano	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	
Pazzaglini Giuliano	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	
Pellegrini Emanuele	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	
Pellegrini Marco	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	
Pepe Pasquale	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	
Pergreffi Simona	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	
Perilli Gianluca	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	
Perosino Marco	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	
Pesco Daniele	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	
Petrocelli Vito Rosario																					
Pianasso Cesare	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	
Piano Renzo																					
Piarulli Angela Anna Bruna	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	
Pichetto Fratin Gilberto	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
Pillon Simone	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
Pinotti Roberta	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
Pirovano Daisy	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	
Pirro Elisa	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	
Pisani Giuseppe	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	
Pisani Pietro	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	
Pittella Giovanni Saverio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
Pittoni Mario	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	
Pizzol Nadia	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	
Presutto Vincenzo	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	
Pucciarelli Stefania	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	
Puglia Sergio	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	
Quagliariello Gaetano																					
Quarto Ruggiero	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	
Rampi Roberto	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
Rauti Isabella	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
Renzi Matteo																					
Riccardi Alessandra	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	
Ricciardi Sabrina	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	
Richetti Matteo	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
Ripamonti Paolo	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	
Rivolta Erica	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	
Rizzotti Maria	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
Roje Tatjana	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
Romagnoli Sergio	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	
Romani Paolo																					
Romano Iunio Valerio	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	
Romeo Massimiliano	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	

109ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

17 Aprile 2019

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante																	
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante																		
Nominativo	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Ronzulli Licia	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Rossi Mariarosaria	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Rossomando Anna																				
Rubbia Carlo																				
Rufa Gianfranco	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F
Ruspanini Massimo	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Russo Loredana	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F
Saccone Antonio	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A
Salvini Matteo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Santangelo Vincenzo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Santillo Agostino	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F
Saponara Maria	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F
Saviane Paolo	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F
Sbrana Rosellina	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F
Sbrollini Daniela	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Schifani Renato																				
Sciascia Salvatore	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Segre Liliana																				
Serafini Giancarlo	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Siclari Marco	F	F		F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Sileri Pierpaolo	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F
Siri Armando	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Solinas Christian	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Stabile Laura	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Stancanelli Raffaele																				
Stefani Erika	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Stefano Dario	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Steger Dieter	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Sudano Valeria Carmela Maria	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Taricco Giacomino	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Taverna Paola	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F
Tesei Donatella																				
Testor Elena	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Tiraboschi Maria Virginia	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Toffanin Roberta	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Toninelli Danilo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Tosato Paolo	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F
Totaro Achille																				
Trentacoste Fabrizio	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F
Turco Mario	F	C	C	F		C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F
Unterberger Juliane	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Urraro Francesco	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F
Urso Adolfo		F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Vaccaro Sergio	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F
Valente Valeria	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Vallardi Gianpaolo	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F
Vanin Orietta	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F
Vattuone Vito	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Verducci Francesco	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Vescovi Manuel	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F
Vitali Luigi	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A
Vono Gelsomina	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F
Zaffini Francesco	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F						

109ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

17 Aprile 2019

(F)=Favorevole    (C)=Contrario    (A)=Astenuto    (V)=Votante (M)=Cong/Gov/Miss    (P)=Presidente    (R)=Richiedente la votazione e non votante																					
Nominativo	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
Zanda Luigi Enrico	M	M	M	M	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
Zuliani Cristiano	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	





109ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

17 Aprile 2019

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante										
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante											
Nominativo	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
Cangini Andrea	A	A	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
Cantù Maria Cristina	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Carbone Vincenzo	A	A	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
Cario Adriano	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Casini Pier Ferdinando	A	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
Casolati Marzia	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Castaldi Gianluca	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Castellone Maria Domenica	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Castiello Francesco	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Catalfo Nunzia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Cattaneo Elena	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Causin Andrea	A	A	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
Centinaio Gian Marco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Cerno Tommaso	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Cesaro Luigi	A	A	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	
Ciampolillo Alfonso	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Cioffi Andrea	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Ciriani Luca	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A
Cirinnà Monica	A	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
Collina Stefano	A	C	C	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Coltorti Mauro	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Comincini Eugenio Alberto	A	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
Conzatti Donatella	A	A	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
Corbetta Gianmarco	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Corrado Margherita	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Craxi Stefania Gabriella A.													
Crimi Vito Claudio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Croatti Marco	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Crucioli Mattia	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Cucca Luigi Giuseppe Salvatore	A	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
Dal Mas Franco	A	A	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
D'Alfonso Luciano	A	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
Damiani Dario	A	A	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
D'Angelo Grazia	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	
D'Arienzo Vincenzo	A	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
De Bertoldi Andrea	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
De Bonis Saverio													
De Falco Gregorio	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F
De Lucia Danila	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
De Petris Loredana	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F
De Poli Antonio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
De Siano Domenico	A	A	F	F		C	F	F	F		F		
De Vecchis William	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F
Dell'Olio Gianmauro	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Dessi Emanuele	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Di Girolamo Gabriella	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Di Marzio Luigi	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Di Micco Fabio	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F
Di Nicola Primo	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Di Piazza Stanislao	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Donno Daniela	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Drago Tiziana Carmela Rosaria	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F
Durnwalder Meinhard	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F









(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante										
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante											
<b>Nominativo</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>45</b>	<b>46</b>	<b>47</b>	<b>48</b>	<b>49</b>	<b>50</b>	<b>51</b>	<b>52</b>	<b>53</b>
Zanda Luigi Enrico	A	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
Zuliani Cristiano	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

## SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

### DISEGNO DI LEGGE N. 1165:

sull'emendamento 13.200, la senatrice Angrisani avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 14.4, il senatore Marco Pellegrini avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 21.5, il senatore Collina avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 22.1, la senatrice Accoto avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sulla votazione finale, la senatrice Santillo avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

### Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alderisi, Barachini, Barbaro, Berardi, Bogo Deledda, Borgonzoni, Bossi Umberto, Briziarelli, Candiani, Catalfo, Cattaneo, Cerno, Cioffi, Crimi, D'Angelo, De Poli, Di Marzio, Fedeli, Garavini, Margiotta, Marti, Merlo, Moles, Monti, Nannicini, Napolitano, Nocerino, Pillon, Pittella, Rojc, Ronzulli, Santangelo, Sbrillini, Siri, Solinas, Testor, Valente e Zanda.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

### Commissioni permanenti, presentazione di relazioni

A nome della 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio), il senatore Pesco ha presentato la relazione sulla "Relazione sull'evoluzione dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile, per l'anno 2019", a conclusione di una procedura d'esame della materia svolta, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, nella seduta del 17 aprile 2019 (*Doc. XVI, n. 1*).

### Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Bossi Simone, Pergreffi Simona, Campari Maurizio, Faggi Antonella, Bonfrisco Anna Cinzia, Romeo Massimiliano, Arrigoni Paolo, Augus-

sori Luigi, Bagnai Alberto, Barbaro Claudio, Bergesio Giorgio Maria, Borghesi Stefano, Briziarelli Luca, Bruzzone Francesco, Calderoli Roberto, Candura Massimo, Cantù Maria Cristina, Casolati Marzia, De Vecchis William, Ferrero Roberta, Fregolent Sonia, Fusco Umberto, Iwobi Tony Chike, Marin Raffaella Fiormaria, Marti Roberto, Montani Enrico, Nisini Tiziana, Ostellari Andrea, Pazzaglini Giuliano, Pellegrini Emanuele, Pepe Pasquale, Pianasso Cesare, Pillon Simone, Pirovano Daisy, Pisani Pietro, Pittoni Mario, Pizzol Nadia, Pucciarelli Stefania, Ripamonti Paolo, Rivolta Erica, Rufa Gianfranco, Saponara Maria, Saviane Paolo, Sbrana Rosellina, Solinas Christian, Tesei Donatella, Tosato Paolo, Vallardi Gianpaolo, Vescovi Manuel, Zuliani Cristiano

Introduzione dell'obbligo di installazione del GPS su tutti i convogli ferroviari viaggianti sul territorio italiano (1237)  
(presentato in data 15/04/2019);

senatore Quagliariello Gaetano

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza, sullo stato di emergenza e ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi a partire dal 2009 (1238)  
(presentato in data 17/04/2019).

### **Disegni di legge, assegnazione**

*In sede redigente*

*12ª Commissione permanente Igiene e sanità*

dep. Baroni Massimo Enrico ed altri

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie (1201)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

*C.491 approvato dalla Camera dei deputati*

(assegnato in data 17/04/2019);

*Commissioni 7ª e 12ª riunite*

sen. Cantù Maria Cristina ed altri

Istituzione di contratti di formazione Teaching Hospital per le specializzazioni mediche (1106)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 17/04/2019).



*In sede referente**3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione*

sen. Campagna Antonella ed altri

Ratifica ed esecuzione della Convenzione C 188 dell'Organizzazione internazionale del lavoro sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007 (932)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

(assegnato in data 17/04/2019);

*3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione*

Gov. Conte-I: Ministro affari esteri e coop. inter.le Moavero Milanesi ed altri  
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 5 dicembre 2006 (1138)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 14ª (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 17/04/2019);

*3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione*

Gov. Conte-I: Ministro affari esteri e coop. inter.le Moavero Milanesi ed altri  
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia, fatto a Roma il 16 aprile 2007 (1139)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)

(assegnato in data 17/04/2019);

*3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione*

Gov. Conte-I: Ministro affari esteri e coop. inter.le Moavero Milanesi ed altri  
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007 (1140)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)

(assegnato in data 17/04/2019);

*3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione*

Gov. Conte-I: Ministro affari esteri e coop. inter.le Moavero Milanesi ed altri  
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013 (1142)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)

(assegnato in data 17/04/2019);

*3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione*

Gov. Conte-I: Ministro affari esteri e coop. inter.le Moavero Milanese ed altri  
Ratifica ed esecuzione della Carta istitutiva del Forum internazionale dell'E-  
nergia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011 (1143)  
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 10ª  
(Industria, commercio, turismo)  
(assegnato in data 17/04/2019);

*3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione*

Gov. Conte-I: Ministro affari esteri e coop. inter.le Moavero Milanese ed altri  
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di cooperazione di polizia tra  
il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba,  
fatto a L'Avana il 16 settembre 2014 (1170)  
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª  
(Bilancio)  
(assegnato in data 17/04/2019);

*3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione*

Gov. Conte-I: Ministro affari esteri e coop. inter.le Moavero Milanese, Mini-  
stro difesa Trenta ed altri  
Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per la proroga dell'Accordo di  
cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana  
e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut  
il 25 luglio e il 16 settembre 2016 (1226)  
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 4ª (Difesa), 5ª (Bi-  
lancio)  
*C.1469 approvato dalla Camera dei deputati*  
(assegnato in data 17/04/2019);

*Commissioni 9ª e 13ª riunite*

sen. Briziarelli Luca ed altri  
Norme per l'uso razionale e responsabile del suolo, del patrimonio edilizio e  
delle risorse naturali (1177)  
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª  
(Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici,  
comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo), 14ª (Politiche dell'U-  
nione europea), Commissione parlamentare questioni regionali  
(assegnato in data 17/04/2019).

### **Affari assegnati**

Sono stati deferiti, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti  
di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, i seguenti affari alla 9ª  
Commissione permanente:

sulle problematiche operative e gestionali dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) (Atto n. 236);

sulle problematiche della filiera bufalina in Italia (Atto n. 237).

### **Camera dei deputati, variazioni nella composizione della Giunta per le autorizzazioni**

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 16 aprile 2019, ha comunicato di aver chiamato a far parte della Giunta per le autorizzazioni, di cui all'articolo 18 del Regolamento della Camera, il deputato Pietro Pittalis, in sostituzione del deputato Enrico Costa, dimissionario.

### **Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento**

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 9 aprile 2019, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 1991, n. 113 - lo schema di decreto ministeriale recante la tabella triennale 2018-2020 relativa ai soggetti beneficiari dei finanziamenti per iniziative per la diffusione della cultura scientifica (n. 78).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 7ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 7 maggio 2019.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 12 aprile 2019, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 - lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) (n. 79).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 7ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 7 maggio 2019. Le Commissioni 5ª e 11ª potranno formulare le proprie osservazioni alla 7ª Commissione entro il 1º maggio 2019.

### **Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, trasmissione di documenti. Deferimento**

Il Segretario Generale dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha trasmesso, in data 15 marzo 2019, il testo di tre raccomandazioni e di sei risoluzioni, approvate dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa nel corso della riunione della Commissione permanente svoltasi a

Parigi il 1° marzo 2019. Questi documenti sono deferiti, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla 3ª Commissione permanente, se non già assegnati alla stessa in sede primaria:

raccomandazione n. 2147 - Proteggere i diritti umani nel corso dei trasferimenti di detenuti. Il predetto documento è deferito alla 2ª Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. XII-bis*, n. 99);

raccomandazione n. 2148 - La salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale in Europa. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 7ª Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 100);

raccomandazione n. 2149 -Il valore del patrimonio culturale in una società democratica. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 7ª Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 101);

risoluzione n. 2265 - Promuovere la democrazia sviluppando l'economia ed il mercato: il modello della BERS funziona? Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 6ª Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 102);

risoluzione n. 2266 - Proteggere i diritti umani nel corso dei trasferimenti dei detenuti. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 2ª Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. XII-bis*, n. 103);

risoluzione n. 2267 - Lo stress da lavoro. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 11ª Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 104);

risoluzione n. 2268 - La cooperazione allo sviluppo: una prevenzione delle crisi migratorie. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 105);

risoluzione n. 2269 -La salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale d'Europa. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 7ª Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 106);

risoluzione n. 2270 -Il valore del patrimonio culturale in una società democratica. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 7ª Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 107).

### **Interrogazioni, apposizione di nuove firme**

La senatrice Garavini ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-01573 della senatrice Valente ed altri.

## Interrogazioni

BELLANOVA, PITTELLA, SBROLLINI, MARGIOTTA, LAUS, COLLINA, PATRIARCA, ASTORRE, ROSSOMANDO, TARICCO, D'ALFONSO, FARAONE, VERDUCCI, ROJC, PARRINI, SUDANO, MALPEZZI, MISIANI, MIRABELLI, MARINO, STEFANO, RICHETTI, IORI, CUCCA, VATTUONE, D'ARIENZO, MANCA, GARAVINI, BITI, FERRAZZI, COMINCINI, FERRARI, CIRINNÀ, BOLDRINI, NANNICINI, VALENTE, PINOTTI, MESSINA Assuntela, GINETTI, MAGORNO, FEDELI, GIACOBBE - *Ai Ministri dello sviluppo economico e per la coesione territoriale e il Mezzogiorno.* - Premesso che:

con circolare ministeriale del 25 gennaio 2019, il Ministero dello sviluppo economico ha attivato la misura anti crisi in attuazione dell'accordo di programma sottoscritto il 4 gennaio 2018 tra Ministero dello sviluppo economico, Regione Puglia e Invitalia con obiettivo il rilancio del settore tessile, abbigliamento e calzature (Tac), informando i Comuni Pit 9, destinatari delle risorse, sulla tempistica delle domande per accedere agli aiuti da presentare ad Invitalia dalle ore 12 del 29 marzo e sino alle ore 12 del 28 maggio 2019;

la circolare citata seguiva di circa un anno il via libera, datato 7 febbraio 2018, da parte della Corte dei conti allo sblocco delle risorse attivato dal Ministero dello sviluppo economico nella XVII Legislatura, avviato con un tavolo istituzionale di confronto con la delegazione istituzionale della Regione Puglia il 25 luglio 2017, presieduto dalla prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo nel suo ruolo di viceministro dello sviluppo economico;

l'obiettivo del tavolo era riattivare le risorse disponibili e mai utilizzate finalizzate al rilancio delle aree industriali di Brindisi e del Salento e definire le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie aggiuntive da destinare alla Puglia;

la dotazione complessiva delle risorse, definita dal Ministero, ammontava a circa 55 milioni di euro, di cui 43 milioni derivanti da precedenti stanziamenti rinvenienti dalla legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005) e del decreto-legge n. 35 del 2005, recante "Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Delege al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali", convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, 12 milioni rinvenienti da risorse nazionali e comunitarie per le aree industriali di crisi non complessa e circa 800 milioni di quota parte da imputare, come da norma, al cofinanziamento regionale;

rilevato che, a quanto risulta agli interroganti:

successivamente alla pubblicazione della circolare ministeriale del 25 gennaio 2019 sul territorio salentino, e specificamente per voce delle imprese dell'area Pit 9, sono emerse difficoltà relative all'attivazione delle domande di aiuto;

in particolar modo, in riferimento al dettato del decreto-legge n. 120 del 1989, recante "Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia", convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 1989, e ai tetti di investimento ivi indicati, che contemplano una oscillazione da un minimo di un milione e 500 mila euro a un massimo di 3 milioni di euro;

considerato che:

i settori cui le risorse sono destinate, e che rappresentano un pezzo importante del *made in Italy* prodotto nel Mezzogiorno d'Italia, hanno vissuto una crisi fortissima, e nonostante ciò sono stati capaci di mettere in piedi una strategia di riposizionamento: imprese che non si sono arrese e che, se ben supportate, potranno dare un impulso fortissimo alla ripresa economica, anche finalizzate alla conquista di nuovi mercati;

le modalità di attuazione della legge n. 181 del 1989 sono già state oggetto di recente interrogazione al Ministro dello sviluppo economico (3-00754), da parte degli interroganti, relativamente allo stato di avanzamento dei programmi previsti nelle aree di crisi complessa e non complessa, con l'indicazione di almeno tre *vulnus*: procedure troppo complesse tali da scoraggiarne la fruizione, tempi troppo lunghi delle istruttorie da parte di Invitalia, soglia minima inefficace soprattutto in alcune aree del Paese;

nell'accordo di programma sottoscritto il 4 gennaio 2018 si indicavano anche ulteriori modalità di utilizzo delle risorse a disposizione delle imprese: tramite le normative regionali previste per la stipula di contratti di programma, di programmi integrati di agevolazione (PIA) per piccole e medie imprese, o mediante il regolamento della Regione Puglia n. 17/2014 sugli "Aiuti agli investimenti iniziali alle micro, piccole e medie imprese",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza delle difficoltà esposte e se non ritengano necessaria la convocazione di un tavolo istituzionale con la Regione Puglia e le rappresentanze delle parti imprenditoriali e sociali volto ad intraprendere un percorso utile ad evitare una nulla o scarsa partecipazione al bando con il conseguente disimpegno delle risorse così faticosamente recuperate;

in che modo intendano intervenire, considerate le difficoltà rilevate dalle imprese nell'accedere agli aiuti previsti dalla legge n. 181 del 1989, per rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la piena fruizione dello strumento e dunque un effettivo rilancio delle attività industriali, della salvaguardia dei livelli occupazionali, del sostegno dei programmi di investimento e dello sviluppo imprenditoriale delle aree colpite da crisi industriale e di settore.

(3-00787)

DAL MAS - *Ai Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti.* -

(3-00788)

(Già 4-01535)

PATRIARCA - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

a quasi due anni dall'entrata in vigore del codice che ha riscritto le regole fiscali per gli enti *no profit* (di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117), i decreti attuativi della riforma non sono stati ancora inviati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla Commissione europea, che deve verificarne la compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato nel mercato unico;

i nuovi regimi fiscali entreranno in vigore l'anno successivo a quello del via libera di Bruxelles (non prima dell'istituzione del registro unico del terzo settore) ed è evidente che, anche se l'autorizzazione dovesse arrivare entro il 2019, le nuove regole non si applicherebbero prima del 2020;

considerato, inoltre, che per la conformità rispetto agli aiuti di Stato, la procedura con la UE può durare mesi. È evidente che i tempi per la piena operatività della riforma rischiano di allungarsi non di poco,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per favorire la piena attuazione della riforma del codice del terzo settore, considerato che ad attendere l'operatività della riforma ci sono oltre 336.000 enti *no profit*, fra i quali 27.000 *onlus* che, in questi mesi, stanno modificando i loro statuti per adeguarli alla nuova disciplina.

(3-00789)

PEROSINO - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche risulterebbe essere calcolata in modo errato dall'Agenzia delle entrate;

come riportato dall'articolo di stampa pubblicato sul quotidiano "Italia oggi" del 13 aprile 2019, per le fatture elettroniche l'imposta di bollo sarebbe da ricalcolare, ricontrollando a mano e singolarmente ogni documento per anomalie del *software* in dotazione all'Agenzia;

ad alcuni contribuenti è stato richiesto di pagare un importo a titolo di imposta di bollo pur avendo gli stessi emesso solo fatture con IVA che come tali non danno luogo al pagamento del tributo di bollo;

in altri casi l'importo indicato da pagare sarebbe completamente errato in eccesso rispetto al dovuto;

evidenziato che:

pur essendo stato segnalato l'errore all'Agenzia delle entrate, non vi è stato alcun riscontro nonostante la scadenza per i pagamenti sia prevista per il 23 aprile 2019;

rispetto alle semplificazioni auspiccate in diverse occasioni dai rappresentanti dell'Agenzia nel corso delle audizioni parlamentari si verificano invece delle complicazioni che gravano economicamente sul contribuente che subisce gli errori,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della problematica esposta e quali iniziative intenda intraprendere al fine di riparare ad un errore che graverà economicamente sui contribuenti.

(3-00790)

PEROSINO - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

con riferimento alla dichiarazione IVA relativa all'anno d'imposta 2017, l'Agenzia delle entrate ha analizzato gli importi comunicati dai contribuenti destinatari della segnalazione di possibile anomalia e dai suoi clienti per le cessioni o prestazioni effettuate nei confronti di partita IVA;

l'invito ad esaminare i dati utilizzati dall'Agenzia, consultando il prospetto di dettaglio nella sezione "l'Agenzia scrive" dei rispettivi casseti fiscali, fa evincere che da parte dell'Agenzia delle entrate non sono stati incrociati correttamente i dati pur essendo questi trasmessi in modo esatto e puntuale e dal contribuente verificato e dai suoi clienti;

ad esempio, una prestazione imponibile IVA di 10.000 euro, anticipazioni escluse dall'applicazione dell'IVA ex art. 15 decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 di 1.000 euro indicate correttamente nello spedometro come "N1", sia dal professionista e sia dal cliente, viene letto dall'Agenzia delle entrate come 11.000 euro imponibile IVA, presupponendo un'evasione di 1.000 euro, segnalando quindi una falsa anomalia;

evidenziato che:

il professionista si trova quindi costretto ad un lavoro di raccordo esplicativo che gli uffici periferici con molto dispendio di tempo devono verificare ed inoltrare alla Direzione centrale;

rispetto alle semplificazioni auspiccate in diverse occasioni dai rappresentanti dell'Agenzia delle entrate nel corso delle audizioni parlamentari si verificano invece delle complicazioni che gravano sul contribuente che subisce gli errori dell'Agenzia e deve giustificarsi pur avendo adempiuto in modo corretto agli obblighi fiscali e nei termini di legge,



si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della problematica esposta e quali iniziative intenda intraprendere al fine di eliminare un disservizio che grava anche economicamente sui contribuenti.

(3-00791)

*Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento*

MIRABELLI - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

l'articolo 110 del decreto legislativo 6 giugno 2011, n. 159, recante il codice delle leggi antimafia, disciplina l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, prevedendo che essa sia posta sotto la vigilanza del Ministero dell'interno e che tra i compiti conferiti vi sia l'amministrazione e la destinazione dei beni dopo il provvedimento di confisca emesso dalla Corte di appello;

secondo diversi organi di stampa, una villetta sita a Buccinasco (Milano), sebbene confiscata all'esito dei procedimenti di cui al codice antimafia, sarebbe comunque rimasta nelle disponibilità del figlio del boss criminale Vincenzo Ippolito, noto come Enzino il siciliano;

Vincenzo Ippolito vanta una lunga carriera criminale alle spalle. Dopo aver iniziato con furti, rapine, gioco d'azzardo e scommesse sui cavalli, negli anni successivi è passato all'attività criminale organizzata legata al traffico internazionale di stupefacenti, stringendo diversi rapporti in Sudamerica e in Spagna;

con i proventi delle attività criminali Ippolito ha acquistato negli anni diverse proprietà tra cui due villette a Buccinasco, un appartamento e un'edicola ad Assago (Milano), intestandole a diversi suoi familiari;

nel 2013 le proprietà site nei comuni di Buccinasco e Assago vengono sequestrate e, infine, confiscate. Nonostante la confisca, come riportato dagli organi di stampa, in una delle villette di Buccinasco avrebbe vissuto una famiglia che, dal 2013, avrebbe versato un canone di locazione pari a 900 euro mensili al figlio di Ippolito, per un totale di circa 80.000 euro;

la vicenda è giunta a conoscenza delle competenti autorità locali a seguito della denuncia di diversi condomini per il mancato pagamento delle spese condominiali, per un ammontare di circa 20.000 euro;

considerato, inoltre, che nel Documento di economia e finanza 2019 il Governo vanta importanti interventi apportati in materia di contrasto alla criminalità organizzata, in particolare, evidenzia le modifiche introdotte al funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati, chiarendo che: "Sono state emanate norme per la semplificazione delle procedure in materia di gestione contabile

e di sequestro e confisca dei beni, in modo da migliorarne le potenzialità (...). Sono inoltre state introdotte norme che permettono all'Agenzia di conseguire una più spiccata autonomia finanziaria, anche attraverso la vendita dei beni oggettivamente inutilizzabili e la gestione degli introiti derivanti dalla messa a reddito degli altri, attivando un circuito virtuoso di valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali necessarie e urgenti iniziative intenda intraprendere al fine di chiarire le cause e le relative responsabilità della situazione, anche alla luce del fatto che l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata è posta sotto la vigilanza del suo Ministero.

(3-00792)

#### *Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

CIRIANI - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

l'albo dei massofisioterapisti ciechi è stato istituito presso il Ministero del lavoro dalla legge n. 686 del 1961 (recante norme sulla professione e il collocamento dei massaggiatori e dei fisioterapisti ciechi), in particolare dall'articolo 8;

un successivo intervento normativo (legge n. 403 del 1971, recante "Nuove norme sulla professione e il collocamento dei massaggiatori e fisioterapisti ciechi") ha parzialmente riformato la disciplina, mantenendo comunque la previsione dell'apposito albo gestito dal Ministero del lavoro; albo che, come precisato dall'ANPAL con nota del 30 luglio 2018, a far fede dalla data del 24 luglio 2018, ricade nella gestione di quest'ultima;

il decreto del Ministro della salute del 13 marzo 2018, recante "Costituzione degli Albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione" ("decreto Lorenzin"), all'articolo 1, nel riordinare le professioni sanitarie, ha ricompreso nell'ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione un elenco di 17 albi professionali, non comprendente l'albo dei massofisioterapisti ciechi istituito presso il Ministero del lavoro;

secondo quanto segnalato all'interrogante da un cittadino privo di vista, in possesso del titolo di studio in massofisioterapia e regolarmente iscritto all'albo professionale, dalla mancata inclusione dell'albo dei massofisioterapisti ciechi nel novero degli albi ricompresi nell'ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie, come riordinato dal decreto Lorenzin nel 2018, deriverebbero conseguenze penalizzanti per la categoria

soggettiva, che si trova nelle condizioni descritte, quali: il blocco nella collocazione mirata presso le strutture sanitarie pubbliche; la difficoltà di esercitare privatamente la professione, stante l'impossibilità o la difficoltà tecnica di emettere le ricevute deducibili in favore dei pazienti o di ottenere il rimborso delle prestazioni da parte delle compagnie assicurative,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga di verificare l'effettivo impatto negativo delle previsioni, di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 13 marzo 2018 sull'esercizio della professione da parte dei massofisioterapisti ciechi e quali interventi ritenga di attuare al fine di limitare gli elementi penalizzanti per l'esercizio della professione da parte della categoria.

(4-01579)

LANNUTTI, COLTORTI, CASTALDI, GRANATO, ACCOTO, LANZI, ANASTASI, PESCO, LEONE, AIROLA, LOMUTI, BUCCARELLA, ROMAGNOLI - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e dell'interno.* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

dalla denuncia del presidente del CMP, il comitato "Marco Polo a difesa del cittadino di Mestre" e dai video da lui resi pubblici sui *social network*, si apprende che le imbarcazioni sequestrate dalla Polizia municipale nelle acque del territorio comunale di Venezia, una volta giunte al deposito giudiziario, verrebbero lasciate in uno stato di totale abbandono, con gravi conseguenze per la struttura e il motore dei mezzi, benché si tratti in molti casi di imbarcazioni che hanno un valore di mercato di alcune centinaia di migliaia di euro;

in particolare, in uno dei video diffusi sul *web* dal comitato, si vedrebbe il proprietario di una delle imbarcazioni poste sotto sequestro, che in passato avrebbe già subito altri quattro sequestri e 1.400 multe, mostrare lo stato in cui versa l'ultimo mezzo sequestrato, dopo mesi passati al deposito e che, a suo dire, sarebbe arrivato nella struttura in perfette condizioni e "in moto". Nel video si vedrebbe l'imbarcazione conservata all'aperto senza alcun telo di protezione, con all'interno acqua oleosa, probabilmente a causa dell'olio motore fuoriuscito, lo scafo e altre parti del mezzo lesionate e quindi compromesse, il motore visibilmente arrugginito a causa dell'acqua stagnante presente nel vano, e alcuni pezzi dell'imbarcazione mancanti, probabilmente portati via da ignoti;

come per le altre imbarcazioni sequestrate in passato al proprietario, anche questo mezzo sarebbe stato requisito, benché con regolare contratto di noleggio stipulato con agenzie internazionali e con regolare autorizzazione del Comune di Mira, che, come altri comuni, appartiene all'area metropolitana di Venezia e si affaccia in laguna;

in pratica, tali mezzi "tipici veneziani" sarebbero stati sorpresi ad esercitare il servizio di trasporto pubblico non di linea nelle acque del comune di Venezia senza il permesso rilasciato da questa amministrazione, con sede a

Cà Farsetti. In poche parole, i motoscafi tipo "taxi" operavano con regolare licenza rilasciata dal Comune di Mira, che, assieme ad altri Comuni tutti appartenenti all'area metropolitana di Venezia e con contaminazione lagunare (gran parte della laguna di Venezia è parte integrante del Comune di Mira), concedono l'autorizzazione ad operare in laguna;

considerato che:

la Regione Veneto non fa distinzione tra servizio di noleggio con conducente (Ncc) e granturismo (Gt), normati, rispettivamente, dalla legge n. 21 del 1992 e dalla legge n. 218 del 2003;

il decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, all'art. 3, in tema di abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche, dispone l'abrogazione di una serie di restrizioni all'esercizio delle attività economiche, debitamente dettagliate al comma 9, fra cui le limitazioni relative agli ambiti territoriali di esercizio;

in sede di conversione del decreto-legge è stato introdotto, sempre all'art. 3, il comma 11-*bis*, secondo cui si esenta dall'abrogazione delle restrizioni i soli "servizi di taxi e noleggio con conducente non di linea, svolti esclusivamente con veicoli categoria M1", quindi svolti su gomma, senza fare alcun riferimento agli altri servizi di trasporto pubblico non di linea, previsti dalla legge n. 21 del 1992 e dalla legge regionale n. 63 del 1993, riconoscendo, quindi, implicitamente la liberalizzazione ai servizi di trasporto persone non di linea svolti via acqua;

il decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, all'art. 1, ribadisce le liberalizzazioni già disposte con decreto-legge n. 138 del 2011, ma esclude dal suo campo di applicazione "i servizi di trasporto pubblico di persone e cose non di linea" (comma 5). Tuttavia esso non abroga il decreto-legge n. 138 del 2011 e fa espressamente salve le previsioni in quest'ultimo contenute all'art. 3, con la conseguenza che restano esclusi dalla liberalizzazione solo i servizi di taxi e noleggio "su gomma" condotti con veicoli di categoria M1, e non anche i servizi di taxi e noleggio via acqua, come quelli ad esempio appartenenti al proprietario citato, che il 15 aprile 2019 ha iniziato uno sciopero della fame ormeggiando i natanti tra il palazzo della Regione e la Prefettura;

la stessa Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) ha rilevato in una segnalazione del 17 maggio 2012 (AS948) che una limitazione all'attività di Ncc all'ambito territoriale dell'ente locale che ha rilasciato l'autorizzazione è una restrizione ingiustificata per l'accesso al mercato;

con la segnalazione del 2014 (Rif. S2025), l'Autorità ha auspicato una maggiore convergenza e intercambiabilità tra taxi e Ncc, poiché entrambi i servizi integrano il trasporto pubblico locale carente, auspicando la modifica della legge n. 21 del 1992, estendendo alla categoria M1 quanto già previsto per le altre categorie, per abrogare le limitazioni territoriali previste per l'esercizio del noleggio con conducente e in particolare l'art. 3, comma 3, l'art. 8, comma 3, e l'art. 11, comma 4;

considerato inoltre che:

le tariffe taxi sono fisse perché stabilite da regolamento, mentre il noleggino permette la contrattazione. Il decreto-legge n. 138 del 2011 permette di svolgere l'attività nell'intero territorio, senza limitazione alcuna; la legge n. 27 del 2012 liberalizza il contingentamento con esclusione dall'ambito di applicazione dei servizi di trasporto pubblico di persone e cose non di linea;

il regolamento del Comune di Venezia impedisce il servizio Ncc nel suo centro storico ai natanti che hanno regolare autorizzazione dai Comuni limitrofi di operare in laguna, come quello di Mira, e concede una riserva vietata dalle disposizioni della legge n. 287 del 1990 ai natanti che hanno l'autorizzazione del Comune veneziano, ledendo le normative di libera concorrenza e mercato;

la recente sentenza n. 8 del 23 gennaio 2013 della Corte costituzionale ha sancito che lo Stato può imporre a Regioni ed enti locali l'adozione di misure a favore della concorrenza nel settore del commercio, offrendo all'amministrazione centrale la possibilità di valutare le politiche di Regioni ed enti locali in tema di sviluppo economico, il cui indirizzo deve ispirarsi alla legislazione europea e ai principi della libera concorrenza e libero mercato,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle rispettive competenze, siano a conoscenza delle ragioni che inducono il Comune di Venezia a non considerare le disposizioni di legge che permettono lo svolgimento dell'attività nell'intero territorio senza limitazioni e che liberalizzano il contingentamento con esclusione dei servizi di trasporto pubblico di persone e cose non di linea, nonché le attività sottoposte a regolazione e vigilanza di apposita autorità indipendente;

se ritengano che l'ampliamento della concorrenza, in conformità agli orientamenti giurisprudenziali della Corte costituzionale, sia urgente e necessaria per abbattere le tariffe e migliorare la qualità dei servizi offerti all'utenza ed ai consumatori e, di conseguenza, se la stessa attività di sviluppo economico nel territorio sia gravemente penalizzata dalla normativa vigente nel Comune di Venezia;

se intendano attivarsi, nei limiti delle proprie attribuzioni, con urgenza presso l'ente competente affinché venga rimossa la restrizione alla concorrenza e al libero mercato del regolamento del Comune di Venezia, che impedisce l'esercizio di attività commerciali nel centro storico a coloro che hanno una regolare autorizzazione rilasciata dai Comuni limitrofi alla laguna di Venezia e ricompresi nell'area metropolitana, evitando così sequestri impropri a danno dei proprietari dei mezzi, costretti a licenziare decine di addetti ed allo sciopero della fame per richiamare l'attenzione della pubblica opinione;

se ritengano di doversi attivare, nei limiti delle proprie competenze, presso il Comune di Venezia affinché venga impedito che le imbarcazioni del valore di alcune centinaia di migliaia di euro rimangano in stato di abbandono nei depositi giudiziari, con la conseguenza di renderle inutilizzabili una volta

restituite ai legittimi proprietari o, in caso di vendita all'asta, di ricavarne somme enormemente inferiori al loro valore, arrecando un danno al Comune stesso ed ai cittadini.

(4-01580)

ORTIS - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

in via Giovanni XXIII a Isernia una struttura che ospita migranti è stata teatro, l'11 marzo 2019, di un *blitz* dei Carabinieri, culminato col sequestro di sostanze stupefacenti e la denuncia di due nigeriani. Lo stesso luogo era già balzato nel marzo 2017 agli onori della cronaca locale a causa di una violenta rissa tra richiedenti asilo di diverse nazionalità, per motivi legati al controllo delle piazze di spaccio isernine;

la Prefettura, a seguito degli articoli di stampa che ancora qualificavano la struttura come centro d'accoglienza temporaneo (CAT), ha precisato di aver risolto per inadempimento, in seguito ai fatti del 2017, la convenzione con la ditta che lo gestiva, disponendo, altresì, il trasferimento degli immigrati che non avevano preso parte alla rissa presso altre strutture convenzionate. Molti dei migranti, tuttavia, non hanno ottemperato alla disposizione: nei loro confronti, la Prefettura ha decretato, dunque, la revoca delle misure di accoglienza;

considerato che, secondo quanto risulta all'interrogante:

una volta revocata la convenzione, la Prefettura di Isernia non è stata più tenuta a verificare l'erogazione dei servizi connessi con l'accoglienza: la struttura è infatti ora da considerarsi come un domicilio privato, dove i controlli potrebbero essere effettuati dalle forze dell'ordine solo qualora si ravvisassero problemi di ordine pubblico o venissero effettuate segnalazioni, come è stato nel caso del recente sequestro di droga;

da quel che è dato sapere, comunque, la struttura continua ad erogare a proprie spese servizi minimi di vitto e alloggio, nelle more della definizione del giudizio intentato dal gestore contro il provvedimento della Prefettura di Isernia;

si suppone che all'interno dell'ex CAT alloggino i migranti che hanno impugnato il trasferimento disposto dalla Prefettura; in ogni caso, potrebbe viverci chiunque, considerando che si tratta di un domicilio privato;

in attesa del pronunciamento degli organi competenti, i migranti vivono in un limbo: liberi di circolare sul territorio, non possono però contare su vitto, alloggio e *pocket money*. Inoltre, la mancanza di un permesso di soggiorno, anche temporaneo, impedisce loro di cercare lavoro nel pur arido contesto economico e produttivo locale,

si chiede di sapere:

se, nelle more del giudizio, il Ministro in indirizzo non ritenga di adottare le opportune iniziative al fine di verificare che le condizioni di vita ed

economiche dei migranti nell'ex centro siano in linea con gli *standard* di accoglienza stabiliti dal decreto-legge n. 113 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2018 ("decreto sicurezza");

quali iniziative intenda assumere per i domicili privati che prestano attività di accoglienza senza garantire le idonee condizioni di sicurezza per il territorio e i cittadini residenti.

(4-01581)

LANNUTTI, LEONE, CASTALDI, LANZI, ANGRISANI, CORRADO, PELLEGRINI Marco, FERRARA, AIROLA, LOMUTI, LUCIDI, BUCCARELLA, BOTTO, PESCO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri*. - Premesso che, secondo quanto risulta agli interroganti:

su "il Fatto Quotidiano" del 9 aprile 2019 è apparsa la notizia dal titolo "Sky, il tg diventa lobby per le aziende in cerca di politici", a firma di Carlo Tecce, in cui si racconta l'attività di *lobbying* del telegiornale della *pay tv*, diretta da Giuseppe De Bellis. Nell'articolo si precisa che «dal prossimo maggio, Sky tg24», che «da poco è stato messo sotto controllo della Direzione Comunicazione e Affari istituzionali», «quella che si usa per la lobby», non sarà più «soltanto un telegiornale che fa informazione (...), ma diventa anche un luogo riservato per i lobbisti che cercano di reclutare politici, dialogare con i parlamentari più riottosi, conquistare fiducia, consenso, sostegno»; secondo il quotidiano, gli incontri dovrebbero avvenire «due volte al mese, come annuncia la nota dell'azienda, negli studi romani del tg», di fronte alla Camera dei deputati. Qui si confronteranno a porte chiuse «politici e imprenditori (...) su temi di loro interessi, ma lontano dal pubblico»;

secondo il quotidiano il primo cliente di Sky sarà «Atlantia dei Benetton, il gruppo che ha in concessione statale le autostrade, le stazioni di ristoro, gli aeroporti di Roma, che si trascina l'onta del crollo del ponte Morandi di Genova», per il quale il Governo aveva promesso punizioni esemplari per la tragedia di agosto 2018, sollevando la questione della revoca delle concessioni autostradali;

secondo Tecce, «SkyTg24 ci mette il marchio (...) il direttore Giuseppe De Bellis invita i parlamentari, per l'occasione quelli delle commissioni Trasporti (Camera) e Lavori pubblici (Senato), (...) che influiscono sul destino di Atlantia, a un incontro a porte chiuse con l'amministratore delegato Giovanni Castellucci. Al solito il tema è largo e vago: aeroporti e sviluppo dell'Italia (...), un'ora e mezza di impegno, al mattino verso le 8 e 30 con il Parlamento e le Commissioni a riposo: trenta minuti per la colazione e le presentazioni informali, il resto per discutere sul nulla, ma prezioso per stringere rapporti». Nell'articolo si spiega che «Atlantia ha prenotato quattro appuntamenti, uno è ufficiale, gli altri tre sono in fase di trattativa»;

si chiarisce inoltre che per l'evento Sky non ha chiesto alcun compenso: «Va precisato, però, che Atlantia con le sue aziende fa pubblicità in televisione e negli anni scorsi ha investito alcune centinaia di migliaia di euro

sui canali della piattaforma satellitare e produce una trasmissione che va in onda su Sky Arte, "Sei in un Paese meraviglioso»»;

come riportato dal giornalista, «la sede del telegiornale di Roma viene già sfruttata per ospitare i parlamentari appassionati di calcio con la proiezione delle partite di Champions League e una sana cena a buffet, mentre a Milano le delegazioni di politici – dai giovani under 30 all’intergruppo Innovazione – vanno a visitare i prodigi tecnologici del polo di Rogoredo»;

infine, come riporta il quotidiano, nel momento in cui il giornalista ha contattato Atlantia e Sky Italia per verificare la notizia, «nel pomeriggio, Sky ha diffuso un comunicato atipico (...) per illustrare l'iniziativa, tentativo non originale e maldestro per prevenire eventuali polemiche»;

considerato che:

il dovere più pregnante del giornalista e caposaldo del diritto di cronaca è il dovere di verità, considerato sia dalla legge n. 69 del 1963 che dalla stessa carta dei doveri quale "obbligo inderogabile". Gli organi di informazione sono l'anello di congiunzione tra il fatto e la collettività. Essi consentono alla collettività l'esercizio di quella sovranità che secondo l'articolo 1 della Costituzione "appartiene al popolo". Un'informazione che occulta o distorce la realtà dei fatti impedisce alla collettività un consapevole esercizio della sovranità. In più punti la carta dei doveri pone l'accento su quelli che, al pari del dovere di verità, vanno considerati valori etici assolutamente inderogabili: l'autonomia e la credibilità del giornalista; l'autonomia del giornalista serve a garantire l'obiettività dell'informazione. L'informazione obiettiva serve unicamente la collettività, ossia persegue un interesse generale. Il dovere di autonomia vuole impedire che la funzione giornalistica venga subordinata ad interessi particolari. È evidente, quindi, che particolari rapporti del giornalista con soggetti interessati ad un'informazione compiacente sono visti come il fumo negli occhi; tuttavia, non basta qualsiasi tipo di contatto a gettare un'ombra sulla professionalità del giornalista. Anzi, rapporti con i più disparati ambienti sono indispensabili per poter acquisire le notizie e garantire un'informazione precisa, dettagliata. La carta dei doveri vuole stigmatizzare non tanto il rapporto, quanto quegli elementi presenti in esso che indicano uno stato di sudditanza del giornalista o un interesse in conflitto con il dovere di verità. Insomma, casi il cui verificarsi ingenera quantomeno il dubbio sulla reale capacità o volontà del giornalista di dare vita ad un'informazione obiettiva. La Carta dei doveri tenta una "tipizzazione" di quelle situazioni in presenza delle quali si presume che l'autonomia e la credibilità del giornalista vengano meno. Innanzitutto, stigmatizzando l'adesione del giornalista "ad associazioni segrete o comunque in contrasto con l'articolo 18 della Costituzione";

in mancanza di normative di settore o di un registro nazionale dei lobbisti, in Italia il fenomeno del *lobbying* si è sviluppato in modo per lo più informale e a porte chiuse, ovvero in un sistema di *lobbying ad personam*, basato più che su procedure e comunicazioni valide, su relazioni sociali e personali; questo tipo di *lobbying* "vecchio stile" ha portato spesso a una degenerazione del fenomeno, con manifestazioni gravi e diffuse di corruzione; il



settore lobbistico, proprio per l'assenza di regolamentazione adeguata, ha avuto e potrebbe continuare ad avere un impatto negativo sui livelli di trasparenza e di integrità del Parlamento e dei partiti politici;

proprio il *lobbying* aziendale desta particolari preoccupazioni, perché vede *manager* di aziende con ingenti risorse a disposizione instaurare relazioni strette e informali con i legislatori, influenzando in tal modo le decisioni politiche e legislative del Paese;

come dimostrato da diverse ricerche internazionali, in particolare quella condotta dagli atenei MediaAct della durata di 4 anni (dal 2010 al 2014), pubblicata nel libro "Journalist and media accountability. An international study of news people in the digital age", i giornalisti italiani tra i più pressati dalle *lobby* politico-affaristiche risultano anche i più refrattari a seguire principi e regole deontologiche, che pure il settore offre in modo copioso nel nostro Paese per fare un buon giornalismo, rispettoso e indipendente,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga opportuno istituire un registro pubblico dei lobbisti, obbligatorio e trasparente sul modello delle democrazie più avanzate, garantito da un'autorità *super partes*, considerando che negli ultimi anni il numero di lobbisti e società di *lobbying* è aumentato anche in Italia, con gli stessi che invocano una legge di regolamentazione;

se non ritenga opportuno attivare le procedure ispettive e conoscitive previste dall'ordinamento, anche al fine di prendere in considerazione ogni eventuale sottovalutazione di significativi profili di accertamento, che potrebbero profilare ulteriori violazioni di leggi.

(4-01582)

CIRIANI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.*

- Premesso che:

la legge n. 601 del 1962, recante "Modifiche alla legge 5 gennaio 1955, numero 12, sulla partecipazione dei ciechi ai concorsi a cattedre", all'articolo 1, dispone un elenco di materie rispetto alle quali è ammessa la partecipazione ai concorsi per l'insegnamento nelle scuole statali e pareggiate da parte dei laureati e diplomati ciechi;

si tratta di un elenco tassativo, che ricomprende le seguenti discipline: "materie giuridiche ed economiche, storia, filosofia, musica e canto"; i laureati ciechi, prosegue la norma, "sono altresì ammessi a partecipare ai concorsi a cattedre per l'insegnamento dell'italiano, latino e greco nei licei classici; italiano, latino e storia negli istituti magistrali; italiano e latino nei licei scientifici; italiano e storia negli istituti tecnici; lingue straniere in qualsiasi tipo di scuola";

detto elenco risulta essere stato già ampliato dalla citata legge n. 601 del 1962, in quanto la precedente normativa (legge n. 12 del 1955) prevedeva

una lista ancora più ristretta ("musica, canto, storia, filosofia, diritto, economia e tutte le materie che non comportino la correzione di elaborati di classe, esperienze di laboratorio o grafiche");

come segnalato all'interrogante da un cittadino privo di vista ed in possesso di laurea in Ingegneria chimica, sulla base del dettato della norma sarebbe conseguentemente preclusa la partecipazione al concorso per l'arruolamento di docenti nelle graduatorie di terza fascia; alla stessa persona, però, sarebbe stata invece consentita la prestazione di attività di insegnamento in qualità di supplente, nelle materie contrassegnate dalle classi di concorso A34 - Scienze e tecnologie chimiche e A20 - Fisica;

sulla base di quanto evidenziato, dunque, mentre da un lato ai cittadini privi di vista, proprio per effetto dei limiti disciplinari posti dalla legge n. 601, sarebbe preclusa la partecipazione al concorso per l'arruolamento di docenti nelle graduatorie di terza fascia e l'abilitazione all'insegnamento nelle medesime materie tecniche, sarebbe invece consentita agli stessi cittadini, nelle medesime condizioni e per le medesime materie, la prestazione di attività di insegnamento in qualità di supplente; attività di insegnamento effettivamente e di fatto prestata, nel caso di specie segnalato all'interrogante, per ben due annualità consecutive e con ottimi risultati sul piano didattico;

emergono elementi di incongruenza che richiedono, ad avviso dell'interrogante, una valutazione rispetto alla necessità di procedere ad un adeguamento: da una parte si rileva infatti il contrasto tra le previsioni di cui alla legge n. 601 del 1962 e l'ormai consolidato orientamento normativo e sociale, correttamente indirizzato verso la più ampia inclusione delle persone con disabilità sul mondo del lavoro, specie nel pubblico impiego; dall'altra, l'evidente incompatibilità con le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione oggi disponibili, sia di tipo multimediale che digitale, che hanno consentito di superare ampiamente i limiti posti dalle tecnologie precedenti alla facoltà anche per le persone colpite da disabilità della vista di insegnare materie tecniche,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo confermi la vigenza nell'ordinamento dei limiti all'insegnamento da parte dei cittadini privi di vista;

in caso affermativo e alla luce di quanto esposto e considerata l'effettiva possibilità di insegnamento di materie tecniche già sperimentata da parte dei cittadini privi di vista, se non ritenga di valutare l'opportunità di una revisione della legge n. 601 del 1962 nell'ottica di un ampliamento dell'elenco delle materie rispetto alle quali è ammessa la partecipazione ai concorsi a cattedre per l'insegnamento da parte dei cittadini ciechi in possesso dei requisiti.

(4-01583)

GINETTI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Visto il decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21

giugno 2017, n. 96, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo", pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 2017;

visto l'art 41-*bis* del decreto-legge, rubricato "Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico e per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico", e in particolare il comma 2 "I Comuni comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 15 settembre per l'anno 2017 e del 15 giugno per ciascuno degli anni 2018 e 2019. La richiesta deve contenere le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell'opera che si intende realizzare";

visto il comma 4 del medesimo articolo, che invece specifica che "Ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 3 per l'anno 2017 e alle lettere a), b) e c) del comma 3-*bis* per gli anni 2018 e 2019, qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore dei comuni che presentano la maggior incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio";

vista la circolare DPC VSN/0070192 con cui il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ha approvato la proposta progettuale presentata dalla Regione Umbria inerente ai fondi di cui all'art. 41 del decreto-legge n. 50 del 2017 relativi alle annualità 2017 e 2018,

si chiede di sapere:

quali problematiche impediscano di dare esecuzione alla ricordata circolare DPC VSN/0070192, con cui il Dipartimento della protezione civile ha approvato l'elenco delle proposte provenienti dalla Regione Umbria per l'attribuzione dei fondi, di cui all'art. 41 del decreto-legge n. 50 del 2017 relativi alle annualità 2017-2018;

quali provvedimenti il Presidente del Consiglio dei ministri intenda adottare al fine di consentire la concreta assegnazione delle risorse ai progetti presentati per garantire gli interventi urgenti e indifferibili nelle zone a rischio sismico e per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico.

(4-01584)

DRAGO, GRANATO, DE LUCIA, PACIFICO, RUSSO, ANGRISANI, LEONE, FENU, LANNUTTI, ANASTASI, GRASSI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

la condizione in cui versa l'edilizia scolastica in Italia costituisce un'emergenza nazionale ed è tale da compromettere la sicurezza di alunni e insegnanti;

a tal proposito in data 24 ottobre 2018 la prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo ha presentato un'interrogazione (3-00328) sulla realizzazione della scuola elementare "Teresa di Calcutta" nel comune di Tremestieri etneo (Catania), sottolineando che all'interno del lotto destinato alla costruzione dell'edificio e, nello specifico, al di sotto delle strutture portanti dello stabile, sembra esservi la presenza di una "faglia sismogenetica attiva". Vista la gravità della situazione, in data 11 febbraio 2019, l'interrogante si recava sul posto, unitamente ad altri colleghi, per verificare le condizioni dell'edificio ma l'ingresso al plesso scolastico veniva loro sostanzialmente vietato;

considerato che:

l'unica risposta finora pervenuta a tale atto è quella del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dottor Borrelli, che suggeriva di "eseguire delle analisi geoelettriche ERT e lo scavo della trincea esplorativa del terreno a sud della scuola stessa" (prot. n. DIP/0001004 del 9 gennaio 2019);

a seguito della risposta, in data 10 aprile sono stati effettuati controlli da parte della protezione civile finalizzati all'installazione di sensori sismici a garantire la sicurezza dello stabile;

durante i controlli si è verificato uno spiacevole incidente in quanto un tecnico è caduto da una scala ferendo tre studenti e rompendo un banco, come si è appreso da un *post* pubblicato alle ore 13.02 sulla pagina "Facebook" del Comune di Tremestieri etneo e dalle relative interazioni da parte dei genitori interessati. In particolare il *post* comunicava: "Monitoraggio del territorio ai fini della sicurezza. Oggi presso la scuola Madre Teresa di Calcutta si sono volte le opportune verifiche in ordine alla stabilità e alla sicurezza dell'edificio in caso di sisma. Grazie alla Protezione Civile che con sofisticate apparecchiature ha registrato le vibrazioni dell'edificio rispetto a fenomeni naturali come il vento, si è adesso in grado di calcolare su scala la resistenza della struttura a sollecitazioni di magnitudo elevata. Il monitoraggio costante è alla base della sicurezza";

a causa dell'urto i bambini sono stati portati al pronto soccorso con contusioni e refertati. L'orario di uscita degli studenti, visto l'accaduto, dalle ore 16.00 è stato anticipato alle ore 13.00;

con una nota il sindaco Santi Rando ha precisato che il Comune sta provvedendo a "esaminare l'iter procedimentale messo in atto, al fine di ricostruire la dinamica degli eventi" in seguito alla comunicazione ricevuta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in ordine all'imminente svolgimento di attività tecnico-scientifica di indagine presso il plesso,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti descritti;

se non intenda attivarsi affinché siano intraprese tutte le opportune iniziative per garantire l'incolumità di studenti, docenti e tutto il personale,

ovvero per trasferire in un altro edificio, più sicuro e stabile, l'intera popolazione scolastica;

se non voglia attivarsi al fine di indagare sulla conformità dei controlli e sul perché siano stati fatti durante l'orario scolastico in presenza di bambini e insegnanti e non quando il plesso era chiuso;

quale sia la capacità della struttura di resistenza a sollecitazioni di magnitudo elevata;

se risultino accertamenti in corso relativi alla progettazione e all'approvazione all'edificazione della scuola elementare "Teresa di Calcutta".

(4-01585)

DE PETRIS - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

a seguito di una segnalazione pervenuta all'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) i controlli effettuati sul posto nel corso dell'anno 2013 a cura del locale comando stazione di Polizia forestale, unitamente agli ispettori ambientali dell'ARPAT aventi qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria, individuavano all'interno dello stabilimento ubicato nell'ex cava in località Paterno, nel comune di Vaglia (Firenze), la presenza di numerosi grandi sacchi contenenti polveri di natura e provenienza ignote;

successivi accertamenti hanno consentito di stabilire che si tratta di centinaia di tonnellate di rifiuto proveniente dalla società Med link di Aulla (Massa e Carrara), ditta che commercia sabbie di vari spessori (o *mesh*) provenienti dall'Australia, e che ritira dai propri clienti il rifiuto derivante dalle attività che impiegano le sabbie abrasive vendute dalla stessa società. Le sabbie originarie provenienti dall'Australia risultano peraltro radioattive, come si evince da documenti della stessa Med link, con varie concentrazioni;

il rifiuto in questione consiste in sabbie esauste, contenenti anche residui dei metalli oggetto di taglio o sabbatura, comprese le vernici asportate con tale tecnica. Dalle analisi chimiche prodotte dalle ditte utilizzatrici, infatti, nei loro residui di lavorazione risultavano presenti molti metalli pesanti quali rame, piombo, nichel ed anche, più raramente, mercurio in concentrazioni molto elevate;

l'accumulo progressivo del rifiuto in grande quantità presso la Med link ha costretto l'azienda stessa a trovare una soluzione per lo smaltimento, conferendo le sabbie al proprietario dell'ex cava citata che le pagava un euro a tonnellata. In realtà, si evince dalla stessa relazione tecnica prodotta in proposito dalla Med link ai fini di ottenere l'autorizzazione che dal presunto recupero delle sabbie si ottenevano due granulometrie riutilizzabili ed un rifiuto, da allontanare conformemente alle disposizioni in materia di rifiuti;

l'azienda a cui fa capo l'ex cava di Vaglia non risultava titolare di nessuna autorizzazione per trattare rifiuti e riusciva solo a stoccare le centinaia

di sacchi contenenti le sabbie direttamente sui piazzali dell'ex cava senza nessuna protezione;

alla segnalazione all'autorità giudiziaria, con il reato ipotizzato di traffico illecito di rifiuti ed associazione a delinquere, ha fatto seguito un procedimento giudiziario presso la Procura Antimafia di Genova, pervenuto a sentenza in data 11 giugno 2018,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda assumere, anche di carattere normativo, per impedire che le sabbie, contenenti metalli pesanti in varie concentrazioni, possano essere immesse nell'ambiente senza nessuna precauzione, in virtù di una sentenza del Tribunale di Genova;

quali accertamenti intenda effettuare sulle sabbie provenienti alla società Med link dall'Australia che sembrano contenere radioattività naturale in varie concentrazioni;

quali provvedimenti urgenti intenda assumere per normare l'uso di tali sabbie, sia della Med link sia di altre ditte, e dei rifiuti derivanti dal loro uso, al fine di prevenirne lo smaltimento nell'ambiente senza nessuna precauzione;

quale destinazione in particolare intenda prevedere per i materiali provenienti dalla sabbiatura delle grandi navi, cioè dalla sverniciatura delle grandi navi ancorate nei porti, ed in particolare delle navi militari, che potrebbero aver utilizzato vernici al mercurio come prodotti antivegetativi.

(4-01586)

IANNONE - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

con decreto ministeriale si è insediata l'8 gennaio 2019 una commissione di accesso presso il Comune di Arzano (Napoli), per verificare se ricorrono le condizioni previste dell'art. 143 del testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;

all'indomani delle elezioni amministrative del 2017, gravi episodi di violenza e di intimidazione hanno colpito alcuni amministratori locali e giornalisti di Arzano;

nel comune di Arzano, come in tutti i comuni dell'area a nord di Napoli, sanguinose organizzazioni camorristiche si contendono il controllo del territorio, tra cui i *clan* protagonisti della faida di Scampia ("*clan della 167*") e il *clan* Moccia, come recenti omicidi hanno dimostrato e come è noto all'Arma dei Carabinieri;

lo scenario politico all'indomani del voto per le amministrative del 2017 ha visto una maggioranza composta da alcuni partiti del centro-sinistra (liste civiche, DemA e Rifondazione comunista) mentre sono all'opposizione altri partiti del centro-sinistra (PD, liste civiche) i cui esponenti anche non

eletti sono ex sindaci ed ex amministratori locali degli anni '80 e '90 durante il periodo di "tangentopoli";

in seguito a questo risultato elettorale, un grave e presente pericolo di infiltrazioni camorristiche e gravi irregolarità e presunti illeciti nell'azione amministrativa hanno indotto il prefetto di Napoli a richiedere al Ministro in indirizzo l'invio della commissione d'accesso;

in questo contesto si sta svolgendo il lavoro della commissione nominata che dovrebbe concludersi entro 180 giorni;

al fine di delineare lo scenario di fondo in cui ha operato l'amministrazione locale, cioè la grande pervasività della politica deviata e di gruppi criminali, si ritiene utile focalizzare l'attenzione sull'asfissiante presenza di alcuni tra i più pericolosi *clan* della camorra con capacità di penetrazione nelle amministrazioni locali come dimostrano i numerosi provvedimenti di scioglimento degli Organi elettivi, per accertate infiltrazioni camorristiche nel 2008 e 2015;

alcuni degli accadimenti evidenziati da denunce e articoli di stampa e le stesse motivazioni che hanno determinato l'invio della commissione di accesso metterebbero in evidenza collegamenti tra la politica e la criminalità organizzata, che avrebbe fornito un aperto sostegno anche in chiave elettorale alla coalizione alla guida dell'ente comunale fino a marzo 2019, dando luogo ad un insano e teso confronto politico che ha visto diverse fazioni dei *clan* egemoni del territorio schierarsi con alcuni dei candidati;

nell'ottica di un ipotizzato *pactum sceleris* fondato su basi non certo a favore della collettività, le indagini giudiziarie collocherebbero anche le aggressioni di matrice mafiosa, avvenuta nei giorni immediatamente antecedenti al turno di ballottaggio nei pressi del comitato elettorale, e successivamente ai danni di alcuni cronisti con l'utilizzo di armi e il lancio di bombe carta per essersi resi "colpevoli" di aver scoperchiato collegamenti diretti tra criminalità e politica e tra candidati eletti e imprenditori che sul territorio detengono il monopolio di accreditamenti, attività commerciali e capannoni in disuso, su cui proprio in questi giorni sarebbero state presentate richieste di rilascio per la realizzazione di appartamenti;

un *focus* specifico va dedicato all'apparato burocratico dell'ente, che sarebbe stato anche ostruzionistico nei confronti degli accertamenti ispettivi e di cui si evidenzia l'inadeguatezza nell'assolvimento dei compiti istituzionali quanto a competenze e a senso del dovere, specie per quel che attiene ai livelli dirigenziali o di responsabilità dei settori. Situazione, questa, che già non ha consentito di realizzare una difesa efficace dai tentativi di infiltrazione del malaffare nella gestione dell'ente, aggravata sia dalla presenza di elementi che presentano legami con esponenti di spicco della criminalità organizzata che dalla totale assenza di controlli da parte della compagine politica,

si chiede di sapere:

con quali modalità il Ministro in indirizzo intenda assicurare che il lavoro di acquisizione di dati e documenti da parte della commissione d'accesso proceda nella più piena serenità e libero da condizionamenti e pressioni delle forze politiche locali;

a che punto siano le indagini per individuare gli esecutori e i mandanti del grave episodio di violenza intimidatoria esercitato verso dipendenti comunali, candidati e giornalisti.

(4-01587)

### **Interrogazioni, da svolgere in Commissione**

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):*

3-00790 e 3-00791 del senatore Perosino, rispettivamente sull'imposta di bollo sulle fatture elettroniche e sulla dichiarazione IVA relativa all'anno di imposta 2017;

*8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):*

3-00788 del senatore Dal Mas, sulle conseguenze degli accordi tra Italia e Cina riguardo in particolare alle opere infrastrutturali;

*10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):*

3-00787 della senatrice Bellanova ed altri, sul rilancio delle attività imprenditoriali nelle aree di crisi industriale del territorio salentino;

*11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):*

3-00789 del senatore Patriarca, sulla piena operatività del codice del terzo settore.



Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 33ª seduta pubblica del 7 agosto 2018, a pagina 602, all'ultima riga sostituire le parole: "Marco Pellegrini" con le seguenti "Emanuele Pellegrini".

Nel Resoconto stenografico della 99ª seduta pubblica del 19 marzo 2019, a pagina 213, sotto il titolo "Congedi e missioni", alla seconda riga del secondo capoverso, prima delle parole: "Di Micco" aggiungere le seguenti: "Taricco, per attività della 9ª Commissione permanente;"

Nel Resoconto stenografico della 100ª seduta pubblica del 20 marzo 2019, a pagina 112, alla quarta riga, prima della parola "Arrigoni" aggiungere le seguenti: "Taricco, per attività della 9ª Commissione permanente;"

Conseguentemente nei resoconti stenografici della 99ª e della 100ª seduta pubblica inserire nelle caselle relative a tutte le votazioni del senatore Taricco un asterisco che richiami la seguente nota da pubblicare in calce alla medesima pagina:

"(\*) Il senatore Mino Taricco è in missione e non dunque assente come figura dal prospetto della votazione."